



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Scuola di Alta formazione Dottorale

**Dottorato di ricerca in
Formazione della persona e mercato del lavoro**

Settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del lavoro
Ciclo XXXIV

TITOLO:

Sostenibilità, territorio, lavoro:

Il caso della Comunità Energetica del Pinerolese

Relatore:

Chiar.mo Prof. Michele TIRABOSCHI

Candidata:

Maria CIALDINO

Matricola n. 1058664

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

CAPITOLO I

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE TERRITORIALI E COMUNITA' ENERGETICHE. POSIZIONE DEL PROBLEMA

Sezione I. Lo sviluppo sostenibile: aspetti preliminari

1.	Il processo di integrazione tra sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici: il principio dello sviluppo sostenibile	9
1.1.	Luci e ombre delle politiche internazionali ed europee sullo sviluppo sostenibile	12
2.	La connessione tra sostenibilità sociale e ambientale. Una prospettiva di dialogo sociale e di relazioni industriali	16
2.1.	Gli spazi di azione della contrattazione collettiva	26
2.1.1.	La sfida del dialogo per la transizione verso ambiziosi obiettivi verdi	28
3.	La cooperazione tra sindacato e imprese nell'ecosistema territoriale: il nuovo volto dell'azione sindacale	33
3.1.	Il sistema complesso di territorio nella prospettiva della <i>Just Transition</i>	39
4.	I nessi tra i cambiamenti di status occupazionale e la transizione equa	43

5. Contrattazione collettiva e dialogo sociale per la <i>Just Transition</i> : i risultati di una ricerca internazionale promossa nell'ambito del progetto <i>Agreement</i>	48
---	----

Sezione II. Le Comunità energetiche: definizioni, criticità, possibili sviluppi

1. La definizione	54
1.1. L'elemento teleologico: la sostenibilità	55
1.2. L'elemento soggettivo: la connessione con la Comunità locale	57
1.3. L'elemento oggettivo: l'organizzazione delle imprese di Comunità	60
2. Le cooperative energetiche	65

Sezione III. Obiettivi, perimetro e metodologia della ricerca: *focus* sulle relazioni industriali territoriali

1. Il contesto istituzionale	68
2. Tematiche da affrontare nella ricerca	70
2.1. Il <i>network</i> tra imprese	70
2.2. La <i>Just transition</i>	71
2.3. Le relazioni industriali nella Comunità Energetica	73
3. Metodologia	75

CAPITOLO II

INDAGINE SULL'ALLEANZA TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE DEL PINEROLESE

Sezione I. Profili istituzionali: il quadro normativo

1. Premessa	81
2. Il ruolo chiave del settore energetico nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile	83
3. La visuale europea	84
3.1. Lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle Comunità Energetiche	88
4. Il panorama nazionale	90
4.1. <i>Segue</i> : L'adozione delle direttive in materie di Comunità dell'energia	95

4.2. Il ruolo delle Regioni	98
4.3. <i>Segue</i> : Lo sforzo interpretativo per l'avvio della prima sperimentazione di una Comunità Energetica	98

Sezione II. Implicazioni per le relazioni industriali e di lavoro

1. Le osservazioni giuslavoristiche alle disposizioni attuative della legge sulle Comunità Energetiche	104
2. La questione della forma giuridica	105
3. Lo stato dell'arte e le potenzialità del progetto nella prospettiva delle relazioni industriali	107
4. Le relazioni di territorio propedeutiche e funzionali al progetto	109
5. I fattori economico-sociali che hanno provocato la nascita del <i>network</i>	113
6. La reazione: l'alleanza territoriale per la creazione di una Comunità sostenibile e resiliente	116
7. Il ruolo delle <i>utilities</i> nelle strategie per lo sviluppo sostenibile	121

CAPITOLO III CONNESSIONE TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RELAZIONI INDUSTRIALI: PROFILI CRITICI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO.

CONCLUSIONI

1. Prospettive di sviluppo della Comunità per l'energia rinnovabile del Pinerolese	125
2. I fattori abilitanti per la costruzione di Comunità per l'energia sostenibile e resiliente	128
2.1. La connessione con il territorio	128
2.2. Lo spazio di intervento delle Parti sociali	130
2.3. Le riflessioni sulle relazioni di lavoro nel periodo post-pandemico in una logica sostenibile	131
3. Le piste di ricerca ancora aperte	131
Bibliografia	134

ALLEGATI

Allegato 1: Analisi su indicatori socio-economici del Pinerolese

141

CAPITOLO I

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE TERRITORIALI E RUOLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI.

POSIZIONE DEL PROBLEMA

Sommario: **Sezione I. Lo sviluppo sostenibile: aspetti preliminari.** – **1.** Il processo di integrazione tra sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici: il principio dello sviluppo sostenibile – **1.1.** Luci e ombre delle recenti politiche internazionali ed europee sullo sviluppo sostenibile - **2.** La connessione tra sostenibilità sociale e ambientale. Una prospettiva di dialogo sociale e di relazioni industriali- **2.1.** Gli spazi di azione della contrattazione collettiva - **2.1.1.** La sfida del dialogo per la transizione verso ambiziosi obiettivi verdi – **3.** La cooperazione tra sindacato e imprese nell’ecosistema territoriale: il nuovo volto dell’azione sindacale- **3.1.** Il sistema complesso di territorio nella prospettiva della *Just Transition* – **4.** I nessi tra i cambiamenti di *status* occupazionale e la transizione energetica equa - **5.** Contrattazione collettiva e dialogo sociale per la *Just Transition*: i risultati di una ricerca internazionale promossa nell’ambito del progetto *Agreement*– **Sezione II. Le Comunità energetiche: definizioni, criticità, possibili sviluppi.** - **1.** La definizione - **1.1.** L’elemento teleologico: la sostenibilità – **1.2.** L’elemento soggettivo: la connessione con la Comunità locale - **1.3.** L’elemento oggettivo: l’organizzazione delle imprese di Comunità -**2.** Le cooperative energetiche- **Sezione III. Obiettivi, perimetro e metodologia della ricerca: focus sulle relazioni industriali territoriali** – **1.** Il contesto istituzionale – **2.** Tematiche da affrontare nella ricerca – **2.1.** Il *network* di territorio– **2.2.** La *Just transition* – **2.3.** Le relazioni industriali nella Comunità Energetica – **3.** Metodologia.

Sezione I.

Lo sviluppo sostenibile: aspetti preliminari

1. Il processo di integrazione tra sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici: il principio dello sviluppo sostenibile

Il tema dello sviluppo sostenibile affonda le proprie radici negli anni '80, quando la comunità scientifica – per prima – cominciò a dedicarsi in modo sistematico al tema ambientale, portando all'attenzione della comunità internazionale il problema della sostenibilità del modello di sviluppo socio-economico. La crisi ambientale, vista inizialmente come un problema riguardante esclusivamente i Paesi industrializzati, iniziava ad assumere una dimensione globale, svelando, in ragione della trasversalità della questione, l'inequivocabile necessità di modificare repentinamente anche il quadro normativo ed modelli sociali sino ad allora adottati.

Questa consapevolezza nuova sulle questioni ambientali, nata in seno alla comunità scientifica e internazionale, ha promosso un cambiamento di concezione: mentre l'epoca industriale era caratterizzata dall'interesse allo sviluppo produttivo a discapito della preservazione degli elementi naturali, alla fine del '900 si sviluppa l'esigenza di protezione di tale patrimonio, essenziale per le generazioni presenti e future. La questione ambientale e il settore concernente il diritto dell'ambiente e dell'energia, tradizionalmente regolamentato a livello nazionale, comincia alla fine del '900 ad essere percepito come trasversale ai diversi interessi nazionali e diventa oggetto di interesse per la cooperazione internazionale. Del resto, diversi fattori, quali l'incertezza riguardo la disponibilità delle riserve di gas naturale e petrolio nonché il bisogno di approvvigionamento energetico rilevante per ogni Stato, valutabili solo in relazione all'andamento dei consumi complessivi, rendono la questione ambientale un interesse globale.

In questa fase di prima consapevolezza nascono i principi di diritto dell'ambiente introdotti attraverso dichiarazioni internazionali a carattere non vincolante. Resta fermo che i principi contenuti in atti di *soft law*, seppur privi di contenuto giuridicamente vincolante, sono stati elaborati da soggetti dotati di grande autorità sul piano internazionale e rappresentano il punto di partenza per la stipulazione di impegni futuri a carattere vincolante.

Tra i principi di questa portata rileva il concetto di sviluppo sostenibile.

Dotato di una valenza ampia ed interdisciplinare, il principio dello sviluppo sostenibile supera la tutela ambientale e raggiunge gli obiettivi di sviluppo sociale e progresso economico. L'interconnessione dei tre vertici della sostenibilità, confluita nel concetto di sviluppo sostenibile, emerge per la prima volta in un

documento elaborato al termine della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sull'Ambiente del 1972: la Dichiarazione di Stoccolma.

Il concetto di sviluppo sostenibile non emerge ancora in maniera esplicita nella Dichiarazione di Stoccolma, ma si intuisce quella imprescindibile connessione tra gli obiettivi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sociale ed economico che verrà esplicitato nel Rapporto Brundtland "*Our Common Future*" del 1987, elaborato dalla *World Commission on Environment and Development*, incaricata nel 1983 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Nonostante il contenuto fortemente innovativo, la forza giuridica di questo principio era - ed è ancora oggi- controversa, a causa dell'incertezza sulla sua valenza giuridica e dell'assenza di adeguati criteri per la sua invocabilità in giudizio. Seppur non riconosciuto come principio generalmente accettato dalla comunità internazionale, sembra ormai pacifico il ruolo dello sviluppo sostenibile quale *standard* di riferimento delle pianificazioni internazionali, nazionali e regionali in materia di conservazione e protezione dell'ambiente.

Tale principio verrà poi consacrato come criterio ed elemento essenziale per la misurazione della crescita economica e l'equità sociale in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Nel 1992, per la prima volta si riconosce pubblicamente il problema ambientale come globale, comprendendo la necessità di disciplinarlo attraverso convenzioni a vocazione universale fondate sul principio di precauzione.

La Dichiarazione su Ambiente e Sviluppo di Rio evidenzia aspetti rilevanti dello sviluppo sostenibile: l'equo soddisfacimento delle esigenze ambientali e quello relativo allo sviluppo intergenerazionale, nonché il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, in base al quale ogni Stato è responsabile in proporzione alle risorse economiche e tecnologiche di cui dispone e alla pressione esercitata sull'economia dalle rispettive società¹ e dal quale deriva, nel ruolo di *supporters* dei paesi in via di sviluppo, l'obbligo per le parti sviluppate di elaborare tutte le iniziative possibili per promuovere, facilitare e, se necessario, finanziare il loro accesso alla conoscenza e all'utilizzo di tecnologie innocue per l'ambiente.

Tuttavia, la stessa Dichiarazione di Rio², come stipulata originariamente, non pone limiti obbligatori per le emissioni di gas serra alle singole nazioni; si

¹ Inoltre, poiché i costi di prevenzione sono nettamente inferiori a quelli necessari per risolvere disastri ambientali, gli interventi di correzione a posteriori vengono sostituiti dai principi di precauzione e prevenzione. Nonostante non si sia tradotto in una regola consuetudinaria del diritto internazionale, il principio di precauzione resta lo strumento più utilizzato nelle convenzioni ambientali per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, con il corollario in base al quale i costi di risoluzione dei disastri ambientali sono a carico del soggetto che inquina. Il principio n. 16 Della Dichiarazione di Rio afferma, difatti, che "[...] tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell'inquinamento, con la dovuta considerazione dell'interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali", trovando applicazione sia nelle forme di risarcimento del danno ambientale basate sulla responsabilità civile, sia attraverso sanzioni di tipo amministrativo.

² La base giuridica della convenzione quadro sui cambiamenti climatici è individuata nella Risoluzione n. 43/53 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1988, riguardante la protezione del clima globale per le generazioni presenti e future. In particolare, la Risoluzione, che sostiene che l'impatto che "determinate attività umane hanno sul cambiamento climatico

presenta quindi, come atto giuridicamente non vincolante, ma rappresenta la possibilità di adottare, attraverso le Conferenze delle Parti (COP) che le parti tengono annualmente per discutere e accordarsi relativamente a nuove e vecchie questioni in materia di cambiamento climatico, atti ulteriori denominati “protocolli”, giuridicamente vincolanti (il Protocollo di Kyoto del 1997 è l’esempio più noto).

Nell’analisi del processo di integrazione tra sviluppo sostenibile e lotta ai cambiamenti climatici, merita rilievo la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite del 2000, in cui si rappresenta la sostenibilità ambientale come il settimo degli otto *Millennium Development Goals* (MDGs), ma il principio dello sviluppo sostenibile verrà sostanzialmente formalizzato solo nel settembre 2015, con l’adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dei 17 *Sustainable Development Goals* (cd. SDGs) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, finalizzati non soltanto all’implementazione del progresso sostenibile, ma anche ad avviare una profonda trasformazione economica e sociale.

Il 2015 rappresenta, dunque, una tappa fondamentale: la Comunità Internazionale, mediante la leva del lavoro, arriva a connettere logicamente il tema della dignità della persona all’energia pulita e accessibile a tutti. La nuova Agenda 2030 recepisce non soltanto la nozione di “lavoro dignitoso” e, di conseguenza, i quattro pilastri della *Decent Work* Agenda dell’ILO (creazione di occupazione, protezione sociale, diritti del lavoro e dialogo sociale) ma ricomprende tra i 17 obiettivi, costantemente monitorati a livello globale attraverso un *set* di indicatori, l’obiettivo n. 7 – energia pulita e accessibile.

L’Agenda 2030 coglie, per la prima volta, la natura poliedrica dello sviluppo sostenibile, che è capace di tracciare le sfide connesse alla degradazione ambientale e al cambiamento climatico, sconfinando in un ambito di trattazione ancora oggi oscura e poco battuto: la connessione con numerose criticità sociali ed economiche che pone la transizione energetica (si pensi ai problemi connessi alla tutela della salute come la produzione alimentare e il diritto a vivere in un ambiente salubre, nonché al possibile impatto sull’occupazione delle ambiziose politiche in materia energetica ovvero la necessità di garantire l’accesso universale all’energia pulita, quale bene essenziale)³.

globale, minacciando le generazioni presenti e future con severe conseguenze economiche e sociali”, riconosce l’aumento della concentrazione di gas ad effetto serra in atmosfera e ribadisce la necessità di intraprendere un’azione globale per affrontare in modo efficace il problema del cambiamento climatico.

Sulla base di tali premesse, la Risoluzione invita gli stati membri a supportare il lavoro del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico e a promuovere conferenze a livello nazionale, regionale e globale, al fine di sviluppare azioni di prevenzione degli effetti negativi sul sistema climatico.

³ È esemplificativo l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 con cui la comunità internazionale, coniugando i diversi volti della sostenibilità, auspica, dunque, la promozione di una crescita economica «duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti», da realizzare attraverso il miglioramento progressivo dell’efficienza globale

1.1. Luci e ombre delle recenti politiche internazionali ed europee sullo sviluppo sostenibile

La scienza ha dimostrato che il cambiamento climatico è ormai in corso denunciando inevitabili trasformazioni: la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1.1 °C in media dal 1880 con forti picchi in alcune aree (es. +5 °C al Polo Nord nell'ultimo secolo), accelerando importanti mutamenti dell'ecosistema e rendendo fenomeni estremi sempre più frequenti e acuti.

Vi è consenso peraltro sulle implicazioni umane di simili sviluppi: il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono fenomeni causati dall'azione dell'uomo sulla natura, intensificati con lo sviluppo della società industriale. Questi fenomeni producono effetti sociali rilevantissimi in termini di redistribuzione del reddito, disuguaglianze sociali e impedimento allo sviluppo economico e umano.

Pur essendo l'ulteriore innalzamento del riscaldamento globale destinato ad aumentare ulteriormente quale effetto delle politiche industriali dell'ultimo secolo, in letteratura e nel quadro delle politiche internazionali è oramai avvertita la necessità di intervenire il prima possibile per mitigare questi fenomeni ed impedire il loro peggioramento su ampia scala.

In questa cornice, la crescente attenzione mediatica e sociale suscitata dagli effetti del cambiamento climatico e dalle ripercussioni di tali fenomeni sulla popolazione mondiale e sull'economia, ha acceso i riflettori sul tema della sostenibilità ambientale, che è diventato oggetto di un intenso e serrato dibattito sul piano scientifico e delle politiche pubbliche di contrasto ai cambiamenti climatici. Lo testimoniano i numerosi accordi internazionali siglati nel corso degli ultimi trenta anni, con cui gli Stati sottoscrittori si sono impegnati, a più riprese, nella lotta contro le interferenze antropogeniche sul sistema ambientale⁴, culminati con gli accordi di Parigi del 2015 che hanno imposto una serie di azioni che entro il 2050 dovranno condurre alla sostanziale decarbonizzazione del sistema capitalistico industriale.

Non è questa la sede per ripercorrere in modo sistematico l'insieme delle iniziative internazionali intraprese nel corso degli ultimi trent'anni. È tuttavia opportuno, nell'economia di questo scritto, rammentare come, a partire dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e dagli ambiziosi obiettivi globali ed europei al 2030 e 2050 (contenuti, a titolo esemplificativo, nei *Sustainable Development Goals*, nell'Accordo di Parigi o nell'*European Green Deal*), gli Stati abbiano iniziato a considerare il problema della salvaguardia dell'ambiente nella sua dimensione globale, individuando nelle intese multilaterali lo strumento più adeguato a fronteggiare una sfida che

«nel consumo e nella produzione di risorse» rispetto al quale diviene fondamentale «scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale».

⁴ D. IACOVONE, *Evoluzione del settore dell'energia. Trend ed opportunità*, Il Mulino, 2019, p. 13.

è inevitabilmente condivisa e che mette a repentaglio non solo la capacità riproduttiva degli ecosistemi, ma la stessa possibilità di crescita, sviluppo e redistribuzione dei redditi perfino delle economie avanzate.

Merita anche rammentare come, nei suoi risvolti più evidenti, l'importanza del tema sia stata amplificata a seguito dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, nel momento in cui le istituzioni europee hanno correlato le misure di rilancio dell'economia, a seguito della crisi economica e sociale determinata dalla pandemia in corso, con le politiche pubbliche in materia di contrasto ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale⁵.

In linea con le indicazioni provenienti dall'Unione europea, invero, già la prima bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR del 26 aprile 2021 riservava alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ben 59,33 mld di euro dei complessivi 191,5 mld. Se la pandemia di Covid-19 è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare l'attuale modello economico ad una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, le politiche pubbliche per la ripresa hanno trovato aggancio e sostegno reciproco nel pilastro della transizione verde dello *European Green Deal* e nel doppio obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto allo scenario del 1990. Il regolamento del NGEU⁶ prevede che un minimo del 37% della spesa per investimenti e riforme programmate nei PNRR debba sostenere gli obiettivi climatici. Inoltre, tutti gli investimenti e le riforme previste da tali piani devono rispettare il principio del "non arrecare danni significativi" all'ambiente. Non solo. Gli Stati membri dovranno illustrare come i loro Piani contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi climatici, ambientali ed energetici adottati dall'Unione ed altresì specificare l'impatto delle riforme e degli investimenti sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sulla quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'integrazione del sistema energetico nonché sulle nuove tecnologie energetiche pulite.

La transizione verso sistemi di produzione a basso impatto ambientale configurava già prima dell'esplosione della pandemia da Covid-19 un elemento prioritario delle agende politiche della quasi totalità dei Paesi del mondo. Infatti,

⁵ La pandemia (e la conseguente crisi economica) hanno spinto l'UE a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a fine maggio 2020 del programma *Next Generation EU* (NGEU). Il NGEU segna, per il profilo della sostenibilità ambientale, un cambiamento epocale per l'UE, promuovendo una robusta ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere.

⁶ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 18.2.2021.

già il *Green Deal* Europeo⁷ si preannuncia quale “strategia di crescita che mira a trasformare l’UE in una società equa e prospera, con un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050 e in cui la crescita economica è disaccoppiata dall’uso delle risorse” ed altresì capace di individuare, nel processo di transizione, un ruolo prioritario “alle persone e prestare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che dovranno affrontare le maggiori sfide”⁸ poste dalla transizione. Il raggiungimento di obiettivi per un’economia circolare e neutrale dal punto di vista climatico richiederebbe la piena mobilitazione dell’industria: la Commissione Europea stima che serviranno almeno 25 anni per trasformare un settore industriale e tutte le catene del valore. Per essere pronti nel limite del 2050, fissato dalla stessa Commissione Europea, le decisioni e le azioni rilevanti devono, dunque, essere prese nei prossimi quattro anni.

La transizione, sancisce il *Green Deal*, è un’opportunità per espandere l’attività economica sostenibile e ad alta intensità di lavoro: esiste un potenziale significativo nei mercati globali per tecnologie a basse emissioni, prodotti e servizi sostenibili. Allo stesso modo, l’economia circolare offre un grande potenziale per nuove attività e nuovi posti di lavoro. Tuttavia, la trasformazione sta avvenendo a un ritmo troppo lento con progressi né diffusi né uniformi⁹. Questo il punto di partenza dell’accordo verde europeo, che si propone di sostenere e accelerare la transizione dell’industria dell’UE verso un modello sostenibile di crescita inclusiva.

Nel marzo 2020, la Commissione ha proposto, invero, di adottare una strategia industriale dell’UE per affrontare la doppia sfida del verde e della trasformazione digitale: “L’Europa deve sfruttare il potenziale della trasformazione digitale, che è un fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal*. Insieme alla strategia industriale, un nuovo piano d’azione per l’economia circolare contribuirà a modernizzare l’economia dell’UE e trarrà vantaggio dalle opportunità dell’economia circolare a livello nazionale e globale. Un obiettivo chiave del nuovo quadro politico sarà quello di stimolare lo sviluppo di mercati guida per prodotti circolari e neutrali dal punto di vista climatico, nell’UE e oltre¹⁰”.

Il piano d’azione economia circolare includerà una “politica di prodotti sostenibili” per sostenere il disegno circolare di tutti i prodotti a base di una metodologia e principi comuni, dando priorità, prima di riciclarli, alla riduzione e al riutilizzo dei materiali. Questo significa promuovere nuovi modelli di *business*, stabilire i requisiti minimi per impedire l’immissione sul mercato

⁷ Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, the European Green Deal, COM (2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019.

⁸ Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *ibidem*, 2019, pag.1.

⁹ *Ibidem*, pag. 7.

¹⁰ *Ibidem*, pag. 7.

dell'UE di prodotti dannosi per l'ambiente con un impatto potenziale anche sul fattore lavoro.

Ciò che tuttavia queste politiche e le recenti misure di rilancio hanno mancato di cogliere, in continuità con le *policy* ambientali europee di nuova generazione, è stata la possibilità di integrare, più che di giustapporre, le misure di perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale, ambientale ed economico. Sebbene si registri una convergenza e in taluni casi una funzionalizzazione degli investimenti economici rispetto agli obiettivi di contrasto alla crisi ambientale, risulta ancora debole non soltanto una visione d'insieme dei problemi connessi allo sviluppo sostenibile, ma altresì una consapevolezza sulla stretta interrelazione tra la dimensione sociale, ambientale ed economica dello sviluppo. Coniata nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'Ambiente e Sviluppo, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, l'espressione "sviluppo sostenibile" si riferisce, invece, al bilanciamento tra le esigenze delle economie presenti e la necessità di non compromettere le capacità e le potenzialità, economiche e non solo, delle generazioni future¹¹.

Malgrado il perseguimento dello sviluppo sostenibile abbia spinto l'Unione Europea a guidare importanti lotte per la sostenibilità ambientale, gli interventi europei per lo sviluppo sostenibile non hanno sempre colto il legame con rilevanti sfide sociali ed economiche come il cambiamento demografico, i progressi tecnologici o la distribuzione disomogenea delle opportunità lavorative e dei rischi connessi al lavoro sul territorio europeo. In tal senso, lucidamente, un *report*¹² del 2019 dell'*European Political Strategy Centre* della Commissione Europea, osserva come in tema di sostenibilità "in molti casi, l'UE abbia intrapreso azioni pionieristiche. Tuttavia, spesso le sue politiche sono rimaste eccessivamente ristrette alla logica dei silos o radicate a premesse economiche tradizionali basate su approcci di sviluppo lineare e su preoccupazioni di breve termine – non riuscendo quindi a cogliere le cause profonde di questi problemi", raccomandando agli attori politici di tutti i livelli di governo di "catturare le molteplici dimensioni della sostenibilità e superare l'approccio incentrato sulla logica dei silos"¹³. Ora più che mai – si legge nel rapporto – "è urgente riconoscere la correlazione tra le diverse pressioni che ricadono nel concetto di "sviluppo sostenibile" ed ammettere che un modello sociale nuovo sarà indispensabile per aiutare i cittadini europei a resistere ai venti del cambiamento e per mantenere le promesse di prosperità, benessere, sicurezza ed *empowerment*"¹⁴.

La presente ricerca intende, pertanto, indagare uno specifico aspetto delle politiche sullo sviluppo sostenibile, nell'ottica di analizzare, dal punto di vista

¹¹ European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, *Employment and Social Developments in Europe 2019*, 2019.

¹² European Political Strategy Centre - Commissione Europea, *Europe's Sustainability Puzzle*, 2019.

¹³ European Political Strategy Centre - Commissione Europea, *ibidem*, 2019, p. 2.

¹⁴ *Ivi*, p. 3.

giuridico e delle relazioni industriali, alcuni dei canali di connessione tra sostenibilità sociale, economica ed ambientale, che trovano nell'istituzione delle comunità energetiche un possibile strumento di implementazione. La prospettiva di analisi prescelta intende coniugare lo studio della letteratura scientifica in materia di comunità energetiche con l'osservazione di un caso di particolare interesse, quello del Pinerolese. Si tratta di un caso significativo che, grazie alla mia partecipazione attiva nel triennio di dottorato di ricerca in *internship*, sarà approfondito nell'ottica di enfatizzare, anche in modo critico e in una prospettiva *de iure condendo*, le modalità attraverso cui questa istituzione può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una integrazione sistemica tra i tre pilastri della sostenibilità.

È questo del resto un tema di particolare rilevanza nell'ambito del dibattito scientifico e politico sulla transizione ad un nuovo modello di sviluppo, posto che se le posizioni convergono nel ritenere indispensabile dissociare la crescita economica dall'utilizzo delle risorse ad alto impatto ambientale, si riscontrano, invece, una varietà di vedute sugli assetti giuridici e istituzionali attraverso cui è possibile raggiungere questi ambiziosi obiettivi. È in questa specifica prospettiva di analisi che si inserisce la presente ricerca, la cui ambizione è di mettere in evidenza luci e ombre di una istituzione giuridica – la comunità energetica – la cui finalità è, nel prisma del principio dello sviluppo sostenibile, esattamente quella di promuovere una convergenza tra obiettivi economici, sociali e ambientali.

2. La connessione tra sostenibilità sociale e ambientale. Una prospettiva di dialogo sociale e di relazioni industriali

Le carenze riscontrate nel quadro delle politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile trovano riflesso anche nel quadro delle misure adottate a livello nazionale. Nonostante sia stata enunciata dalle istituzioni europee e dalla comunità scientifica¹⁵ la valenza della persona nel processo di transizione verso obiettivi *green*, mancano interconnessioni tra gli obiettivi

¹⁵ Si noti, sul punto, ad esempio la posizione di M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, Decennale della Rivista (2010-2020), n. 3/2020: "L'imperativo di non danneggiare le generazioni venturose curva il discorso dall'essere al dover essere, sì che il fulcro del principio diventa la solidarietà (o equità) intergenerazionale. In tal senso, la sostenibilità è una condizione necessaria di giustizia ecologica e distributiva, un dovere morale, ancor prima che giuridico, «da soddisfare incondizionatamente», e che affonda le proprie radici in tre giudizi di valore: uguaglianza di diritti per le generazioni venturose; trasmissione fiduciaria di una "natura intatta"; giustizia internazionale. Il principio dello sviluppo sostenibile sembra, così, simboleggiare «la matrice di doverosità e il vincolo posto in capo alle generazioni attuali a garanzia di quelle future, vincolo che si configura come l'unico strumento realistico per garantire gli interessi della specie umana» (...) Una nozione da declinare più correttamente nel senso di *sviluppo "umano" sostenibile*, come si evince dall'art. 1 della Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo, secondo la quale: «Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura»".

energetici e politiche occupazionali e del lavoro. In questo senso, si pensi alla Strategia Energetica Nazionale per il 2030 o al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC del dicembre 2019, che pur rappresentando le Comunità dell'energia rinnovabile quali strumenti idonei a sostenere, da un lato, le economie dei piccoli Comuni sovente ricchi di risorse rinnovabili, dall'altro, a fornire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile, mancano di considerare in maniera prioritaria un programma di *Just Transition* per i lavoratori interessati.

Queste considerazioni non sono soltanto il frutto di una lettura attenta del dato normativo veicolato dalle politiche industriali ora richiamate. Sono le stesse parti sociali, i sindacati in particolare, a denunciare la marginalità del lavoro in questi documenti di *policy*¹⁶, come pure le stesse valutazioni elaborate dalle istituzioni europee.

Al volgere di un ventennio importante per le politiche sociali e ambientali europee, la Commissione Europea è tornata a parlare degli effetti della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, analizzandone, in un *report* del gennaio 2020¹⁷, le relative implicazioni sul mercato del lavoro. Mentre l'attenzione politica si concentra sulle potenzialità occupazionali di settori emblematicamente classificati come *Environmental goods and services sector* - EGSS, la citata indagine europea, criticando tale interpretazione restrittiva per la ricerca di connessioni di sistema tra lavoro e ambiente, si rivolge anche a settori e lavori che, pur non essendo rappresentativi del processo di transizione verde, hanno, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, importanti ripercussioni sul mercato del lavoro e sull'economia. Lo studio conferma la necessità di combinare i dati connessi alla transizione verde dell'economia emergente con nuove disposizioni di natura sociale. Per raggiungere uno *standard* socialmente ottimale, la brusca riduzione dei posti di lavoro “*brown*” dovrà essere bilanciata da strumenti di *welfare* locale e politiche di investimento sociali nonché, facendo leva sul dialogo sociale, da misure di riprogettazione del lavoro e riclassificazione della professionalità.

La prima nuova intuizione del *report* del gennaio 2020 è la registrazione della crescita, sia in termini assoluti che come percentuale dell'occupazione totale, del numero di lavori con una componente verde significativa. Tuttavia, l'indagine sottolinea la tendenza nei settori tradizionali, plasmati su formazione e competenze specifiche, al mantenimento dello *status quo* dell'organizzazione del lavoro, anche a fronte di forti pressioni ecologiche. I datori di lavoro in questi settori hanno, del resto, investito in capitale specifico che sembra difficilmente convertibile nell'uso e nelle finalità, creando un forte pregiudizio conservatore e una importante resistenza al cambiamento delle tradizionali modalità di

¹⁶ Cfr., ad esempio, CGIL, CISL e UIL, *Considerazioni e Proposte sul PNIEC*, 2019, nel quale le tre organizzazioni sottolineano la necessità di prevedere un piano per il lavoro, le nuove competenze, la tutela delle condizioni di lavoro e l'organizzazione del lavoro mirata alla crescita professionale quale parte integrante del PNIEC.

¹⁷ European Commission, *The social dimensions of 'greening the economy'. Developing a taxonomy of labour market effects related to the shift toward environmentally sustainable economic activities*, gennaio 2020.

organizzazione del lavoro. Questo dato rafforza la logica in base alla quale i lavoratori con competenze tradizionali affrontano la transizione verde con prospettive più sfavorevoli, necessitando di interventi di politiche di sostegno (investimenti pubblici nella formazione associata alla transizione ecologica ma anche di misure come la ristrutturazione di fondi e piani sociali).

Queste constatazioni preannunciano una seconda serie di aggiustamenti con importanti effetti sul mercato del lavoro.

In primo luogo, a causa di strategie aziendali incentrate sullo svolgimento di attività principali e connesse a vantaggi derivanti dal mercato unico europeo, le catene di approvvigionamento, ad oggi, coprono spesso l'intero continente con emissioni di CO₂ significative e spesso non contabilizzate. La riduzione obbligatoria di emissioni di CO₂ nelle catene di approvvigionamento produrrà, quasi inevitabilmente, un trasferimento dei fornitori in località più vicine agli impianti di assemblaggio (o viceversa: il trasferimento di impianti di assemblaggio nelle vicinanze fornitori), con effetti positivi per l'occupazione locale e lo sviluppo di competenze adeguate. D'altra parte, però si prevedono effetti negativi nelle regioni di origine dei fornitori (o degli assemblatori finali)¹⁸. Infine, considerato che le sedi di destinazione dei fornitori o degli assemblatori saranno probabilmente scelte sulla base di vantaggi economici connessi ai bassi salari, si prevedono effetti importanti sull'economia nazionale e sui mercati del lavoro locali degli Stati membri dell'Europa centrale, dove molti fornitori sono situati dalla fine degli anni '90 (a meno che, naturalmente, gli assemblatori non si spostino nella parte occidentale del continente, non senza conseguenze connesse alle prevedibili proteste dei lavoratori). Assai rilevanti sono, infatti, i rischi legati alla qualità dei lavori verdi in ragione del pericolo, in parte già concretizzatosi, di insidiosi fenomeni di *dumping* sociale e, per i Paesi in via di sviluppo, di un incremento di diseguaglianze sociali già oggi profonde e radicate¹⁹.

In questo nuovo contesto ha trovato, inoltre, terreno fertile il dibattito dottrinale (soprattutto sociologico) e politico, sugli impatti che la c.d. *green economy*²⁰ avrà

¹⁸ Sul punto, già nel 2007, il sindacato europeo, ETUC, ISTAS, SDA, SYNDEX, WUPPERTAL INSTITUTE, *Climate Change and employment. Impact on employment in the European Union of climate change and CO₂ emission reduction measures by 2030*, lamentava la possibilità che l'insorgenza di costi legati alla transizione verso la *green economy* potesse rappresentare un incentivo alla delocalizzazione per le imprese esposte alla concorrenza internazionale con effetti negativi sui livelli occupazionali e sulla qualità del lavoro, in www.adapt.it, indice A-Z, voce *Green jobs*.

¹⁹ UNEP, ILO, IOE, ITUC, *Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world*, 2008.

²⁰ Rispetto al concetto di "*green economy*", M. ALBERIO e D. ARCIDIACONO, *Lavori verdi? Pratiche e profili professionali nella transizione ecologica* in *Meridiana*, n. 98, 2020, rappresentano quanto segue: "la *green economy* è un discorso sulla transizione ecologica come transizione dell'economia, in cui gli attori principali sono le istituzioni pubbliche, i *policy makers*, le imprese che mirano a invertire le tendenze negative contemporanee associate alla degradazione ambientale e alla scarsità delle risorse a livello nazionale, classificando le industrie dannose come economicamente inefficienti. La *green economy* tende quindi a promuovere un'economia ecologica, favorendo e incentivando specifiche attività economiche più «sostenibili» e mira comunque in ultima istanza alla crescita del prodotto interno lordo, che continua a rappresentare il più grande interesse per i responsabili politici. A titolo di esempio (...) per quanto riguarda l'Italia, la rete promossa da Assolombarda, ad esempio, ha l'obiettivo di stimolare nuove alleanze

sul mercato del lavoro, sui sistemi produttivi e sui modelli organizzativi oggi prevalenti. Tale dibattito sui numeri del lavoro verde del prossimo futuro fuoriesce dalla portata di questo elaborato, ma preme sottolineare, invece, come al momento non vi sia una definizione condivisa di “lavori verdi”, circostanza che rischia di sfumarne i contorni, di rendere il concetto ampio, dinamico e controverso fino all’estrema possibilità di ricomprendere in tale espressione qualunque settore produttivo o profilo professionale che, anche in minima parte, si caratterizzi per competenze e approcci coerenti con la filosofia “green”²¹. Tale incertezza definitoria, naturalmente, rende meno semplice stabilire in modo preciso, tanto in termini quantitativi che qualitativi, gli effetti occupazionali dell’economia verde.

Il perimetro del presente elaborato conferma invece che, di fronte alla tendenza dell’Unione Europea di definire obiettivi ambiziosi²² idonei a contrastare le cause e gli effetti del cambiamento climatico e della crisi ambientale, implicanti non marginali stravolgimenti degli assetti produttivi delle imprese e dell’approvvigionamento energetico di ogni Stato membro, si avverte l’importanza e l’attualità di un’indagine scientifica volta ad analizzare, in chiave giuridica e di relazioni industriali, come e perché i complessi processi di efficientamento energetico possano rappresentare non più soltanto un obiettivo di sostenibilità ambientale ed economica, ma altresì una concreta opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo occupazionale del territorio.

Da un lato, sotto il profilo della regolazione, una parte della dottrina ritiene che sia probabilmente prematura (per il rischio di una dilatazione incontrollata del debito di sicurezza a carico del datore di lavoro), anche se interessante, la proposta di rileggere l’obbligo di sicurezza *ex art.* 2087 (e la normativa del d.lgs. n. 81/2008) in chiave di sostenibilità ambientale, sì da includere in esso tutti i profili relativi alla prevenzione di disastri e incidenti maggiori che possono avere

tra le imprese che offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale ed energetica. L’applicazione è quindi molto concreta e si inserisce direttamente nell’ambito dello sviluppo economico e dei servizi alle imprese per la transizione verso un’economia verde.

Il secondo discorso sulle trasformazioni a basse emissioni di carbonio è basato su specifiche strategie a livello locale, che dipendono, ad esempio, da accordi territoriali tra le amministrazioni pubbliche locali e le aziende di un dato territorio. Questo discorso considera dunque, ad una scala più ridotta, le conseguenze dei cambiamenti climatici sui comuni e sulle città, fornendo alle amministrazioni strumenti per monitorare le imprese che su uno specifico territorio sono la principale causa di inquinamento e di degrado ambientale. Secondo questa visione, adottare pratiche a bassa emissione faciliterebbe la transizione verso città più resilienti, in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. Ad esempio, già durante l’*Earth Summit* tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro, città e governi locali si sono accordati per adottare pratiche *green* sul piano della regolamentazione e della fornitura di servizi, dallo smaltimento di rifiuti, ai trasporti, all’urbanistica ecc”».

²¹ L. RUSTICO e M.TIRABOSCHI, *Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, n. 4, 2010, p. 937-938; J. SPIERINGS, *Green collar work: The Potential in Australia*, discorso presentato durante il Dusseldorf Skills Forum, aprile 2008.

²² Basti pensare al cd. “Pacchetto Clima-Energia 20 20 20”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, entrata in vigore nel giugno 2009 e valida dal gennaio 2013 fino al 2020 ed altresì alla Direttiva 2018/844/UE del maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

un impatto sulle comunità e sull'ambiente esterno²³. Dall'altro, in un'ottica di relazioni industriali, dinanzi all'imperativo di una transizione verde, sembra necessario individuare gli attori protagonisti del processo di transizione da modelli produttivi tradizionalmente basati sullo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali a una società fondata sulla sostenibilità economica e sociale.

Tuttavia, si registra un certo ritardo nelle risposte fornite dalle istituzioni: fatta eccezione per alcuni rari esempi, infatti, le legislazioni nazionali e internazionali sembrano prendere in considerazione di volta in volta sempre e solo uno dei due corni del problema, la sostenibilità ambientale o il lavoro, senza affrontare le ripercussioni che ogni intervento sull'uno potrebbe collateralmente determinare sull'altro. Mancano, insomma, politiche indirizzate in modo simultaneo ed efficace tanto alle tematiche ambientali quanto a quelle, strettamente connesse alle prime, occupazionali²⁴. Inoltre, l'esperienza sembrerebbe aver dimostrato, almeno fino ad oggi, una certa inadeguatezza degli strumenti tradizionalmente utilizzati dalla politica ambientale (come, ad esempio, norme di comando e di controllo o finalizzate all'incentivazione di comportamenti virtuosi) se non contestualmente accompagnati e guidati da soggetti che ne assicurino l'efficacia²⁵. Al di là di alcune interessanti e prospettive proposte²⁶, dunque, il dibattito dottrinale sul tema è più che mai acceso e in continuo divenire.

In particolare, l'attenzione di alcuni si concentra sul ruolo che il dialogo sociale possa giocare all'interno delle trasformazioni in atto. Considerata la loro natura di intermediari e di portatori di interessi diffusi, i sindacati possono rappresentare il *trait d'union* tra interessi economici, tutela dell'occupazione e del lavoro "decente".

In questo senso, dunque, la presente ricerca si interroga in particolare sui nessi di sistema tra le tre dimensioni della sostenibilità – quella sociale, quella economica e quella ambientale – nel tentativo di analizzare criticamente gli istituti giuridici in grado di promuovere, o all'opposto di frenare, lo sviluppo sostenibile del sistema socio-economico nel suo complesso ed altresì, considerate le spinte internazionali e nazionali verso modelli di produzione e di consumo dell'energia a basso impatto ambientale, l'analisi si pone l'obiettivo di analizzare, nella peculiare prospettiva del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, le implicazioni reciproche tra le politiche del lavoro e le politiche per lo sviluppo sostenibile territoriale.

²³ B. CARUSO, R. DEL PUNTA e T. TREU, *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT*, 20 maggio 2020.

²⁴ ILO, *Employment working paper n. 227. Mainstreaming green job issues into national employment policies and implementation plans: a review*, cit., p. 38.

²⁵ E. BATTAGLINI, *Ambiente e società nella tarda modernizzazione: le sfide per il sindacato*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale*, 2/2010, p. 130.

²⁶ Sul tema, ad esempio, l'UNFCCC individua 5 passaggi fondamentali e che dovrebbero essere seguiti nella strutturazione delle misure intraprese a livello nazionale con l'obiettivo di perseguire la riduzione delle emissioni, l'efficientamento energetico e lo sviluppo di fonti di energia sostenibile. Esse ricomprendono il coinvolgimento, dalla fase preliminare a quella esecutiva, degli organi competenti in materia di politiche sociali, lavoro, economia e finanza, oltre che delle autorità a livello regionale per indirizzare e implementare in modo corretto i cambiamenti, tenendo conto anche delle particolarità del tessuto economico locale. UNFCCC, *Just transition of the workforce, and the creation of decent work and quality jobs*, 2016, Bonn.

Del resto, recente e autorevole dottrina sottolinea che «si diffonde sempre di più, e il diritto del lavoro dovrebbe tenerne conto, la convinzione della necessità di un approccio integrato alle tre sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Questo non per sostenere irenicamente che tale integrazione sia facile, o realizzabile in tempi brevi, né per occultare, in particolare, l'esistenza di conflitti potenzialmente tragici tra ragioni della salute e ragioni dell'economia, come nell'attuale pandemia, e tra tutela dell'impresa e dell'occupazione e tematiche ambientali, come nella situazione dell'ex-Ilva di Taranto; bensì per ribadire come la prospettiva di medio e lungo periodo non possa che essere quella di pensare insieme e provare a comporre queste tre grandi istanze, che tutte, tra l'altro, hanno un contenuto di socialità»²⁷.

La necessità di transitare verso modelli di produzione e di consumo improntati sull'efficientamento e sulla logica del risparmio energetico, stimola la ricerca di modalità attraverso cui le relazioni industriali e di lavoro possano essere ripensate, non solo nell'ottica di un bilanciamento ottimale tra sostenibilità economica e sociale, ma anche con finalità di promozione di politiche improntate sulla sostenibilità ambientale del territorio e delle aziende.

Scendendo nel cuore della tematica trattata, si consideri che nell'analisi della disciplina in materia di Comunità Energetiche e di *Oil Free Zone* (v. *infra*) occorre confrontarsi con l'assenza di previsioni normative di impianto strettamente giuslavoristico capaci di intercettare l'impatto dei processi di decarbonizzazione sul fattore lavoro, la necessità di affrontare la transizione verso un'economia sostenibile investendo sulla formazione di emergenti figure professionali nonché di redigere, parallelamente al bilancio energetico, un sistema di monitoraggio della dotazione di capitale umano capace di attenzionare le conoscenze e le competenze *green* che la transizione verso un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia potrebbe sviluppare.

Nel silenzio del legislatore, si potrebbe, pertanto, ipotizzare che lo strumento eletto per affrontare, in una prospettiva di lungo periodo, i cambiamenti del mondo del lavoro determinati dalla transizione verso modelli di produzione e di consumo sostenibili non possa che essere rappresentato dal dialogo sociale.

Eppure, già nel febbraio 2015, la Commissione Europea in una comunicazione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti, delineando una strategia quadro per una Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, affermava che: “Una transizione a un'economia a basse emissioni di CO₂ basata sull'innovazione offre grandi opportunità per la crescita e l'occupazione. Emergeranno nuovi settori di attività, nuovi modelli aziendali e nuovi profili professionali”, e che “un'efficace strategia industriale in tal senso permetterà all'industria dell'UE di trarre vantaggio dal suo ruolo di precursore, sia a livello nazionale che sui mercati tecnologici internazionali, con ripercussioni positive sulla competitività e l'occupazione” ed altresì che “I cambiamenti attesi richiederanno anche l'adeguamento di alcuni settori, modelli economici o profili professionali. Occorrerà istituire percorsi di formazione professionale e o di altro tipo per profili

²⁷ B. CARUSO, R. DEL PUNTA e T. TREU, *op. cit.*, 2020, p. 15.

professionali nuovi o modificati corrispondenti alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze. Una transizione energetica giusta ed equa richiederà pertanto la riqualificazione o il perfezionamento professionale dei lavoratori in alcuni settori e, ove necessario, misure sociali al livello appropriato. Al riguardo, saranno fondamentali le conoscenze e l'esperienza di prima mano delle parti sociali. La Commissione terrà informate le parti sociali e le inviterà ad includere la transizione energetica nel loro dialogo sociale a livello europeo²⁸”.

L'interconnessione stringente tra la sostenibilità ambientale, economica e sociale, inoltre, è stata ribadita all'unisono anche da CGIL, CISL e UIL in risposta alla crisi sanitaria, economica e sociale, aggravata dalla pandemia da Covid-19: un'idea che è confluita nella piattaforma unitaria delle tre confederazioni²⁹, siglata il 18 dicembre 2020.

Volta a completare il precedente documento unitario³⁰ del settembre 2019, la piattaforma unitaria del 2020 stimola il pensiero critico in merito alla necessità di innescare un radicale cambiamento dell'attuale modello di sviluppo, adottando la prospettiva della giusta transizione, così come declinata nel preambolo dell'accordo di Parigi del 2015 e nella dichiarazione della Slesia alla Conferenza di Katowice sul clima del 2018, sul presupposto che il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio genera implicazioni positive per la politica industriale.

Guardando al futuro i sindacati ritengono che il vincolo imposto dagli obiettivi prefissati per il 2050 ed il piano di investimenti “*Green Deal*”, lascino presupporre una maggiore attenzione della *leadership* europea verso lo sviluppo sostenibile. Prospettiva, questa, confermata almeno da due considerazioni di *policy*: da un lato, il recente accordo comunitario impone il taglio del 55% delle emissioni inquinanti entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità climatica per il nostro continente entro il 2050, dall'altro, le nuove politiche europee per l'assegnazione delle risorse del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021 – 2027 e del *Next Generation EU* (NGEU), impongono allo Stato di delineare ambiti prioritari su cui investire per garantire al Paese una ripresa solida nel tempo, migliori condizioni di vita e di salute, un effetto moltiplicativo sugli investimenti privati e un'occupazione stabile e di qualità.

Del resto, per avere accesso alle risorse del *Next Generation EU*, che destina all'Italia 127 mld di euro, sotto forma di prestiti, e 81,4 in forma di sussidi, gli Stati dovranno presentare un Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza-PNRR funzionale al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici, previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), specificando, inoltre,

²⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli investimenti, Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici, COM(2015)080 final, Bruxelles, 25.02.2015, pag. 19.

²⁹ Piattaforma Unitaria CGIL, CISL e UIL, *Una Giusta Transizione per il lavoro, il benessere della persona, la giustizia sociale e la salvaguardia del pianeta. Per una transizione verde dell'economia*, 18 dicembre 2020.

³⁰ Piattaforma Unitaria CGIL, CISL e UIL, *Per un modello di sviluppo sostenibile*, settembre 2019.

l'ambito di applicazione, la tempistica e l'impatto previsto delle misure sulla riduzione delle emissioni di gas serra o sull'adattamento ai cambiamenti climatici. L'azione per il clima dovrà essere integrata in tutte le politiche e i programmi finanziati nell'ambito del QFP e del NGEU, per i quali almeno il 30% dell'importo totale di spesa dovrà essere dedicato all'azione per il clima, con obiettivi in linea non soltanto con i nuovi *target* di riduzione delle emissioni al 2030 e di neutralità climatica al 2050, ma altresì coerenti con l'Accordo sul Clima di Parigi e con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, compreso il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

In quest'ottica, dunque, nella recente Piattaforma Unitaria, CGIL, CISL, UIL rivendicano l'apertura di un tavolo con il Governo sui piani per l'uscita dalla crisi in corso, a partire dalla definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e, in generale, sull'utilizzo di tutte le risorse europee, sulla definizione delle politiche fiscali e degli incentivi, nonché per i Piani e le misure promosse nell'ottica della *Just Transition*.

Le tre organizzazioni sindacali chiedono al Governo non soltanto un'applicazione puntuale delle disposizioni europee, ma ribadiscono altresì la necessità di dare priorità agli investimenti nella transizione ecologica, nell'azione per il clima e nella tutela dell'ambiente in funzione di ambiziosi obiettivi occupazionali.

I sindacati ritengono, difatti, che la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile rappresenti la strada maestra per il raggiungimento di *standard* occupazionali elevati. Secondo le tre organizzazioni sindacali, gli obiettivi europei per la transizione verde e digitale e la resilienza economica e sociale, costringeranno gli Stati a predisporre misure *ad hoc* sia di politica attiva che passiva, per definire l'attivazione di nuovi posti di lavoro alternativi a quelli persi, nonché strumenti di sostegno al reddito, percorsi di formazione, riqualificazione professionale e ricollocazione dei lavoratori. Inoltre, la logica della *green economy*, attraversando diversi settori dell'economia italiana, richiederà nuove figure professionali e nuove competenze.

Ciò considerato, il coinvolgimento dei sindacati nell'individuazione di obiettivi, *policy* e strumenti di azione rappresenterebbe un presupposto logico per l'elaborazione di piani per la creazione di nuovi posti di lavoro nonché per la riconversione, mediante percorsi di formazione permanente e di riqualificazione professionale, delle competenze verdi e digitali, con effetti positivi sulla competitività delle aziende e sulla qualità e dignità del lavoro.

Ad avviso di CGIL, CISL e UIL, questi obiettivi presuppongono l'elaborazione di un Piano nazionale per la Transizione Giusta, per la trasformazione del modello economico e produttivo, capace di coordinare su tutto il territorio nazionale le misure adottate in risposta alle crisi che si apriranno in conseguenza del *phase out* dal carbone e della riconversione verde di tutti i settori economici. Serve, difatti, sostengono le organizzazioni sindacali, una *governance* unica, che risponda e coordini i progetti, che garantisca il rispetto delle priorità e dei tempi richiesti dall'Europa, superando le lentezze, le frammentazioni e le sovrapposizioni tra livelli istituzionali che troppo spesso hanno penalizzato il Paese nell'accesso alle risorse europee.

È essenziale che sia, inoltre, garantito un processo partecipativo e contrattuale, con un ampio coinvolgimento delle Parti Sociali nella fase di definizione delle priorità e dei progetti nonché nella fase di monitoraggio e valutazione degli stessi. La transizione verso un'economia decarbonizzata offre, dunque, interessanti opportunità di sviluppo sostenibile. Già il documento unitario citato sopra di CGIL, CISL e UIL del 2019, Per un modello di sviluppo sostenibile, sottolineava che la carenza di una strategia industriale capace di fornire sostegno e impulso verso la transizione equa, metterà a rischio la buona riuscita del processo nazionale per una occupazione piena. Costatazione, questa, riconfermata nel 2020 anche a seguito di stravolgimenti in termini economici e sociali dettati dalla pandemia, che rischia di innalzare il rischio di una transizione iniqua: servono, dunque, a livello nazionale e internazionale, una serie di azioni ambiziose e impegnative non soltanto concordate tra i governi, ma altresì condivise con le Parti Sociali.

I Piani integrati per l'Energia e Clima dei singoli Stati membri dovranno, in questa prospettiva, garantire che l'UE sia posizionata sul giusto binario per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici per il 2030 e le zero emissioni nette entro il 2050, traducendo i principi della giusta transizione in azioni concrete che, seriamente monitorate dalla Commissione Europea, garantiscano, da un lato, l'attivazione di processi partecipativi e, dall'altro, che nessuno sia lasciato indietro sulla strada di quegli stessi obiettivi.

Sebbene la piattaforma unitaria non prefiguri concrete indicazioni di *policy* per le relazioni industriali, le organizzazioni sindacali guardano alla contrattazione come ad uno strumento prioritario per rivendicare un cambiamento radicale del modello di sviluppo verso una società equa, rispettosa dei limiti del pianeta e dei diritti umani e del lavoro, che affronti con la dovuta urgenza l'emergenza climatica, la riconversione ecologica del sistema produttivo mirando alla piena occupazione.

Il passaggio dalla "produttività del lavoro" alla "produttività delle risorse", l'elaborazione dei nuovi modelli organizzativi imposti dall'economia circolare e dalla digitalizzazione, il ripensamento delle politiche di *welfare* nell'ottica della sostenibilità e la *governance* delle competenze e delle professionalità nei nuovi mercati del lavoro della *green economy* potrebbero rappresentare gli obiettivi di *policy* per dare concretezza alla visione contenuta nella piattaforma che, auspicabilmente, dovrebbe essere discussa e condivisa anche dalle associazioni datoriali.

Ciò considerato, si riconferma l'attualità di un'indagine scientifica che analizzi l'impatto, nella prospettiva delle relazioni industriali e di lavoro, del mutamento del sistema di produzione e di consumo dell'energia, determinato dagli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e dalla realizzazione.

Come suggerito dalla Piattaforma Unitaria del 2020 siglata dalle tre sigle sindacali, la contrattazione collettiva sembra rappresentarsi quale sede idonea per il monitoraggio dell'impatto concreto della transizione verso una economia sostenibile sulla potenzialità occupazionali del territorio osservato nonché il luogo idoneo per studiare nuovi percorsi di riqualificazione in senso "green" dei profili professionali.

È possibile ipotizzare, ad esempio, che la tradizione delle relazioni industriali del territorio oggetto di osservazione, il Pinerolese, possa incidere sulla capacità delle imprese e delle istituzioni locali di costruire percorsi di sostenibilità, che tengano insieme la variabile energetica con quella economico-sociale. In particolare, si potrebbe ipotizzare che un clima di relazioni industriali più collaborativo favorisca tali processi integrativi, mentre un clima di relazioni industriali più conflittuale li ostacoli.

Dall'altro lato, sebbene sul piano internazionale, le linee guida 2015 dell'OIL evidenzino l'indispensabilità del dialogo sociale ad ogni livello e del coinvolgimento proattivo dei sindacati nell'elaborazione di percorsi per uno sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo, poiché basato sull'uguaglianza e sul lavoro dignitoso, occorre interrogarci sulla potenzialità delle Parti Sociali di territorio di pianificare ed attenuare l'impatto potenziale della transizione verso la realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità, affrontando almeno tre sfide principali:

- analizzare gli effetti distributivi di politiche climatiche ben strutturate, capaci di promuovere maggiore tutela sociale, sicurezza alimentare, opportunità di lavoro dignitoso e contribuire a creare nuova ricchezza;

- facilitare la transizione verso un lavoro *green* con appositi piani di assunzione e di formazione dei lavoratori che utilizzino strumenti come l'apprendistato e i tirocini per garantire il trasferimento di competenze e il *turnover* generazionale, incoraggiando la mobilità occupazionale e la flessibilità aziendale;

- adottare pianificazioni locali dei costi della trasformazione, capaci di tracciare gli eventuali finanziamenti europei ed elaborare le strategie concrete per l'eliminazione graduale del carbone dalle proprie economie, investendo sull'innovazione ed adeguandosi a uno scenario mondiale in rapida evoluzione.

In secondo luogo, è possibile ipotizzare che l'interrelazione tra la cornice normativa, le politiche ambientali e le relazioni industriali sia potenzialmente in grado di stimolare innovazione ed investimenti in tecniche di produzione più efficienti, con effetto positivi sull'occupazione. Ci si propone, dunque, di indagare se e a quali condizioni un proficuo dialogo con le Parti Sociali sia idoneo a consentire al territorio Pinerolese e alla Comunità Energetica in via di costituzione, in quanto forma aggregativa sperimentale tra Comuni, aziende e privati, di tracciare il fine della sostenibilità ambientale, ponendo altresì le basi per una transizione equa e socialmente inclusiva verso un'economia totalmente decarbonizzata. Una dimensione dinamica e collaborativa, dunque, che sia capace, da un lato, di soddisfare le esigenze delle imprese e di consentire l'attrazione, la crescita ed il trattenimento delle attività innovative e del capitale umano che esse incorporano e, dall'altro, di produrre ricadute sul sistema territoriale complessivo, di cui possano beneficiare tutti i soggetti che vi operano. Così intesa, la sostenibilità nella sua finalità non soltanto ambientale, ma anche sociale ed economica, potrebbe incardinare il progetto inerente alla Comunità Energetica del Pinerolese nei binari definiti dall'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, che affianca alla tutela ambientale due nuovi pilastri fondamentali,

l'inclusione sociale e lo sviluppo economico e sostenibile delle imprese, ed altresì all'interno dei confini definiti dall'attuazione a livello nazionale della stessa Agenda, che definendo le linee direttrici, coniuga 3 fattori:

- prosperità (affermazione di modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità);
- persone (promozione di salute e benessere al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano);
- *partnership* (capacità di intervenire nelle varie aree mediante integrazione tra realtà dotate di propria autonomia).

2.1. Gli spazi di azione della contrattazione collettiva

I sindacati hanno storicamente contribuito a edificare e a radicare nel sistema economico il paradigma noto come “*Treadmill of Production*”. Si tratta di una teoria elaborata dal sociologo ambientale Allan Schnaiberg che, all'inizio degli anni Ottanta³¹ sosteneva che il rapido sviluppo economico e la crescita senza freni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, basati sull'illusione prettamente capitalistica di una crescita illimitata, avessero avuto come conseguenza l'abuso delle risorse naturali necessarie alla produzione di beni e servizi. I sindacati, animati dalla volontà di incrementare le ricchezze da distribuire dal capitale al lavoro, hanno, sul finire degli anni '60, per abbracciare il mantra capitalistico della crescita, disinteressandosi delle implicazioni per l'ambiente connesse all'aumento della produzione industriale³².

Lo sviluppo era giudicato il solo garante della stabilità sociale, specialmente per l'Italia che usciva dal secondo conflitto mondiale fortemente impoverita. Le aziende, le istituzioni e i sindacati erano concordi nel ritenere che non fosse opportuno porre dei freni allo sviluppo e alla produzione industriale al fine di non rallentare la ripresa³³.

Il paradigma dello “sviluppo a ogni costo” che ha dominato quello che viene comunemente indicato come “il miracolo italiano” era considerato un'opportunità di sfuggire alle condizioni rurali e dalla povertà materiale³⁴ ed è proprio in quegli anni che, sulla spinta di tale assunto, alcune delle iniziative industriali che avrebbero devastato irreparabilmente ampie zone del territorio nazionale trovarono ampio consenso da parte della politica, dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Le conseguenze ambientali di modelli produttivi votati allo sfruttamento intensivo delle risorse naturali finirono, dunque, in secondo piano, sia perché considerate, come sottolineato “un sacrificio minimale che valeva la pena pagare

³¹ A. SCHNAIBERG, *The environment: from surplus to scarcity*, Oxford University Press, New York, 1980.

³² P. TOMASSETTI, *From Treadmill of Production to Just Transition and Beyond*, in *European Journal of Industrial Relations*, 2020, n. 4.

³³ F. PAOLINI, *Industria diffusa e inquinamento nell'area fiorentino-pratese, 1946-2001*, in S. ADORNO, S. NERI SERNERI (a cura di), *Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 172.

³⁴ C. FALASCA in *Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità*, Ediesse, 2006, p. 39.

sull'altare dell'industrializzazione"³⁵, sia in quanto gli sforzi e le lotte sindacali si concentravano sulla tutela dei diritti sociali dei lavoratori, messi in serio pericolo dall'urbanizzazione delle città e dalla conseguente enorme disponibilità per le imprese di manodopera a basso costo.

L'atteggiamento fin qui descritto, in realtà, non si limita ai soli decenni immediatamente successivi al dopoguerra, ma si è protratto, in modo più o meno continuativo, quasi fino all'inizio del nuovo millennio. Il primo rapporto della Fondazione di Dublino su relazioni industriali e ambiente³⁶ rilevava ancora come l'area del consenso tra le parti sociali sulle questioni ambientali fosse relativamente ristretta e come protezione e attenzione all'ambiente non fossero una priorità, né per le imprese né, tantomeno, per i sindacati.

Anzi, anche quando le normative in materia di salute e sicurezza dell'ambiente esterno all'impresa iniziarono ad acquistare un peso significativo sulle politiche aziendali, le *policy* in materia ambientale rimasero una prerogativa prettamente manageriale senza che fosse previsto in alcun modo il coinvolgimento delle associazioni sindacali, se non informalmente.

Una concezione, quella fin qui descritta, basata sull'assunto dell'esistenza di un vero e proprio "*trade-off*" tra lavoro e ambiente, in cui la tutela del primo sarebbe incompatibile e alternativa alla tutela del secondo. Una logica che trovava origine nel sistema occupazionale tipico dell'impresa fordista, caratterizzata per un elevato grado di standardizzazione delle dimensioni cardine del rapporto di lavoro: il contratto, il luogo e l'orario. Il lavoro è concepito quasi esclusivamente come a tempo pieno e "per tutta la vita" in una visione funzionale tanto all'impresa quanto agli stessi lavoratori, vittime inconsapevoli della stessa logica economica³⁷. In questo contesto, non c'era spazio né considerazione per il tempo libero e, in generale, per ciò che non produce valore, come l'ambiente, che acquista valore solo e soltanto se inteso, anch'esso, come ambiente di lavoro.

Inoltre, la teoria economica classica postula che non sia possibile risparmiare su tutti e tre gli elementi necessari alla produzione: risorse naturali, capitale (macchinari e tecnologie) e risorse umane", di conseguenza "la scelta allocativa degli investimenti in capitale tecnologico, ricerca e sviluppo, implica sovente un *trade-off* tra lavoro e risorse materiali (naturali ed energetiche)"³⁸. Non deve stupire, allora che molteplici siano state, sotto il profilo del rapporto tra lavoro e ambiente, le contraddizioni sul piano della politica sindacale e delle relazioni industriali.

Sebbene la dottrina³⁹ riconosca come sia stato indubbiamente intrapreso, a partire dagli anni '60, un percorso virtuoso (anche se caratterizzato da un andamento spesso sinusoidale e controverso) da parte delle organizzazioni sindacali italiane verso l'appropriazione delle tematiche ambientali, è altrettanto necessario sottolineare che, a differenza delle esperienze d'oltreoceano, le peculiarità della

³⁵ L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1976, p. 42.

³⁶ Eurofond, *Industrial relations and environment*, in E.C., 1992.

³⁷ E. . BATTAGLINI, *op.cit.*, 2010, pp. 125-126.

³⁸ P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, 2018, p. 37.

³⁹ P. TOMASSETTI, *Statuto dei lavoratori e questione ambientale: dall'autunno caldo ai c.d. global climate strikes*, in *Riv. Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2020, n. 1.

storia sindacale italiana (che trae le proprie origini da movimenti sociali) hanno contribuito a mitigare la vocazione propria dei sindacati prettamente industriali. Vi sono ancora diversi esempi di come, specialmente nelle aree maggiormente depresse, lavoro e ambiente finiscano, indirettamente, per essere considerati come beni alternativamente tutelabili e in cui la leva occupazionale finisca inevitabilmente per avere la meglio⁴⁰.

La sfida ambientale, intesa come ricerca della sinergia tra ambiente e lavoro, spesso concepiti come interessi contrapposti, entra così a pieno titolo nella lista dei temi caldi del lavoro.

La dottrina⁴¹ non manca di osservare quanto invece sia importante riservare alla contrattazione collettiva uno spazio di intervento sulla questione ambientale. In particolare, analizzando le implicazioni tra il diritto del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali con le catastrofi naturali e ambientali, dottrina appena citata sostiene che le parti sociali possono svolgere un ruolo importante in termini di prevenzione e gestione proattiva delle catastrofi naturali e ambientali. Questo argomento si basa sulla consapevolezza dell'importanza di azioni di supporto alle comunità interessate da catastrofi - diritto alla sospensione dal lavoro, sostegno al reddito, sospensione delle imposte, indennità di disoccupazione, servizi di collocamento ecc. - che, tuttavia, dipendono dai sistemi di *welfare* e di relazioni industriali di ciascun paese, dalla programmazione di strategie idonee ad affrontare le catastrofi naturali e ambientali, dalle misure di prevenzione e protezione obbligatorie, dalla promozione dell'informazione e della formazione dei lavoratori su aspetti generali nonché su specifici rischi connessi alla loro attività lavorativa e alle attrezzature di protezione. In secondo luogo, le forme di coinvolgimento delle parti sociali e dei datori di lavoro nella pianificazione e nell'attuazione di prevenzione, mitigazione e iniziative di ricostruzione, sono connesse ad una programmabile riduzione complessiva dei fattori di vulnerabilità economica e sociale e aumento dei livelli di *resilienza* della comunità.

2.1.1. La sfida del dialogo per la transizione verso ambiziosi obiettivi verdi

Sebbene l'urgenza di un approccio di sistema alle problematiche energetiche e ambientali riscuota un consenso diffuso, coagulatosi di recente attorno alle iniziative della Commissione europea sul *Green Deal*, la giusta transizione verso una economia a basso impatto ambientale si presenta come un percorso complesso e tortuoso, che rischia di determinare un divario tra vincitori e vinti relativamente alle diverse professionalità, ai diversi mercati del lavoro, ai

⁴⁰ È il caso, recente e particolarmente controverso dell'ILVA di Taranto, che analizzato efficacemente da P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2020, sottolinea come un esempio di obsolescenza tecnologica e di mancato rispetto degli *standard* ambientali UE si sia trasformato in un conflitto di valori tra occupazione e ambiente” e in cui i sindacati, sebbene abbiano espresso posizioni anche radicali nei confronti del mancato rispetto di quanto promesso dall'impresa relativamente agli investimenti su tecnologie sostenibili, “non hanno mai proposto la chiusura dell'impianto come soluzione al disastro ambientale dell'ILVA: questa soluzione non è mai stata considerata percorribile.

⁴¹ M. TIRABOSCHI, *Preventing and Managing Natural and Environmental Disasters: Employment Protection, Welfare and Industrial Relations Systems*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, September-October 2015.

diversi settori e territori⁴². Da qui l'attenzione dei sindacati di tutta Europa a garantire, accanto ad un corretto impiego dei cospicui fondi stanziati dall'Unione europea, un approccio di relazioni industriali alla gestione di queste problematiche.

Tra i più coinvolti nel processo di transizione energetica, i settori delle costruzioni, dei trasporti e dell'energia, in particolare, saranno chiamati a trasformare radicalmente gli attuali modelli produttivi. Tali cambiamenti comporteranno problemi di adattamento e di riconversione, di mobilità professionale e territoriale, in particolare in quei Paesi che hanno una maggiore dipendenza da fonti energetiche ad alte emissioni di gas a effetto serra, una industria a forte componente energivora (ad es. cemento, alluminio), nella quale una disponibilità energetica a prezzi sostenibili diviene il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti.

Si tratta di una questione che, come da tempo segnalato dalle stesse parti sociali, interessa in modo prioritario l'Italia, che, dal punto di vista della matrice energetica, rischia di dover sostenere dei costi relativi più alti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità imposti a livello internazionale rispetto ai principali *competitor*, sia a causa di un sistema di approvvigionamento fortemente orientato ai soli combustibili fossili, sia a causa della sempre più elevata dipendenza dall'estero, con il rischio di un forte impatto sul gap competitivo⁴³.

In coerenza con il programma dell'ILO sulla c.d. *Just Transition*, la questione ambientale ha assunto un rilievo importante nel sistema italiano di relazioni industriali, in termini strettamente regolativi, per il tramite della contrattazione di ambito interconfederale, settoriale, territoriale e aziendale.

Dall'osservazione della contrattazione collettiva, si riscontra un'ampia gamma di strumenti conflittuali e non, che testimoniano un rinnovato impegno di partecipazione a un processo di più ampia riforma verso una società più giusta, solidale e sostenibile. Sui temi connessi con la salvaguardia dell'ambiente e con la valorizzazione e *resilienza* del territorio, l'esperienza del diritto vivente contrattuale ha mostrato la possibilità di raggiungere significativi risultati, specie in taluni settori produttivi, in relazione alla capacità delle parti di definire obiettivi comuni, strategie congiunte e realizzare azioni coordinate⁴⁴.

⁴² Sul punto, tra i numerosi *report* della Commissione Europea, si veda European Commission, *op.cit.*, gennaio 2019.

⁴³ Avviso comune di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, *Efficienza energetica, opportunità di crescita per il Paese*, 21 dicembre 2011, p. 1.

⁴⁴ Sul punto, *La Contrattazione Collettiva in Italia*, VI Rapporto Adapt, 2019, nella parte dedicata ai rapporti tra contrattazione collettiva e sostenibilità ambientale sottolinea che nell'ambito dei sistemi contrattuali dei settori dove il rischio ambientale è maggiore, la tutela dell'ambiente ha trovato piena cittadinanza nei contratti collettivi aziendali, in conseguenza del rilievo che le problematiche ambientali hanno assunto, di fatto, nelle strategie di azione delle rappresentanze dei lavoratori e nelle loro piattaforme rivendicative. Accanto alle clausole di rendicontazione delle politiche aziendali in materia di ambiente, e alle clausole di stile in cui la direzione di azienda si impegna a garantire elevati *standard* di tutela ambientale in senso lato, si riscontra la presenza di accordi integrativi contenenti previsioni riguardanti corsi di formazione sul tema ambientale dedicati alle rappresentanze sindacali e agli stessi lavoratori, programmi finalizzati alla sensibilizzazione delle risorse umane circa una produzione ecosostenibile, nonché alla riduzione di emissioni, sprechi e rifiuti; costituzione di gruppi di miglioramento continuo ordinati a migliorare le performance aziendali riducendo gli sprechi attraverso la partecipazione di lavoratori e delle rappresentanze sindacali, premi di risultato collegati ad obiettivi di risparmio e di efficienza energetica; piani di mobilità sostenibile nel tragitto casa-lavoro, clausole sociali e ambientali che impegnano l'azienda a selezionare esclusivamente partner commerciali che

Del resto, se dal fronte di prevenzione delle catastrofi ambientali, spostiamo la lente di ingrandimento sui processi di transizione verso sistemi di produzione e di consumo dell'energia *green*, imposti dagli obiettivi europei e pianificati dalla agende politiche, dal punto di vista del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, si possono individuare diversi ostacoli e, quindi, altrettanti spazi di intervento per la contrattazione collettiva, che conserva ancora oggi la storica funzione di bilanciamento di interessi contrapposti.

Un primo limite concernente questo processo di transizione è associato alla velocità con la quale si realizzano i percorsi di innovazione e di accesso al mercato del lavoro *green*. Inoltre, pochi dei posti di lavoro creati vengono effettivamente destinati a chi è maggiormente in difficoltà (giovani, donne, persone meno abbienti, e quanti subiscono gli effetti “occupazionali” del cambiamento climatico), senza considerare le difficoltà derivanti dagli alti livelli di economia informale e di ineguaglianza che non permettono di garantire condizioni di lavoro adeguate in termini di qualità e dignità⁴⁵.

Pertanto, il primo ambito di intervento delle parti sociali attiene la progettazione di percorsi di transizione che tengano conto delle previsioni dell'impatto economico e sociale.

In merito ai diversi impatti che la transizione può provocare sulle singole aree, un'indagine del 2019 della Commissione Europea⁴⁶ sostiene che gli Stati dell'Europa meridionale, dotati di mercati del lavoro segmentati con alti tassi di disoccupazione e scarsa stabilità lavorativa per giovani, donne e lavoratori scarsamente qualificati, con una cultura del dialogo sociale che appare mediamente sviluppata e con una quota di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva che tende ad essere inferiore rispetto ai livelli di copertura degli Stati membri occidentali, saranno maggiormente colpiti dalla transizione energetica.

Di conseguenza, i Paesi dell'Europa meridionale, nel perseguire gli obiettivi in materia ambientale, dovrebbero tener conto del quadro analitico (capitale umano, istituzioni efficaci alla base della produttività e grado di (in)efficienza del mercato del lavoro, stati assistenziali e risultati sociali favorevoli, ostacoli normativi e spese sociali inefficienti), sfruttando i punti di connessione – e di forza- tra le politiche per la tutela ambientale e le politiche economiche e sociali. Risultato che, in rappresentanza di logiche sociali ed economiche diverse, solo le parti sociali possono ottenere.

Inoltre, il lancio di un'azione climatica sempre più ambiziosa coincide con altre grandi tendenze, come l'automazione e la digitalizzazione, che congiuntamente potrebbero avere un impatto importante sulle esigenze delle competenze future. Bisogna, dunque, adottare misure atte ad affrontare la sfida delle nuove competenze, che possano facilitare lo sfruttamento del potenziale occupazionale dell'economia verde e bilanciare l'impatto dell'ecologizzazione sul fattore lavoro. Un secondo ostacolo individuabile nei processi di transizione verso un'economia *green* e socialmente inclusiva viene evidenziato da un *report* della Commissione Europea⁴⁷, secondo il quale la tendenza a muoversi verso un'economia a basse

garantiscano il pieno rispetto delle normative in materia di lavoro e ambiente e che acconsentano ai controlli sul rispetto e adesione ai principi di sostenibilità.

⁴⁵ Secondo J. HAIDÙ, *Il dialogo sociale per le donne nel settore delle energie rinnovabili: nuovi scenari, vecchie questioni*, in *DRI*, 2010, n. 4.

⁴⁶ European Commission, *Employment and Social Developments in Europe: 2019 review highlights that tackling climate change can be a driver for growth and jobs*, 2019.

⁴⁷ European Commission, *op. cit.*, gennaio 2020.

emissioni di CO₂, accelerata dalle ambiziose politiche climatiche, potrebbe essere ostacolata dalla difficoltà di cambiare i modelli organizzativi tradizionalmente legati alla necessità di tutti i dipendenti di trovarsi nello stesso luogo allo stesso tempo. Un problema di questo tipo si prevede per i settori che seguono schemi organizzativi – compresi gli accordi sulla regolamentazione del tempo di lavoro - del primo periodo industriale.

Sul punto, esclusi i servizi basati sulla conoscenza che (come numerose *start-up* tecnologiche) consentono l'utilizzo di telelavoro e *smart working* e le amministrazioni - pubbliche e private- che potenzialmente si adattano a riprogettazioni organizzative plasmate sulla sostenibilità ambientale, rimane un nocciolo duro connesso ai servizi che, richiedendo la presenza nello stesso luogo e tempo di produttori e consumatori, provocano un alto tasso di pendolarismo⁴⁸.

Le politiche di promozione della sostenibilità potrebbero causare anche l'aumento di prezzi al consumo, determinando una pressione per l'innalzamento dei salari ed è possibile, inoltre, che un aumento della domanda di alcune competenze specifiche possa determinare un aumento della retribuzione in alcuni settori, con effetti a catena, attraverso la contrattazione, sugli altri settori⁴⁹.

Ciò considerato, si può sostenere che l'intervento della contrattazione collettiva per l'accelerazione e l'adozione di modelli organizzativi capaci di ridurre fonti indirette di emissioni di CO₂ -come il pendolarismo massiccio e il trasporto- potrebbe infondere una rapida velocizzazione al processo di *greening*, già avviato dalle politiche climatiche.

Si apre, pertanto, un nuovo spazio di azione per la contrattazione collettiva: il dialogo sociale non deve soltanto ricercare le formule di connessione tra i vincoli imposti dall'UE in materia di tutela ambientale e le preoccupazioni economiche degli *stakeholder* dei contesti territoriali con la dimensione sociale della transizione verde, ma altresì stabilire quali siano gli strumenti concreti per la creazione della sinergia ottimale tra i tre volti della sostenibilità. Tra tutti, le procedure e i processi di informazione, consultazione e negoziazione, a livello settoriale e aziendale, potrebbero interagire tra loro al fine di fornire gli strumenti

⁴⁸ Appare doveroso sottolineare, tuttavia, per effetto della pandemia da Sars-Cov-2 e dell'accelerazione delle tecnologie digitali, il lavoro agile sta assumendo una centralità inedita in Italia. L'emergenza epidemiologica sembra, difatti, aver creato una brusca discontinuità epocale, catapultando il mondo del lavoro in un futuro di separazione tra presenza fisica e localizzazione virtuale dell'attività che credevamo lontano. La vicinanza fisica dal luogo di lavoro e dai colleghi è sostituita da una connessione virtuale attraverso la rete di Internet, che permette di restare in relazione (anche di lavoro), senza prossimità e cioè "a distanza". In tal senso M. BROLLO, *Il lavoro agile alla prova della emergenza epidemiologica*, in *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica*, in *Contributo sulla nuova questione sociale*, (a cura di) D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ e F. SEGHEZZI, Vol. I, V. FILÌ (a cura di), *Covid-19 e rapporto di lavoro*, Adapt University Press, 2020, emblematicamente sostiene «nella cornice dell'emergenza epidemiologica, "la forza delle cose" sembra aver creato una brusca discontinuità epocale. Ci ha catapultati in un futuro di separazione tra presenza fisica e localizzazione virtuale dell'attività che credevamo lontano: quello in cui moltissime persone lavorano, nel settore pubblico e in quello privato, al computer/tablet/smartphone, distanti fisicamente dai luoghi di lavoro, da colleghi, fornitori/clienti, studenti, ecc., ma iper-connesse attraverso la rete di Internet.».

In risposta agli obblighi di distanziamento sociale per ragioni di salute pubblica dettati dalla grave emergenza sanitaria, economica e sociale ancora in corso, il lavoro a distanza ha rappresentato una vera e propria necessità, esponendo, tuttavia, il mondo del lavoro a fattori esogeni, che impongono un ripensamento in termini di flessibilizzazione dell'attività lavorativa rispetto alle categorie classiche del luogo e dell'orario di lavoro e che potrebbero rappresentare altresì un fattore favorevole per la sostenibilità ambientale.

⁴⁹ European Commission, *ibidem*, gennaio 2020.

di anticipazione e gestione dei cambiamenti industriali per una transizione “giusta”⁵⁰.

Occorre inoltre sottolineare che, alla luce dei profondi cambiamenti che il complesso di fenomeni legati alla transizione energetica e alla *green economy* comporterà non solo nei modelli produttivi e organizzativi aziendali, ma con riferimento allo svolgimento vero e proprio della prestazione di lavoro, una parte minoritaria della dottrina⁵¹ ritiene che le relazioni industriali siano destinate a perdere definitivamente il loro ruolo storico e a scomparire: già ad inizio anni 2000, analizzando i risultati di una ricerca che aveva coinvolto tre sigle sindacali inglesi e alcuni *manager* aziendali operanti all’interno di cinque diversi settori (aerospaziale, manifatturiero, assicurazione, servizio sanitario nazionale e università), questa dottrina metteva in guardia dal fatto che l’evoluzione progressiva della tecnologia e la sempre maggiore numerosità e importanza di profili professionali altamente qualificati all’interno delle aziende rischiassero di determinare la fine del sindacato.

Tali cambiamenti organizzativi, secondo questa tesi, rafforzano la dimensione individuale del rapporto di lavoro a scapito di quella collettiva: ad esempio, gli autori evidenziavano come nei settori maggiormente interessati dalle evoluzioni tecnologiche, fosse già all’epoca sempre più diffusa la tendenza ad adottare schemi di valutazione del lavoro e determinazione individuale delle paghe esautorando, di fatto, il sindacato dal suo tradizionale ruolo di rappresentante dei lavoratori⁵².

⁵⁰ P. TOMASSETTI, *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in *DRI*, 2015, n. 2.

⁵¹ A. DANFORD, M. RICHARDSON e M. UPCHURCH, *Crisi del sindacato o suo rinnovamento? Le risposte dei sindacati all’individualizzazione delle relazioni sul posto di lavoro*, in *Sociologia del Lavoro*, 2002, n. 86, p. 165-190. Qualche anno dopo, anche G. BAGLIONI, *L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale*, Il Mulino, 2008, affermava che la crisi economica del 2008 avrebbe seriamente messo in discussione il destino e il futuro dell’esperienza sindacale, non essendo immaginabile, a fronte delle profonde contrazioni economiche verificatesi, una forte ripresa generalizzata del movimento sindacale. L’autore parlava di un vero e proprio “accerchiamento” dell’azione e della tutela del sindacato, stretto, da un lato, dai processi della globalizzazione; dall’altro, da un insieme di fattori di natura strutturale, politico – sociale e culturale che avrebbero reso la presenza e l’efficacia delle relazioni industriali tutt’altro che certa negli anni a venire. Tuttavia, a differenza degli autori citati in precedenza, G. BAGLIONI confidava nel fatto che non si potesse parlare di tramonto definitivo dell’esperienza sindacale, per almeno tre ragioni: l’utilità, quantomeno a livello globale, che la tutela sindacale ha rispetto a situazioni di sfruttamento e di sottoccupazione; il forte consolidamento che le organizzazioni sindacali mantenevano in diversi Paesi occidentali e il ruolo che tali associazioni avrebbero potuto rivestire nelle economie emergenti.

⁵² In tale contesto, inoltre, i datori di lavoro, alla ricerca continua di miglioramenti che potessero efficientare la produzione e ridurre i costi, cominciavano a vedere i sindacati “come un ostacolo al cambiamento, piuttosto che come soggetti che possono proporre modelli di cambiamento” (A. DANFORD, M. RICHARDSON e M. UPCHURCH, *ibidem*, 2002, p. 187). Secondo gli autori, la commistione di tali fattori, unitamente ad un approccio scarsamente partecipativo dei rappresentanti dei lavoratori, avrebbe comportato il progressivo “declino nella forza dei sindacati, un declino nel sostegno dei lavoratori per le organizzazioni sindacali ed una carenza di nuovi reclutamenti sui luoghi di lavoro a lunga stabilità, dove i sindacati sono già riconosciuti” determinandone, sul lungo periodo, la fine.

3. La cooperazione tra sindacato e imprese nell'ecosistema territoriale: il nuovo volto dell'azione sindacale

Il processo di transizione ecologica è oggi posto alla base di un nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale⁵³ con una diffusa consapevolezza dei rischi e delle opportunità veicolate dalla transizione ecologica rispetto al funzionamento dei mercati del lavoro e al suo impatto, ancora tutto da determinare negli esiti, sui livelli occupazionali. Ed in effetti gli esiti della transizione ecologica dipendono in gran parte dal ricollocamento dei lavoratori e dallo sviluppo di nuovi mestieri, più che dall'aumento della capacità di produrre e consumare specifici beni e servizi⁵⁴. Del resto, se crescita e convergenza possono sollecitare la creazione di posti di lavoro, lo stato di efficienza dei mercati del lavoro locali rappresenta una "eredità" con cui fare i conti. Non solo. Occorre evidenziare che gli *input* regolatori internazionali ed eurounitari si collocano in un contesto già caratterizzato da un debole coordinamento tra politiche economiche, ambientali e del lavoro: proprio di fronte a tale criticità, e pur nella consapevolezza dalla complessa *governance* che connota tali materie e la relazione tra queste, è ancora più doveroso interrogarsi sulle soluzioni da adottare nel breve e medio termine sul fronte della regolazione dei mercati del lavoro, che deve essere in grado di offrire una risposta adeguata ed immediata all'impatto della transizione ecologica nel sistema economico e sociale.

Se è vero però che la nuova grande trasformazione del lavoro deriva dall'intersecarsi di molteplici processi di cambiamento (tecnologico, economico, demografico, ambientale)⁵⁵, la riflessione sui problemi che interrogano -e interrogheranno nell'immediato futuro- il diritto del lavoro deve svilupparsi anche in direzione di un approfondimento delle sfide connesse alla transizione ecologica, a maggior ragione adesso che la crisi pandemica ha ulteriormente evidenziato la complessa interazione tra sistemi naturali e sistemi sociali e l'urgenza di una svolta radicale in direzione della sostenibilità rispetto a quella che viene definita nei termini di una nuova questione sociale⁵⁶.

Nello specifico, la letteratura giuslavoristica che ha presidiato l'area della sostenibilità ambientale si è occupata prevalentemente, oltre che di indagare il delicato tema del conflitto lavoro/ambiente sulla scia di casi nazionali eclatanti⁵⁷, di approfondire due aree di indagine, quella dell'apparato prevenzionistico in

⁵³ P. M. BOULANGER, *Une gouvernance du changement sociétal: le transition management*, in *La Revue Nouvelle*, numéro 11, novembre 2008, citato da L. CASANO, *non vidi*.

⁵⁴ L. CASANO, *Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, *Call for paper "Flexicurity e mercati transizionali del lavoro: una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?" Nuovi percorsi di studio e ricerca per la (giovane) dottrina giuslavorista*, in corso di pubblicazione.

⁵⁵ P. POCHET, *Numérique et écologie: comment concilier ces deux récits de l'avenir?*, in *L'Économie politique*, 2017, n. 1, pp. 101-112, citato da L. CASANO, *non vidi*.

⁵⁶ D. GAROFALO, M. TIRABOSCHI, V. FILÌ e F. SEGHEZZI, *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2020.

⁵⁷ Tra tutti, P. PASCUCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *I Working Papers di Olympus*, 27-2013, pp. 671-688.

materia di salute e sicurezza dei lavoratori e quella dell'ampliamento del perimetro del diritto delle relazioni industriali in direzione della tutela ambientale e del territorio⁵⁸.

Un recente *Report* dell'ILO⁵⁹ evidenzia come il saldo occupazionale della transizione ecologica possa essere ampiamente positivo, grazie alla espansione di settori quali quello energetico, degli ecosistemi, della economia circolare. Nel nostro Paese, le stime del Sistema Informativo Excelsior per il periodo 2020-2024 fanno emergere sia una crescente domanda di lavoratori con competenze sui temi ambientali, sia un aumento delle imprese che investono in tecnologie e prodotti *green*. La domanda di "competenze verdi" riguarda in maniera trasversale i settori e le professioni, e sembra prefigurare nuovi equilibri territoriali⁶⁰.

In questo contesto diventa strategica la capacità di gestire transizioni occupazionali complesse, soprattutto sul profilo delle competenze richieste ai lavoratori, e di governare gli effetti di questa importante scomposizione e ricomposizione della struttura occupazionale in termini di disuguaglianze. Dottrina già citata⁶¹ sottolinea che le analisi che hanno saputo traghettare il paradigma della *Just Transition* nel dibattito giuslavoristico ne hanno sinora enfatizzato le ricadute sullo sviluppo – nella legislazione e nelle relazioni industriali – di una visione di ambiente di tipo sistemico e integrato tra interesse collettivo e interesse generale alla tutela dell'ambiente.

Alla base della transizione "equa" vi è l'idea che i costi distributivi della transizione possono essere bilanciati non soltanto da una buona riprogettazione e riqualificazione del lavoro ma altresì da nuovi sistemi di determinazione dei salari connessi al lavoro verde⁶² che inevitabilmente passano attraverso il binario della contrattazione collettiva.

⁵⁸ Per una ricostruzione ampia e dettagliata del tema si veda P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018.

⁵⁹ ILO, *World employment and social outlook 2018: Greening with jobs*, 2018.

⁶⁰ Sistema Unioncamere Excelsior, *La competenze green*, 2019.

⁶¹ L. CASANO, *op. cit.*, in corso di pubblicazione.

⁶² M. ALBERIO e D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, 2020, sostengono che la stretta connessione tra ecologia e lavoro è stata esemplificata nel recente concetto di «lavoro verde», al centro degli obiettivi della comunità internazionale dopo Rio+20. La Commissione europea ha definito il fenomeno dei lavori verdi come «tutti i lavori che dipendendo dall'ambiente o sono creati, sostituiti e ridefiniti nella transizione verso un'economia più verde» (European Commission, *Green Jobs and Related Policy Frameworks. An Overview of the European Union [on line]*, 2013).

Il termine lavoro verde propone, pertanto, una visione ottimistica, ancorata alla narrazione di *green economy*. I lavori verdi sarebbero un'opportunità di mercato e un *output* più o meno intenzionale generato dalle politiche ambientali, sviluppando così in un campo assai ampio, dove si inseriscono sia figure professionali inedite, sia il recupero e la valorizzazione di professioni più tradizionali, favorendo comunque forme di *upskilling* su metodi e processi di lavoro già esistenti. La stessa ILO stima in circa 24 milioni i posti di lavoro che saranno creati entro il 2030 da processi orientati all'economia circolare e alla transizione energetica (ILO, *op. cit.*, 2018, p. 53).

Proiezioni simili a quelle dell'ILO sono ricorrenti e confermate anche dal rapporto congiunto Unep/ILO, o fornite dal *Global Green Economy Index*.

Anche i dati forniti dal rapporto *GreenItaly*, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Anpal, sulla base dei microdati Istat sulle forze di lavoro, certificano come i lavori cosiddetti verdi in Italia abbiano già superato la soglia dei 3 milioni e cento unità, rappresentando il 13,4% del totale dell'occupazione complessiva, con un incremento relativo del +3,4% rispetto ad una crescita del +0,5% di tutte le altre figure professionali.

Mentre gli studiosi del diritto sindacale si interrogano sulla capacità della *partnership* tra imprese e sindacato di facilitare, attraverso l'adozione di sistemi premianti collegati al raggiungimento di obiettivi *green*, come l'efficienza e la conservazione energetica, la conversione ecologica degli ambienti di lavoro e dei processi produttivi e di perfezionare i processi di utilizzo di energia, considerati ormai obiettivo principale delle strategie aziendali, il diritto vivente dei contratti regala già i primi frutti. Si pensi all'accordo bilaterale sull'efficienza energetica, sottoscritto nel novembre del 2011 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, esortava le aziende e le rappresentanze dei lavoratori ad includere obiettivi verdi negli schemi retributivi incentivanti.

Non solo. La prassi delle relazioni industriali dimostra la capacità dei sistemi premianti, individuali e collettivi, di governare dal basso i processi d'innovazione e di contribuire in modo proattivo alla transizione verso un'economia verde, rendendola più equa e partecipata e assicurando, al contempo, un impatto positivo sui salari dei lavoratori⁶³.

Emerge, dunque, come la ricerca dei nessi di sistema tra "sostenibilità ambientale" e "sostenibilità del lavoro" sia imprescindibilmente legata alla attuazione di un approccio "partecipativo" delle relazioni industriali che, plasmato sul contesto territoriale di riferimento, facilita l'integrazione delle strategie di tutela dell'ambiente con gli obiettivi di inclusione sociale e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Tra le proposte formulate in dottrina⁶⁴ per il rilancio delle relazioni industriali, anche a fronte dei cambiamenti degli assetti produttivi e del lavoro dettati dagli obiettivi europei per la sostenibilità, spicca senza dubbio quella secondo cui è necessario che gli attori sindacali e i lavoratori stessi abbiano un ruolo attivo e decisionale all'interno dell'organizzazione aziendale: si parla, a tal proposito, di relazioni industriali aziendali "partecipative"⁶⁵.

⁶³ Sul punto, P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2015.

⁶⁴ Cfr., in argomento, P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018.

⁶⁵ Si tratta, in realtà, di una teoria che ciclicamente è stata analizzata e discussa nel dibattito dottrinale sul tema, che ne ha evidenziato i pregi, ma anche le possibili criticità. Innanzitutto, tuttavia, occorre chiarire cosa si intenda per "partecipazione". A tal proposito, la dottrina ne ha individuato diverse tipologie a seconda sia delle modalità con cui si esplica sia delle materie oggetto di confronto. Dal primo punto di vista, è possibile distinguere tra partecipazione "istituzionale" e partecipazione "diretta" (anche se, sul punto, vi è chi, come M. CORTI, *Le esperienze partecipative in altri paesi europei*, in C. ZOLI (a cura di), *Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori nel diritto italiano e comparato*, Giappichelli, 2015, pp. 53-63 utilizza anche i termini "interna" ed "esterna").

A prescindere dalle mere differenze terminologiche, A.M. PONZELLINI e G. DELLA ROCCA, *Continuità e discontinuità nelle esperienze di partecipazione dei lavoratori all'innovazione produttiva. Partecipazione istituzionale e partecipazione diretta*, in *Economia & lavoro*, 2015, n. 3, pp. 55-66 sostengono che mentre con la prima espressione si fa riferimento a tutte quelle esperienze di codeterminazione più tradizionale, in cui l'incentivazione e l'introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro vede coinvolti in egual misura *management* e organizzazioni sindacali attraverso organi espressione di entrambe le parti (è il caso, ad esempio, di quanto accade in Germania e nei Paesi scandinavi da decenni con la presenza all'interno del consiglio di vigilanza di membri nominati in parte dal datore e in parte dal sindacato o, seppur con i limiti che verranno meglio analizzati successivamente, con i comitati paritetici e le commissioni bilaterali in Italia); con la seconda espressione si individuano i processi di partecipazione dei lavoratori non mediati dal sindacato e attraverso i quali si riconosce un'importanza cruciale dei lavoratori e del loro contributo per il successo dell'impresa.

Tuttavia, proprio in materia di sostenibilità ambientale e lavoro è opportuno rilevare, senza pretesa di generalizzazione alcuna, come, rispetto al rapporto tra lavoro e ambiente emerga «una mancata capacità, e forse più spesso [...] una mancata volontà, di affrontare le questioni della produzione e del lavoro nel loro contesto e con una visione temporale di lungo periodo»⁶⁶. Difatti, emblematicamente, dottrina già citata⁶⁷ sostiene che la cultura partecipativa del lavoro fatica ad attecchire nel nostro modello di capitalismo, prima ancora che nel nostro sistema di relazioni industriali, dove i rapporti tra capitale e lavoro stentano a smarcarsi da logiche di contrapposizione e diffidenza reciproca tali da consolidare un paradigma relazionale e soprattutto contrattuale di tipo estrattivo, compromissorio ed emergenziale, anziché integrativo, collaborativo. Il movimento sindacale, soprattutto sulla connessione tra ambiente e lavoro, ha riscontrato le conseguenze di un limite storico della propria funzione sul piano della tutela della salute (e non solo) e questo perché se si guarda al tradizionale approccio attraverso cui la relazione tra ambiente e lavoro è stata studiata dai lavoratori, ci si imbatte in un percorso orientato alla sola analisi delle norme tese ad evitare l'esposizione dei lavoratori ad alcune condizioni insalubri derivanti dal contesto ambientale alterato o degradato in cui il lavoro viene svolto. E ciò in ragione del fatto che la concezione sistemica di ambiente male si attaglia alla realtà del lavoro (di ieri), caratterizzata da una unità di luogo confinata – l'organizzazione aziendale e l'unità produttiva – il cui carattere artificiale rispetto all'ecosistema in cui si inserisce giustificerebbe una tutela differenziata del suo oggetto sul piano del diritto positivo, di cui il contratto di lavoro definisce i contorni e i relativi vincoli solidaristici.

Nel momento in cui, infatti, gli attori delle relazioni industriali superano il *trade-off* tra lavoro e ambiente, si rende necessario ampliare l'orizzonte dell'azione collettiva aggiungendo ai tradizionali interessi individuali del lavoratore (retribuzione, orario di lavoro, ecc.) quelli condivisi, comuni e diffusi del lavoratore-cittadino (ambiente, salute, territorio), rendendo inevitabile l'adozione di un approccio democratico e partecipativo alla vita dell'impresa.

Le parti sociali devono, dunque, guidare la transizione verso un'economia a basso impatto ambientale, non disdegnando anche alleanze e sinergie con le istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione di lavori verdi e allo sviluppo dell'occupazione sostenibile. Posizione condivisa dalla stessa ILO⁶⁸, che sottolinea come le parti sociali abbiano un ruolo chiave nel favorire la Giusta Transizione in quanto la contrattazione collettiva nazionale è tendenzialmente più focalizzata rispetto alle *policies* internazionali.

All'interno di quest'ultima categoria rientrano, ad esempio, molte delle recenti pratiche introdotte nei contesti aziendali per migliorare la produttività individuale e instaurare un collegamento diretto tra risultati del singolo e quelli dell'impresa: gli autori, tra quest'ultimi, elencano “il lavorare in *team*, il coinvolgimento periodico degli operatori in sessioni di informazione sui cicli produttivi, la formazione, la valutazione, i premi collegati ai suggerimenti per il miglioramento continuo” (p. 62).

⁶⁶ B. DE MARCHI, *Per costruire un processo integrato di ricerca e prevenzione a Taranto*, in *Epidemiologia & Prevenzione*, 2012, n. 6, p. 302.

⁶⁷ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018, p. 134 ss.

⁶⁸ ILO, *op. cit.*, 2018.

Il dialogo sociale costituisce lo strumento maggiormente idoneo a indirizzare i cambiamenti in atto in quanto consente, più agevolmente rispetto allo strumento normativo, di istituzionalizzare e disciplinare le azioni ambientali nei luoghi di lavoro. La rinascita delle relazioni industriali richiede un sindacato per il quale l'esigenza di benessere collettivo rappresenti un'istanza generalizzata, riferibile a tutti i cittadini, tanto da far parlare di "diritto all'ambiente salubre", che, in quanto formazione sociale attraverso cui si esprime la personalità dei lavoratori, concorre con le altre istituzioni al pieno sviluppo della persona e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori⁶⁹.

La Giusta Transizione presuppone, dunque, che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori abbandonino la mera dimensione materiale del rapporto di lavoro (tipica della prospettiva antagonista tra lavoro e ambiente), per abbracciare quella, più estesa e democratica, etico-culturale-valoriale: un sindacato che rappresenta il lavoratore in quanto cittadino è in grado di esigere da quest'ultimo "l'adempimento di quei doveri di responsabilità e solidarietà che costituiscono il sostrato di ogni percorso che aspiri ad essere realmente sostenibile"⁷⁰.

Un passo in avanti consente, invece, di approfondire ulteriori connessioni: i cambiamenti delle forme di azione della rappresentanza, consentono al sindacato di estendere la propria azione e di dar vita a quel tessuto connettivo che meglio si presta a rappresentare gli interessi trasversali del lavoratore-cittadino⁷¹ e creano al contempo le condizioni per lo sviluppo di una cittadinanza capace di incidere sulle scelte politiche territoriali. Attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che insistono su un determinato territorio e ne rappresentano, a diverso titolo, le istanze, si creano sinergie e reti territoriali capaci di coinvolgere anche le imprese nella loro nuova veste di attore sociale prima che economico.

Servono, quindi, progetti che, facendo leva sulle diverse forme di partecipazione degli *stakeholder*, delle rappresentanze sindacali, dei lavoratori, delle istituzioni e degli utenti, siano capaci di far vivere gli istituti dei contratti collettivi per ridisegnare concretamente il modello di sviluppo produttivo in linea con le esigenze di sviluppo territoriale, trasformando i prodotti e i servizi, rendendoli più sostenibili, promuovendo la qualità di vita e di lavoro di tutti, riducendo le disuguaglianze e migliorando l'ambiente fisico e sociale.

Uno spunto di riflessione lo fornisce la teoria dell'impresa integrale, definita come "l'impresa che persegue in modo integrato elevate performance economiche e sociali, che agisce concretamente per proteggere e sviluppare l'integrità degli *stakeholder* e dell'ambiente fisico, economico e sociale, che ha condotte eticamente integre"⁷², dando piena attuazione, per il tramite del sistema

⁶⁹ M. FEOLA, *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Giappichelli, 2014, p. 10.

⁷⁰ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018, p. 273.

⁷¹ Come afferma P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018, p. 147, "l'emergere del sindacalismo di territorio come nuova forma di rappresentanza e partecipazione, in conclusione, dovrebbe affermarsi quale dimensione privilegiata per la ricerca del senso del limite nei modelli di produzione e di consumo, per la costruzione di una concezione della solidarietà inclusiva delle possibilità di vita per le generazioni future di lavoratori cittadini, per la promozione di un progetto di sviluppo capace di essere sicuro per le comunità e per l'ambiente naturale che le ospita".

⁷² F. BUTERA e G. DE MICHELIS, *L'Italia che compete. L'Italian Way of Doing Industry*, Franco Angeli, 2011.

di relazioni industriali, al modello d'impresa delineato all'articolo 41 della nostra Costituzione. L'impresa socialmente capace si identificherebbe, dunque, in un modello di impresa che persegue in modo integrato elevate *performance* economiche e sociali e che agisce concretamente per proteggere e sviluppare l'integrità degli *stakeholder* e dell'ambiente fisico, economico e sociale. Questo concetto consente di andare oltre l'idea della impresa responsabile, di quella basata sulla responsabilità sociale dell'impresa⁷³.

Si tratta di imprese che, mediante legame di reciprocità fra il successo economico e il successo sociale, a prescindere dai modi di azione, trascinano i fini economici dei proprietari. L'impresa integrale è, quindi, il risultato di un duplice legame di reciprocità fra impresa e società. Essa è un'istituzione economica che non solo importa dal contesto socioeconomico valori, norme e regole sociali, ma che vi esporta anche valori, conoscenze, cooperazione.

L'impresa integrale fertilizza comunità, sistemi economici territoriali, Pubbliche Amministrazioni, altre imprese e accumula nel tempo un consistente "capitale sociale", assumendosi spontaneamente responsabilità riguardanti l'ambiente, la comunità, la clientela, i membri dell'organizzazione e infine misurando la realizzazione di questi impegni. Il suo *governance system*, la sua organizzazione interna, la sua cultura di impresa, le relazioni stabili con le istituzioni e le organizzazioni del territorio sono trasparenti e corrette: le consentono di coniugare una capacità di generare elevati livelli di produttività, efficienza, redditività e innovazione e di assicurare alti livelli di eticità e sostenibilità ambientale e di qualità della vita dei clienti e dei lavoratori, insieme ad una forte capacità di fertilizzare economicamente e socialmente i territori in cui operano⁷⁴. In altre parole, le dimensioni che progettano dei percorsi di transizione, anche energetica, dovrebbero adottare un approccio di pianificazione strategica nei territori che miri a creare condivisione e consenso su programmi a lungo termine di cambiamento della dimensione territoriale e generi forme di *governance* partecipata⁷⁵.

⁷³ La presenza limitata della tutela ambientale nella contrattazione collettiva - che è vincolante per l'azienda - fa sì che la strada alternativa sia la responsabilità sociale d'impresa (CSR).

L'idea di responsabilità sociale delle imprese si è diffusa notevolmente sia nel mondo accademico che nei media negli ultimi due decenni.

Da un punto di vista contenutistico, sarebbe da intendersi come l'integrazione volontaria da parte delle imprese di interessi sociali e ambientali nelle loro operazioni aziendali e nelle loro relazioni con i loro *stakeholder*.

In breve, da un lato, questo strumento non ha carattere vincolante, quindi è distinto da alcuni aspetti del diritto del lavoro e dalla loro natura vincolante. D'altra parte, e considerando questa incapacità di aumentare gli obblighi aziendali in relazione all'ambiente, ci si aspetta che le imprese si assumano la responsabilità quando si tratta di attuare misure di protezione ambientale.

⁷⁴ F. BUTERA, *L' "impresa integrale" come modello per le imprese italiane eccellenti: la lezione Olivetti*, BollettinoADAPT.it.

⁷⁵ L'aspetto sociale di queste modalità di connessione territoriale emerge in I. BERETTA, *La rete contro la povertà energetica in Lombardia*, in G. OSTI e L. PELLIZZONI (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, che, descrivendo l'esperienza del "Comitato Banco dell'energia Onlus", un ente senza scopo di lucro nato allo scopo di raccogliere ed erogare fondi per i cittadini incapaci di fronteggiare i costi crescenti dei servizi energetici, si interroga in merito ad una possibile esemplificazione di un nuovo modello di *welfare* definito "*secondo welfare*" nel quale, non tanto lo Stato, quanto altri rilevanti attori sociali ed economici del territorio cercano di arginare le ripercussioni negative del

Gli strumenti inclusivi di co-decisione sviluppati dai processi di pianificazione strategica territoriale incoraggiano gli *stakeholder* a posizionare le proprie strategie in una prospettiva di tempo estesa e in un contesto (locale e sovralocale) valutato congiuntamente dagli stessi attori.

3.1. Il sistema complesso di territorio nella prospettiva della *Just Transition*

Il riconoscimento di una stretta connessione tra impresa e comunità spinge le parti sociali a ripensare le relazioni industriali oltre i tradizionali confini del luogo di lavoro, rendendo visibile l'insieme delle relazioni tra produzione, lavoro e ambiente circostante, facendosi espressione della territorialità di una comunità⁷⁶.

Tuttavia, nonostante numerosi *report* sopra-citati e lo stesso *Work Programme* 2019-2021 delle parti sociali europee considerino il dialogo sociale un passaggio imprescindibile per il raggiungimento del giusto equilibrio tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e condizioni di vita e di lavoro più dignitose, è doveroso osservare che il contesto italiano è caratterizzato da un modello di relazione tra capitale e lavoro ancora improntato alla logica del conflitto e della risoluzione di problematiche contingenti, anziché alla logica della cooperazione e della costruzione partecipata e sostenibile del destino dell'impresa e dei territori. I sempre più diffusi fenomeni di interconnessione societaria, i corpi intermedi del territorio -rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cittadinanza e degli enti pubblici- favoriscono l'evoluzione del concetto di luogo di lavoro dalla fabbrica al territorio.

Del resto, in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, l'univocità di rapporto con una singola azienda diventa anacronistica e, di conseguenza, l'obiettivo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro andrebbe a convergere con l'obiettivo di garantire la cura di ogni ecosistema e delle relative risorse (umane e naturali) in cui la prestazione lavorativa viene resa. L'ambiente di lavoro, da questo punto di vista, si disarticola insieme ai luoghi della produzione e della prestazione, ma ritrova unità nell'accezione relazionale dell'idea di territorio (c.d. territorializzazione)⁷⁷.

sistema produttivo esistente. Si tratta in sostanza di un nuovo modello di protezione sociale *multistakeholder* e multilivello, caratterizzato da un *mix* di interventi, finanziati da risorse non pubbliche, forniti da diversi soggetti collegati in rete e con un forte ancoraggio territoriale.

L'iniziativa del Banco energia di A2A "sembra proprio rappresentare un modello di 'secondo *welfare*': la grande *multiutility* locale (A2A) decide di assistere gli utenti in difficoltà mettendosi in rete con una Fondazione bancaria molto radicata sul territorio e con grande esperienza nel tema della gestione della povertà. Questa, a sua volta, per gli aspetti maggiormente operativi, decide di appoggiarsi alle realtà del terzo settore che rappresentano le maggiori conoscitrici del contesto socio-economico in cui operano. A tale modello si è sicuramente arrivati anche in risposta a uno dei maggiori limiti del sistema di *welfare* tradizionale (o 'primo *welfare*'): quello delle sue forti inefficienze. (...) Ed è proprio a fronte di tale parziale fallimento che A2A ha deciso di creare un proprio strumento di supporto alla cittadinanza rappresentato dal Banco dell'energia.

⁷⁶ E. BATTAGLINI, *Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati*, Franco Angeli, 2014.

⁷⁷ E. BATTAGLINI, *ivi*, p. 19, elabora la teoria della cd. territorializzazione, in base alla quale il territorio rappresenta lo spazio fisico e sociale, «rendendo visibile l'insieme delle relazioni tra la collettività e l'ambiente circostante, ossia facendosi espressione della territorialità di una comunità».

Esso viene a configurarsi come luogo in cui operano le persone e le istituzioni di cui l'impresa si avvale per il raggiungimento dei suoi scopi, vale a dire il contesto nel quale si formano i legami sociali ed economici più rilevanti, assumendo una valenza giuridico-culturale con cui l'impresa necessariamente deve confrontarsi, divenendone in una certa misura responsabile.

Nonostante vi sia l'idea di unitarietà del territorio, finché il campo di azione sindacale non si espande oltre i confini della "fabbrica", il sindacato perde la possibilità di controllare quei complessi meccanismi che influenzano le scelte reali delle aziende e la effettività dei diritti dei lavoratori, restando incapace di generalizzare i contenuti e gli strumenti che appaiono più adeguati al mondo contemporaneo e al perseguimento di obiettivi per la sostenibilità ambientale. Col passaggio dalla fabbrica al territorio, la produzione irrompe, invece, nelle vite delle persone, nutrendosi dell'ambiente circostante: paesaggio, risorse umane e naturali, rapporti sociali e comunità. Le questioni legate alla salubrità dell'ambiente di lavoro travalicano i limiti più tradizionali: tutto diventa ambiente di lavoro perché tutto è potenzialmente contesto produttivo e lavorativo⁷⁸.

Si noti che già con un accordo quadro del 21 aprile 2015 in materia di gestione dei cantieri e del piano nazionale di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, si muoveva in questa direzione. L'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, da una parte, e Cgil, Cisl e Uil confederali, dall'altra, impegnava le organizzazioni a individuare e coinvolgere le categorie e i territori a seconda della tipologia delle problematiche rilevate dal Ministero dell'ambiente e dalla Struttura di missione, nonché le parti a concordare altre azioni e iniziative che possano favorire modalità di risoluzione delle problematiche oggetto di intervento più consone all'accelerazione delle opere, alle relazioni con l'economia del territorio, garantendo un basso impatto ambientale.

La domanda inerente alla capacità della dimensione territoriale di rappresentare, in chiave sperimentale, il contesto idoneo per la pianificare dell'impatto potenziale della transizione verso la realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità si connette ad una parte di dottrina, che utilizza il termine "imprese coesive" per indicare quella tipologia di imprese «la cui attività principale non è di natura sociale, ma che, a fronte della necessità di incrementare la propria capacità imprenditoriale e di innovazione, hanno messo in campo strategie e strumenti volti a potenziare le relazioni con i propri lavoratori nonché con i soggetti che fanno parte del loro ecosistema (altre imprese e consumatori, organizzazioni non *profit*, istituti di credito, scuola, università e istituzioni)⁷⁹. Si tratta, quindi, di imprese fortemente legate alle comunità e al territorio di appartenenza, che investono nel benessere non solo economico, ma anche sociale, attente alle competenze e alla cura dei propri lavoratori e alla sostenibilità, oltre che essere radicate nella filiera territoriale.

⁷⁸ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, 2018.

⁷⁹ P. VENTURI e D. STURABOTTI, *Imprese coesive. Relazioni e territorio come leva della competitività*, in *Short Paper AICCON*, 2018, n. 18, p. 5.

Questa concezione di territorio come sistema sociale efficiente e competitivo è la premessa logica della sfida dei ricercatori di oggi, che sembra legata alla immaginazione e alla creazione di un'infrastruttura che sia non soltanto idonea a sorreggere un mercato delle professionalità *green*, ove la riqualificazione del lavoro e la nascita di nuove figure professionali si modellano sulle esigenze di un territorio che persegue l'efficientamento energetico, ma che tenga altresì conto, nell'elaborazione di percorsi di transizione "giusti", della centralità della persona⁸⁰.

Proprio sulla scorta dell'invito a cogliere le connessioni con il territorio, la continuità e contiguità tra le sfide poste dalla transizione ecologica e le altre trasformazioni che hanno il dibattito sulle traiettorie evolutive del diritto del lavoro, sembra allora opportuno mettere in comunicazione il paradigma della *Just Transition* con l'approccio dei mercati transizionali del lavoro⁸¹. Al centro di tale approccio teorico si ritrova, come noto, la proposta di disegnare specifiche tutele intorno al concetto di "transizione", in luogo di quello di "status" occupazionale, superando la distinzione tra mercati interni ed esterni del lavoro per promuovere mercati del lavoro transizionali, e cioè specifici assetti istituzionali volti ad agevolare e sostenere mobilità protette.

Nella prospettiva dei mercati transizionali un obiettivo centrale della regolazione del lavoro diventa la promozione di capacità di transizione: capacità, cioè, di fronteggiare i rischi connessi a specifiche transizioni (nel rapporto e nel mercato), che possono essere favorite da particolari configurazioni istituzionali caratterizzate dalla integrazione tra diversi ambiti, livelli e strumenti di regolazione. Uno spunto di lettura⁸² per l'analisi delle transizioni territoriali analizza una teoria che, già sul finire del secolo scorso, la letteratura internazionale proponeva come innovativa lettura delle trasformazioni del lavoro e delle sue possibili forme di regolazione e tutela e che ha preso il nome di teoria dei «mercati transizionali del lavoro».

Con l'espressione "mercati transizionali" si intende una nuova concezione del mercato del lavoro come sistema sociale aperto – consequenziale a una nuova idea e rappresentazione del lavoro stesso inteso come categoria che intercetta ed esprime diversi possibili *status* occupazionali e condizioni – in cui si verificano molteplici transizioni professionali, ciascuna caratterizzata da una combinazione di relazioni, attività, disposizioni.

Il mercato del lavoro così inteso si concretizza, sul piano giuridico e istituzionale, in un nuovo modello di regolazione basato su interventi complementari tra loro: dalla introduzione di nuovi diritti sociali a politiche attive in grado di coniugare occupabilità individuale e competitività; da una idea di protezione della persona attiva che vada oltre la tutela contro la perdita del lavoro e del reddito (da *unemployment insurance* a *employment insurance*) allo sviluppo di strumenti di gestione condivisa dei rischi d'impresa, fino alla creazione di "comunità di apprendimento" e reti allargate di condivisione della conoscenza, intese come

⁸⁰ L. CASANO, *Skills and Professions for a "Just Transition". Some Reflections for Legal Research*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, 2019, n. 3.

⁸¹ L. CASANO, *op. cit.*, in corso di pubblicazione.

⁸² L. CASANO, *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della "nuova geografia del lavoro"*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 338/2017*.

collettività in grado di elaborare strategie di sviluppo e innovazione concertate tramite patti sociali o convenzioni territoriali, basate sull'utilizzo strategico delle informazioni sui mercati del lavoro locali.

Se da una parte acquista peso sempre più crescente il tema della occupabilità e della dotazione individuale di risorse da mobilitare nel lavoro e nei passaggi tra diversi *status* occupazionali; dall'altro, nuove alleanze (anche sociali) e nuove sicurezze si costruiscono intorno al tema della produttività dei sistemi economici (soprattutto a livello territoriale e sussidiario) e dei lavoratori (il cd. *make transitions pay*).

Già teorizzata da G. Schmid⁸³, l'approccio della teoria dei *transitional labour markets* mette al centro non più il concetto (statico) di posto di lavoro, ma quello (dinamico) di transizione, allargando lo sguardo dal rapporto di lavoro alla combinazione di relazioni, attività e disposizioni che connotano lo *status* di una persona e determinano il successo delle transizioni. Ciò che la teoria delle TLM suggerisce è la possibilità di individuare una chiave di lettura del mercato del lavoro in grado di intercettare trasversalmente la trasformazione del lavoro, e cioè quella delle competenze, della loro formazione, del loro riconoscimento e della loro trasferibilità nella cosiddetta "nuova geografia del lavoro".

La transizionalità dei mercati del lavoro impone necessariamente di guardare oltre al perimetro della singola impresa verso un orizzonte territoriale. Questo vuol dire per l'impresa ragionare, non soltanto sulla singola persona/professionalità che può trattenere o attrarre, ma su un "sistema territoriale a professionalità diffusa", contribuendo conseguentemente alla sua costruzione. È ampliando lo scambio, dalla dimensione lavoratore-impresa alla dimensione persona-territorio, che si comprende la centralità del legame tra *welfare* di territorio e professionalità⁸⁴.

L'orizzonte della transizione ecologica "giusta" e le problematiche specificamente connesse alle transizioni occupazionali che implicherà possono trovare, nella cornice dei mercati transizionali del lavoro, qui molto sinteticamente richiamata, alcune risposte, quantomeno con riferimento ad un interrogativo di fondo: come migliorare l'efficienza complessiva del mercato del lavoro accompagnando le persone nello sviluppo e messa in trasparenza delle capacità professionali necessarie, in funzione anticipatoria e non solo riparatoria. Sulla scorta delle considerazioni fin qui fatte, la dottrina sostiene, dunque, che la risposta a tale esigenza di integrazione tra lavoro e sostenibilità non può esaurirsi nel potenziamento della rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro e nella articolazione di interventi mirati di politica attiva. Al contrario, invece, dovrebbe coinvolgere i sistemi locali e settoriali di relazioni industriali che possono avere un ruolo decisivo in merito al riconoscimento di diritti soggettivi in materia di formazione continua e accompagnamento professionale verso profili professionali riconosciuti dal mercato del lavoro⁸⁵.

⁸³ G. SCHMID, *Transitional Labour Markets. A new European Employment Strategy*, in B. MARIN, D. MEULDERS, D. SNOWER, *Innovative Employment Initiatives*, Ashgate, Aldershot, 2000.

⁸⁴ *Lavoro, Competenze e Territorio, ricerca e azione per il futuro del lavoro nella provincia di Belluno*, a c. di ADAPT, dicembre 2019.

⁸⁵ L. CASANO, *op. cit.*, in corso di pubblicazione.

4. I nessi tra i cambiamenti di *status* occupazionale e la transizione equa

I percorsi elaborati per la transizione verso un'economia a basse emissioni e le conseguenti ripercussioni sui settori ad alto impatto ambientale rappresentano, quindi, una nuova sfida anche per i modelli giuridici esistenti.

Il diritto del lavoro non può restare inerte: il cambiamento climatico merita attenzione anche dalla prospettiva giuslavoristica. Numerosi studi⁸⁶, del resto, evidenziano che se da un lato, la lotta al cambiamento climatico produrrà effetti sull'occupazione; dall'altro, l'interconnessione intrinseca tra la crisi ecologica e quella sociale determinerà un impatto più evidente nei paesi più poveri, colpendo le attività professionali con salari più bassi e condizioni più precarie.

Considerate le ripercussioni sull'occupazione causate dal cambiamento climatico, è necessario progettare un processo di trasformazione verso un altro modello di produzione in cui si combinino il fattore ecologico e occupazionale. Questo cambiamento verso lo sviluppo sostenibile e il lavoro dignitoso, attuato nel rispetto dei diritti sociali, racchiude un concetto chiave della materia: la transizione giusta.

Definita come spostamento verso economie inclusive e con basse emissioni di carbonio, capaci di massimizzare le opportunità di prosperità e giustizia economica e sociale, la *Just Transition*, è l'oggetto principale del cd. *European Green Pact* che mira a progettare una nuova strategia di crescita trasformando l'Unione Europea in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente nell'uso di risorse e competitiva, in cui non ci saranno emissioni nette di gas serra nel 2050 e la crescita economica sarà disaccoppiata dal loro uso⁸⁷.

Le stime recentemente elaborate dall' *International Labour Organization*⁸⁸ dimostrano che se lo scenario dell'economia circolare dovesse verificarsi, si creerà un volume lordo di circa 78 milioni di posti di lavoro e se ne perderanno circa 71 milioni.

Da tali cifre, secondo un'indagine del 2020⁸⁹, emerge che un numero elevato di lavoratori avrà difficoltà nell'ottenere un'altra occupazione: situazione esacerbata da fattori variabili quali l'età, la formazione, il sesso e il territorio di residenza.

Occorre, del resto, prestare particolare attenzione alle regioni più svantaggiate, alle zone che saranno maggiormente colpite dalla transizione industriale (regioni minerarie e aree dipendenti dalle industrie con elevate emissioni di carbonio), alle aree territoriali scarsamente popolate o vulnerabili dal punto di vista ambientale⁹⁰.

⁸⁶ ILO, *Competenze professionali per un futuro più verde: risultati chiave*, Ginevra, 2019, p. 9.

⁸⁷ Sul punto, si veda il cd. *Green Deal*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato, *op.cit.*, 2019.

⁸⁸ ILO, *ibidem*, 2019.

⁸⁹ H. ÁLVAREZ CUESTA, *Transición Justa Y Lucha Contra El Cambio Climático En El Pacto Verde Europeo En El Proyecto De Ley De Cambio Climático En España*, in *IUSLabor*, 2020, n. 2.

⁹⁰ A tal fine, come parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, la Commissione articolerà un meccanismo per una transizione sostenibile, con un fondo per la transizione equa, concentrandosi su regioni e settori più colpiti perché dipendenti dai combustibili fossili o da

La stessa indagine sottolinea che, analogamente alla rivoluzione tecnologica, le misure che facilitano il cambiamento ecologico e socialmente equo passano attraverso lo sviluppo di competenze adeguate alle nuove esigenze di produzione in favore dei lavoratori non riassorbiti nei nuovi settori. In un'economia a basse emissioni di carbonio con elevati investimenti in digitalizzazione, da un lato, alcune competenze rischiano di diventare obsolete a causa di cambiamenti strutturali del mercato del lavoro; dall'altro, verranno create nuove competenze e nuove occupazioni "verdi".

Pertanto, saranno necessarie abilità specifiche legate alla *green economy*, come la conoscenza dei materiali sostenibili, le capacità di misurare l'impatto del carbonio e di valutare l'impatto ambientale. Le strategie elaborate mirano, dunque, ad anticipare le tendenze future dell'occupazione in questi nuovi modelli di economia verde, in modo che gli Stati possano evitare non soltanto la disuguaglianza e la povertà ma anche la carenza di manodopera, confermando l'urgente necessità di promuovere una transizione verso economie socialmente giuste e verdi, incentrate sul soddisfacimento dei bisogni sociali e sulla salvaguardia dell'ambiente.

Sul punto, l'emersione di un potenziale conflitto tra gli obblighi derivanti dalle strategie internazionali per la lotta al cambiamento climatico e il diritto a un lavoro dignitoso così come delineato dalla lettura sistematica della *Decent Work Agenda* dell'ILO e della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1976⁹¹.

Se da un lato, gli obblighi in materia di lotta al cambiamento climatico richiedono un cambiamento strutturale delle economie statali che avrà un forte impatto sull'occupazione e sui mercati del lavoro; dall'altro, sul fronte del diritto al lavoro, sulla base della definizione di lavoro dignitoso, inteso come disponibile, accessibile, accettabile e di buona qualità, tra gli obblighi di uno stato sviluppato rientra l'adozione di una politica nazionale capace di stimolare la crescita e lo sviluppo economico, di superare la disoccupazione e la sottoccupazione e raggiungere la parità di accesso ad un lavoro stabile e alla formazione. Il dinamismo economico, determinato dalla transizione verso nuovi modelli sostenibili di produzione, influenzerà, dunque, il fattore occupazionale, determinando la perdita di alcuni posti di lavoro e la creazione di altri che, in termini generali, riguarderanno i settori della ricerca e sviluppo, delle nuove tecnologie automobilistiche e ferroviarie e nel settore dell'efficienza energetica, bilanciata da una corrispettiva diminuzione dei posti di lavoro nei settori estrattivi e del trasporto su strada. Si registra, tuttavia, un potenziale conflitto normativo tra gli obblighi per la sostenibilità ambientale e la dignità del lavoro laddove, per adempiere ai loro obblighi in materia di cambiamento climatico, i governi degli stati sviluppati prendano decisioni capaci di generare una potenziale insicurezza del mercato del lavoro. Nella transizione strutturale prospettata, l'obbligo di uno stato sviluppato rispetto all'occupazione e alla sicurezza del lavoro consisterà

processi ad alta intensità di carbonio, proteggendo i cittadini e lavoratori più vulnerabili alla transizione attraverso l'accesso ai programmi di formazione professionale per l'occupazione in nuovi settori dell'economia.

⁹¹ S. SEAN, *Jobs, Justice, Climate: Conflicting State Obligations in the International Human Rights and Climate Change Regimes* in *Ottawa Law Review*, 2010, vol. 42, n. 1, p. 11.

unicamente nell'adottare politiche statali capaci di facilitare la transizione di un lavoratore vulnerabile verso nuovi lavori verdi.

Secondo l'indagine, la *flexicurity*, connettendo un modello di assicurazione sociale appropriato, contratti di lavoro sufficientemente flessibili con politiche di sostegno alle transizioni del mercato del lavoro e all'apprendimento permanente, può rappresentare una combinazione dinamica di azione privata e statale in base alla quale gli obblighi di uno stato di fornire politiche di mercato a sostegno della transizione al lavoro e ai sistemi di sicurezza sociale⁹².

Sebbene esista un potenziale conflitto normativo tra gli obblighi imposti agli stati per la lotta al cambiamento climatico e il diritto ad un lavoro dignitoso gli stati possono operare una riconciliazione non soltanto approvando misure in grado di proteggere i segmenti della popolazione che saranno maggiormente colpiti dalla transizione verde, ma altresì accompagnandoli verso le nuove occupazioni. Nel breve periodo, per evitare un potenziale conflitto tra i due regimi, gli stati sviluppati dovrebbero, dunque, adottare una visione più ampia del cambiamento climatico, una visione che tenga conto degli effetti sociali ed economici delle misure per la calmieramento climatico, identificando i posti di lavoro e i settori specifici che saranno interessati dalla transizione verde ed elaborare, infine, attraverso un processo partecipativo, misure specifiche mirate alla protezione di gruppi e individui vulnerabili. Inoltre, l'adattamento al cambiamento climatico richiederà importanti progressi tecnologici. Adottare questi progressi tecnologici richiederà anche importanti cambiamenti nelle competenze e tecnologie utilizzate dai lavoratori. Anticipando le future tendenze occupazionali nelle economie verdi, gli stati sviluppati possono evitare le carenze di competenze della forza lavoro (...) traendone vantaggio⁹³.

Nel lungo periodo, saranno, invece, necessari accordi sulla transizione giusta capaci di istituzionalizzare il dialogo tra gli stati, coinvolgere il settore privato e la società, analizzare – a livello nazionale e regionale- gli impatti delle riduzioni delle emissioni nonché di migliorare i sistemi di protezione sociale di risposta alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Anche recentemente la dottrina ha confermato⁹⁴ non soltanto la necessità che gli stati progettino la transizione, soprattutto nei settori energetico e industriale, osservando le caratteristiche di ogni settore e territorio e fornendo nel frattempo una protezione sociale adeguata, ma altresì l'indispensabilità, nella progettazione di una giusta transizione, del dialogo sociale. Anche a un secondo livello di azione, la contrattazione collettiva dovrebbe incorporare meccanismi di progettazione dei cambiamenti produttivi derivanti dalla giusta transizione, simili a quelli già previsti rispetto alla digitalizzazione e all'automazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività o dell'azienda in cui si applica l'accordo, concordando i tempi di adattamento e prestando particolare attenzione alle esigenze di formazione create dal passaggio a un'economia verde.

Come già evidenziato, la lettura sistematica dei tre volti della sostenibilità, consigliata da numerosi *report* europei e da attenta dottrina sopra-citata, dimostra

⁹² S. SEAN, *ibidem*, 2010, p. 172.

⁹³ S. SEAN, *ivi*, 2010, p. 175.

⁹⁴ H. ÁLVAREZ CUESTA, *op. cit.*, 2020.

che gli impatti negativi sull'occupazione saranno concentrati non soltanto nelle regioni che basano tradizionalmente la propria economia sull'utilizzo del carbone e che, di conseguenza, dovranno subire trasformazioni radicali per migliorare la protezione ambientale e raggiungere la neutralità climatica, ma altresì sui segmenti più deboli della popolazione.

Le politiche occupazionali e sociali, in questo senso, sembrano fondamentali per modellare la transizione verso un'economia decarbonizzata sull'equità sociale e sulla centralità della persona.

La dimensione sociale del *greening* economico merita attenzione soprattutto in riferimento ai cd. *Green Enhanced Skills -Green ES*, identificate quali professionalità esistenti – operai edili, architetti, urbanisti, insegnanti e professionisti delle risorse umane- per le quali una recente indagine della Commissione Europea⁹⁵ prospetta per il 2030 cambiamenti sostanziali nelle mansioni, nelle competenze e nelle conoscenze.

Nonostante siano stati formulati programmi specifici di sviluppo delle competenze per gli EGSS, mancano non soltanto regolamentazioni intersettoriali delle azioni di crescita e innovazione delle competenze, ma altresì pianificazioni locali capaci di coniugare le preoccupazioni economiche e sociali con i progetti di transizione ecologica.

O ancora, mentre diversi studi ci forniscono una definizione di lavoro verde strutturata su una logica sociale -tra questi, si pensi alla definizione dell'UNEP, che nel 2008 qualificava “*green*” il "lavoro in agricoltura, produzione, ricerca e sviluppo (R&S), attività amministrative e di servizio che contribuiscono sostanzialmente alla conservazione o a ripristinare la qualità ambientale” offrendo salari e condizioni di lavoro adeguate, sicurezza sul posto di lavoro nonché buone prospettive di lavoro nonché all'analisi del Pew Center (2009) che non definiva il *green job* ma “l'economia energetica pulita” come “l'economia che genera posti di lavoro, imprese e investimenti espandendo la produzione di

⁹⁵ Nel citato, European Commission, *op. cit.*, gennaio 2020, la Commissione Europea prospetta che, nel tentativo di proporre una tassonomia delle professionalità green, partendo da una classificazione del “*greenness*” delle professionalità elaborata, sotto l'egida del suo O* NET Program, dal Dipartimento per l'occupazione e la formazione professionale del Dipartimento degli Stati Uniti, l'indagine sopra-citata adotta una definizione ampia di lavoro verde. Adattata con cautela al contesto europeo, la classificazione statunitense, utilizzando come parametro il potenziale “verde” delle diverse professionalità, identifica le seguenti categorie:

1. Posti di lavoro indirettamente *green*: *I Green Increased Demand (Green ID)*

Considerati necessari per il raggiungimento dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, per tali professionalità esistenti non si prevedono cambiamenti significativi di attività, di competenze o conoscenze (ad es. conducenti di *green bus*).

2. *I Green Enhanced Skills (Green ES)*.

Sono professionalità esistenti, si pensi agli operai edili, architetti, urbanisti, insegnanti e professionisti delle risorse umane, per i quali l'indagine prospetta per il 2030 cambiamenti sostanziali nelle mansioni, nelle competenze e nelle conoscenze.

3. I nuovi ed emergenti posti di lavoro verdi (*Green NE*).

Sono posti di lavoro nuovi che saranno creati per soddisfare le emergenti esigenze dell'economia verde. (Revisori della sostenibilità ed esperti di finanza sostenibile).

Residuano i cd. “Lavori non verdi” da intendere come professioni che richiedendo competenze molto simili ad una delle tre categorie di lavoro green, saranno lievemente influenzati dal processo di ecologizzazione (camionisti o ingegneri della produzione basata su combustibili fossili) nonché come categoria per la quale si prevede, almeno a breve termine, uno scarso impatto della transizione verso un'economia sostenibile (notai, medici, farmacisti o infermieri).

energia pulita, aumentando efficienza energetica, riducendo le emissioni di gas a effetto serra, rifiuti e inquinamento e conservando l'acqua e altre risorse naturali”- le dimensioni locali si privano dell’ideazione di transizioni energetiche connesse al principio di equità.

Il *framework "Just Transition"* intercetta, invece, la regolamentazione del fattore lavoro a diversi livelli: dalla considerazione del fattore occupazionale durante la pianificazione di una misura di risposta ai cambiamenti climatici, alla preparazione sino all'attuazione e alla valutazione dell'effetto della transizione.

Una giusta transizione deve dunque garantire la creazione di “ponti” volti a sostenere i lavoratori di quei settori in fase di ridimensionamento nella ricerca di un impiego nei settori in espansione e, allo stesso tempo, che protegga l’aspetto retributivo, le condizioni di lavoro e le organizzazioni sindacali.

Sul punto, anche il rapporto *Greening with Jobs* dell'ILO del 2018, analizzando la relazione tra la sostenibilità ambientale e la dignità del lavoratore, evidenzia la necessità promuovere uno sviluppo sinergico delle strategie sostenibili e occupazionali, al fine di gestire in maniera ottimale il possibile impatto della transizione energetica sullo sviluppo di nuove professionalità e competenze nonché ammortizzare la progressiva perdita di posti di lavoro e il peggioramento delle condizioni di lavoro.

In un contesto di ripensamento generale della disciplina lavoristica e ricercando nuovi principi più coerenti con la realtà contemporanea, il principio della centralità della persona, paradigma fondativo del diritto del lavoro concede alla sostenibilità, intesa nelle sue tre dimensioni, il ruolo di “ponte” tra le politiche climatiche e la dignità del lavoro⁹⁶.

Queste preoccupazioni sono alla base dell’elaborazione della *"Just transition"*, che un *Working Paper* dell’ETUI⁹⁷, individua come approccio consapevole dei costi sociali ed occupazionali che il processo di transizione verso un’economia decarbonizzata comporta nonché come chiave di lettura capace di coniugare le strategie di politica climatica ai vari contesti economico – sociali, ripartendo equamente i costi del cambiamento e non addebitando il costo della transizione ai lavoratori dei settori che saranno inevitabilmente interessati dal processo di *greening*.

Ciò considerato, il cambiamento di *status* occupazionale obbligato dalla transizione energetica e la necessità di ripensare al lavoro e ai contesti di lavoro in connessione con il principio della centralità della persona nel lavoro⁹⁸ è coerente con la lettura di uno «*statuto professionale*» della persona sviluppato nell’ottica dei cosiddetti «*mercati transizionali del lavoro*»⁹⁹.

La Teoria dei Mercati Transizionali del Lavoro, del resto, spostando l’attenzione dall’occupazione alla «*persona*» nella creazione ideale di una infrastruttura di

⁹⁶ M. TIRABOSCHI, *Mercati, Regole, Valori*, Giornate di Studio AIDLASS, Udine, 13 – 14 giugno 2019.

⁹⁷ ETUI, *Phasing out coal a just transition approach*, 2019.

⁹⁸ M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2019.

⁹⁹ B. GAZIER, *Ce que sont les marchés transitionnels*, in J.C. BARBIER, J. GAUTIÉ, *Les politiques de l’emploi en Europe et aux États-Unis*, Puf, Paris, 1998, pp. 339-355 e L. CASANO, *op.cit.*, 2017, pp. 634-686.

protezione capace di prevenire o gestire i rischi direttamente o indirettamente legati al mercato del lavoro, è proposta come soluzione applicativa di una transizione energetica giusta e socialmente inclusiva¹⁰⁰.

Le due teorie, difatti, condividono elementi importanti, quali la convergenza di interessi ambientali e occupazionali, la preoccupazione per il raggiungimento di standard elevati di dignità del lavoro, la necessità di un approccio multi-attoriale e multisettoriale, l'indispensabilità del coinvolgimento delle parti sociali e del dialogo sociale a tutti i livelli, il ruolo cruciale dell'identificazione, dello sviluppo e del riconoscimento delle competenze, l'attenzione alla dimensione di genere e tutti gli aspetti legati alla promozione di lavoro di qualità.

5. Contrattazione collettiva e dialogo sociale per la *Just Transition*: i risultati di una ricerca internazionale promossa nell'ambito del progetto *Agreement*

Di fronte all'imperativo globale di una transizione verso un sistema economico a basso impatto ambientale e alle implicazioni che tale processo implica per il mercato del lavoro, il progetto *Agreement: A Green Mentality for Collective Bargaining*¹⁰¹ ha indagato il ruolo della rappresentanza e della contrattazione collettiva nella promozione dello sviluppo sostenibile e della *Just Transition*.

La ricerca¹⁰² registra all'interno del perimetro geografico coperto – che abbraccia, oltre all'Italia, Francia, Olanda, Ungheria, Spagna e Regno Unito – una crescente attenzione delle parti sociali alle tematiche della sostenibilità ambientale, sebbene la sintesi conclusiva del progetto¹⁰³, segnali un persistente e ingiustificato scollamento tra la disciplina del lavoro e le tematiche ambientali in tutti i paesi analizzati. Pur riconoscendosi alla contrattazione collettiva un ruolo chiave nell'elaborazione di percorsi di *Just Transition*, sul piano fattuale l'indagine consegna il dato di un persistente *trade-off* tra lavoro e ambiente.

In particolare, rispetto al caso francese, con l'obiettivo di studiare le motivazioni che hanno spinto l'autonomia collettiva ad integrare, seppur in dosi ancora modeste, il principio dello sviluppo sostenibile nella contrattazione collettiva, il gruppo di ricerca dell'Università Aix-Marseille¹⁰⁴, analizzando circa 300 contratti collettivi, ha portato alla luce rari ma significativi riferimenti normativi alla tutela dell'ambiente, con specifico riguardo alle tematiche del diritto alla salute e della sicurezza. E ciò anche in ragione di una legislazione che nell'ultimo decennio ha gradualmente portato alla costruzione di una nozione globale di rischio, con ricadute organizzative per le aziende sempre più incentivate ad integrare i profili di prevenzione tra tutela della salute e tutela ambientale. Si

¹⁰⁰ L. CASANO, *op.cit.*, 2019.

¹⁰¹ Co-finanziato dalla Commissione Europea, il progetto è stato guidato da ADAPT in collaborazione con numerosi *partner* accademici (Università Aix-Marseille, Università di Almería, Università Pompeu Fabra, Università di Szeged, Università di Warwick, Vienna University of Economics and Business).

¹⁰² Fruibile in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

¹⁰³ J. ESCRIBANO GUTIÉRREZ dell'Università di Almería in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

¹⁰⁴ A. BUGADA, V. COHEN-DONSIMONI, V. MONTEILLET, C. VANULS e A. MARTINEZ, *Labour and Environmental Sustainability. French Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

registrano non soltanto azioni di sensibilizzazione e promozione a favore di comportamenti eco-responsabili, ma altresì percorsi di partecipazione nella definizione e implementazione dei programmi transizionali, che investono questioni riguardanti la formazione, i sistemi di inquadramento del personale e i meccanismi di retribuzione. Eppure, la ricerca sottolinea che l'innovazione in senso sostenibile dei modelli di produzione non potrà essere solo tecnica, dovendo interessare aspetti anche sociali e culturali. Per tale ragione, l'analisi conferma la necessità di consolidare il ruolo di guida del dialogo sociale a tutti i livelli verso il cambiamento che le generazioni future dovranno affrontare.

In questa prospettiva, lo studio saluta positivamente l'istituzione in Francia di un ministero per la transizione ecologica, come pure la normazione nel codice civile francese di uno statuto speciale per le cosiddette società-*benefit*, le quali hanno l'obbligo di bilanciare l'obiettivo del profitto con la valorizzazione dei lavoratori, dell'ambiente e delle comunità. Si tratta di uno sviluppo positivo nella misura in cui potrebbe favorire una evoluzione delle politiche di *corporate social responsibility*, generalmente rimesse alla discrezionalità manageriale, verso percorsi maggiormente partecipativi.

Con riferimento al caso ungherese, invece, pur in assenza di ostacoli normativi all'inclusione nei contratti collettivi di previsioni sulla tutela dell'ambiente, il rapporto ungherese¹⁰⁵ registra, sul piano pratico, uno scarso interesse delle parti sociali alla sostenibilità ambientale. La spiegazione potrebbe derivarsi dalla più generale svalutazione del ruolo e della funzione della contrattazione collettiva nel Paese, specie a livello nazionale: la preoccupazione prevalente delle organizzazioni sindacali ungheresi riguarda la propria legittimazione nei confronti della controparte, limitando quindi le rivendicazioni a questioni "classiche" del diritto del lavoro. Il rapporto denuncia, dunque, la carenza di un adeguato sistema di relazioni industriali capace di ripensare, in ottica collettiva, l'utilizzo delle risorse umane, materiali ed energetiche nei sistemi di produzione e di anteporre i bisogni dei lavoratori, intesi come collettività, a quelli dei singoli individui. Non è escluso, tuttavia, che la situazione possa evolvere rapidamente nel prossimo futuro, in ragione di un crescente interesse delle aziende al pilastro ambientale della sostenibilità, che comporterà la ristrutturazione di ampi settori produttivi e un più massiccio impiego di fonti energetiche rinnovabili nei sistemi di produzione¹⁰⁶.

¹⁰⁵ B. ROSSU *Labour and Environmental Sustainability. Hungarian Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

¹⁰⁶ Cfr., R. SCARCIGLIA, *Brevi riflessioni in materia di diritto amministrativo dell'energia in Francia e Regno Unito*, ci consente di osservare che nel 2016 la Francia ha diminuito la produzione di energia elettrica, limitando principalmente il consumo nei settori del carbone, del petrolio e del nucleare, e, in tale ultimo caso, principalmente per la chiusura di alcune centrali a seguito dei controlli richiesti dall'Autorità per la sicurezza nucleare (*Autorité de Sûreté Nucléaire*). Il dato più significativo, tuttavia, deriva dal fatto che, nel 2016, il 20% dei consumi ha trovato copertura in energie rinnovabili, compensando così la riduzione della potenza termica derivante negli anni passati da fonti non rinnovabili (energia idraulica: +8,2%, solare: +11,3%, eolica: -1,8%) mantenendo stabile la produzione di energia complessiva. L'obiettivo del 23% di produzione di energia rinnovabile da raggiungere entro il 2023, secondo le indicazioni del *Commissariat général au développement durable* (CGDD) sembra raggiungibile.

Allo sviluppo delle energie rinnovabili ha dato un importante contributo la Loi n° 2015-992 del 17 agosto 2015, relativa alla *transition énergétique pour la croissance verte*, su cui si è

Si tratta di processi rispetto ai quali il ruolo del sindacato potrebbe essere decisivo per bilanciare i diversi interessi in gioco che la transizione energetica ed ecologica coinvolge, innanzitutto attraverso la leva della formazione, della riqualificazione professionale e degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione.

Lo studio prosegue con un'analisi sul contesto spagnolo che dimostra che, nonostante la tutela ambientale e il diritto del lavoro non abbiano interagito in maniera importante nel contesto della contrattazione collettiva spagnola, nell'ultimo decennio entrambi i settori si stanno gradualmente sovrapponendo e influenzando reciprocamente, portando il ruolo delle parti sociali al centro del dibattito pubblico sulla lotta ai cambiamenti climatici. Nella cornice del sistema spagnolo di relazioni industriali, le basi per un "diritto del lavoro verde" sono forse poco evidenti, ma attenta dottrina lavoristica ha sottolineato la correlazione delle finalità delle politiche in materia di clima ed energia con il miglioramento delle condizioni di lavoro.

In quest'ottica, il *team* di ricerca della Università Pompeu Fabra¹⁰⁷ evidenzia come, anche nel contesto spagnolo, la contrattazione collettiva rappresenti una valida opzione per la trasformazione dei modelli produttivi in senso ampiamente sostenibile. Si pensi non soltanto al ruolo chiave nella transizione verso un'economia verde di forme di riduzione dell'orario di lavoro, ma anche al rafforzamento su tali tematiche della promozione dell'apprendimento permanente, in particolare attraverso la formazione, la ricerca, l'innovazione e l'uso di nuove tecnologie, nonché alla necessità di dotare, alla luce della loro funzione trainante verso modelli sostenibili di lavoro, di nuove competenze gli organi di rappresentanza datoriali e le organizzazioni sindacali.

Dall'analisi empirica condotta su un numero considerevole di contratti di categoria, aziendali e locali, gli organismi e comitati di partecipazione emergono come contesto istituzionale che, ad ogni livello, può favorire un processo di convergenza tra tutela del lavoro e tutela ambientale.

L'ambito nel quale si registrano i principali percorsi integrativi, ovviamente, è quello della salute e sicurezza, che vede le competenze dei rappresentanti dei lavoratori espandersi anche a questioni legate alle politiche ambientali, fino a qualche anno fa rimesse alla discrezionalità manageriale.

L'analisi condotta dalle ricercatrici dell'Università di Warwick sul Regno Unito consegna, invece, il dato di una lunga esperienza dei sindacati britannici sulle

preventivamente pronunciato il *Conseil constitutionnel* con decisione n° 2015-718 DC del 13 agosto 2015. La legge, analizzata da R. SCARCIGLIA persegue finalità non solo economiche, programmatiche e di coordinamento delle politiche nazionali, ma affronta problemi di natura sociale e costituzionale, come la povertà energetica – garantendo alle persone più povere l'accesso all'energia – e il diritto alla salute dei cittadini. La legge incide anche sulle procedure di autorizzazione alla costruzione di edifici nelle ipotesi in cui debbano essere realizzate opere necessarie al risparmio energetico, consentendo deroghe alle previsioni dei piani urbanistici (art. 7). Va ricordato che fra gli obiettivi della legge vi è quello di transitare verso la c.d. "economia circolare" (art. 70 ss.), caratterizzata dal superamento del modello lineare di estrazione, produzione, consumo e smaltimento.

¹⁰⁷ C. CHACARTEGUI JÁVEGA e S. CANALDA CRIADO, *Labour and Environmental Sustainability. Spanish Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

questioni ambientali, maturata in vertenze comuni portate avanti con i movimenti ambientalisti.

Le studiose¹⁰⁸ muovono dall'obiettivo di valutare la potenziale capacità della struttura delle relazioni industriali britanniche, altamente decentralizzata, di sostenere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali attraverso i meccanismi della partecipazione e contrattazione collettiva. Sulla base di un'ampia indagine condotta su numerosi documenti e interviste, la ricerca conferma che i sindacati britannici hanno tentato di cogliere le possibilità insite in un sistema volontaristico di relazioni industriali, ampliando gli interessi classici della rappresentanza del lavoro. La sostenibilità ambientale è riconosciuta come questione rilevante dalle organizzazioni sindacali ma anche dalle associazioni datoriali, che concordando circa la necessità di coinvolgere i lavoratori nell'elaborazione di programmi per lo sviluppo sostenibile al fine di ottenere un reciproco vantaggio.

Tuttavia, pur in presenza di numerose dichiarazioni di intenti e iniziative partecipative per favorire una conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sono stati conclusi relativamente pochi accordi incentrati sulla sostenibilità ambientale. Sebbene la ricerca colleghi tale difficoltà alla carenza di consapevolezza e di comunicazione sociale, il problema più significativo viene individuato nelle barriere istituzionali e giuridiche che ostacolano un pieno sviluppo delle relazioni industriali nel Paese. In conclusione, se il sindacato è culturalmente pronto a negoziare la *Just Transition*, l'attuale contesto politico e istituzionale non è abilitante.

Spostandoci in Olanda¹⁰⁹, la ricerca rappresenta che sebbene la lotta contro il cambiamento climatico abbia investito l'agenda politica dei Paesi Bassi l'attenzione negoziale delle parti sociali si concentri prevalentemente sul pilastro socioeconomico della sostenibilità e solo raramente su quello ambientale.

Lo stesso Consiglio economico-sociale, l'organo tripartito costituito dalle parti sociali e da membri accademici indipendenti, espressione del processo decisionale collaborativo e consultivo in materia di definizione delle politiche del lavoro, si occupa esclusivamente di sostenibilità sociale ed economica, relegando le discussioni inerenti all'ambito ambientale dello sviluppo nel circuito di confronto politico con le associazioni ambientaliste. L'impegno delle parti sociali verso la promozione dello sviluppo sostenibile è declamato sia sul versante sindacale che datoriale, ma la contrattazione delle condizioni di lavoro resta la pietra miliare dell'attività delle organizzazioni sindacali. Se molte aziende olandesi hanno da tempo imboccato la via alta della produttività, nell'ambito della quale tutela del lavoro e dell'ambiente possono trovare maggiori spazi di convergenza anche in sede di contrattazione collettiva, gran parte della produzione industriale adotta ancora modelli di business non sostenibili. Più in generale, quindi, la questione aperta circa il collegamento tra la sostenibilità

¹⁰⁸ A. ZBYSZEWSKA e M. PILLON, *Labour and Environmental Sustainability. UK Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12.

¹⁰⁹ M. KULLMANN, *Labour and Environmental Sustainability. Dutch Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12.

ambientale, economica e sociale dovrebbe riguardare (oggi più che mai) la necessità di ripensare e ridisegnare l'attuale modello di sviluppo.

Anche su questo fronte le organizzazioni sindacali avrebbero un ruolo importante da giocare, ma il punto è che la partita non è ancora iniziata.

Infine, con lente di ingrandimento sul contesto italiano, lo studio evidenzia che, nonostante l'enfasi dottrinale sulla necessità di creare sinergie tra tutela del lavoro e dell'ambiente, riscontrabile nella letteratura giuslavoristica fin dagli anni Ottanta, il principio dello sviluppo sostenibile non risulta ancora parte integrante del diritto del lavoro italiano, né viceversa la legislazione ambientale contempla percorsi integrativi con le norme di tutela del lavoro. Per converso, l'analisi italiana¹¹⁰ riscontra che il sistema italiano di relazioni industriali si presenta come un potenziale canale di integrazione e convergenza tra sostenibilità del lavoro e sostenibilità ambientale.

A differenza di quanto riscontrato in altri paesi, questa conclusione ha anche un fondamento storico. La storia delle relazioni industriali italiane dimostra, cioè, l'esistenza di una tensione tra due spinte che hanno accompagnato lo sviluppo del paese fin dal secondo dopoguerra: quella ad anteporre la tutela dei redditi e dell'occupazione lavoro alla tutela dell'ambiente, da un lato; e quella a promuovere percorsi di integrazione tra salvaguardia ambientale e tutela del lavoro, dall'altro. Nonostante la prevalenza degli interessi legati allo sviluppo economico e occupazionale, dagli anni Sessanta importanti vertenze sindacali e iniziative contrattuali hanno portato ad un miglioramento della qualità dell'ambiente ben oltre i confini fisici delle fabbriche. L'onda lunga della giusta transizione osservabile nell'era industriale del capitalismo italiano sembra oggi rafforzata da forme più esplicite di integrazione tra lavoro e ambiente attraverso la contrattazione collettiva e il dialogo sociale.

Si riscontra un diffuso consenso delle parti sociali sulla necessità di dissociare, mediante la leva tecnologica, dell'Industria 4.0 e dell'economia circolare, lo sviluppo economico e occupazionale dal degrado ambientale. In questa direzione si collocano numerosi esempi di contrattazione collettiva nazionale e aziendale volti a promuovere percorsi integrativi tra lavoro e ambiente, sia attraverso l'attivazione delle leve contrattuali più tradizionali, relative all'organizzazione del lavoro e alla disciplina della salute e sicurezza, sia attraverso la promozione di percorsi transizionali che, tramite un mix di politiche attive e passive, anticipino e riducano gli effetti sociali dei processi di riconversione ecologica della produzione e degli ambienti di lavoro.

Il rapporto segnala, tuttavia, che, in linea con lo sviluppo diversificato delle relazioni industriali nei diversi settori e nelle diverse aree geografiche del territorio italiano, buone prassi di contrattazione e dialogo sociale su questi temi, coesistono con fenomeni involutivi nell'ambito dei quali, anche nell'era della *Just Transition*, gli interessi del lavoro e del capitale tendono a prevalere ancora su quelli ambientali o comunque finiscono per essere declinati in termini oppositivi alla tutela dell'ambiente

¹¹⁰ P. TOMASSETTI, *Labour and Environmental Sustainability. Italian Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12.

Sezione II

Le Comunità energetiche: definizioni, criticità e possibili sviluppi

La pianificazione di tecniche di intervento per la conservazione delle risorse naturali – nello specifico nella forma delle Comunità Energetiche – riguarda, da un lato, i progressi tecnologici e gli ambiziosi obiettivi in materia di sostenibilità ambientale, dall'altro, le implicazioni economiche e sociali.

Per tale ragione, occorre in primo luogo analizzare la dottrina che, superando le questioni strettamente energetiche, ha segnalato la nascita di sistemi socio-energetici che, seppur nati con lo scopo di facilitare la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, si sono sviluppati verso un progressivo coinvolgimento delle comunità locali non soltanto nella proprietà degli impianti, ma anche nell'organizzazione sottostante e nei processi decisionali.

La realizzazione di progetti per il potenziamento di produzione e consumo di energie rinnovabili si interseca in modo inevitabile con diversi aspetti della vita sociale e lavorativa nonché con la necessità di adottare criteri capaci di bilanciare i valori e gli interessi coinvolti¹¹¹. Si pensi non soltanto alla contrapposizione tra le esigenze di sviluppo economico con la tutela ambientale e paesaggistica¹¹², ma altresì alla stessa interazione tra diritti fondamentali diversi.

Considerata, dunque, la complessità degli interessi coinvolti nella pianificazione di una prima sperimentazione di Comunità Energetica, occorre superare il pregiudizio in base al quale le stesse configurino meri interventi per la risoluzione dei problemi di conservazione delle risorse naturali e di potenziamento dell'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, rilevando, invece, quali organizzazioni complesse per la realizzazione di obiettivi che vanno al di là del raggiungimento di parametri per la sostenibilità ambientale. Il superamento del pregiudizio che interpreta le Comunità Energetiche quali aggregazioni per il raggiungimento di obiettivi strettamente energetici, ignorando il volto di una sostenibilità che –secondo le istituzioni europee e i sindacati ad ogni livello– andrebbe interpretata in una declinazione ambientale, sociale ed economica, può essere efficacemente superato mediante una lettura conforme al principio dello sviluppo sostenibile (cfr. Cap. 1, § 1), che ci porta in primo luogo ad occuparci della questione definitoria.

¹¹¹ S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 3, 2017.

¹¹² Un aspetto importante da prendere in considerazione riguarda il rapporto tra ambiente ed energia che, secondo A. CRISMANI, *Quali modelli di giustizia per l'ambiente e l'energia?* in G. OSTI e L. PELLIZZONI (a cura di), *Energia e innovazioni tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 225-244, mostra una palese incompatibilità tra fonti fossili e sviluppo sostenibile dell'ambiente. In talune circostanze, inoltre, l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, pur a difesa dell'ambiente, può intrecciarsi problematicamente con un altro valore costituzionalmente garantito, come quello della tutela paesaggistica. Si consideri il caso degli impianti eolici o degli impianti solari che da un lato producono energia senza inquinare l'ambiente, mentre dall'altro lato rischiano di danneggiare il paesaggio, in particolare sotto il profilo dell'impatto visivo (compromettendo la bellezza naturale) e della sottrazione del suolo all'agricoltura o, in prossimità di siti archeologici, possono compromettere pure il paesaggio sotto il profilo storico-culturale.

1. La definizione

La letteratura sull'energia di comunità è cresciuta rapidamente nel corso degli ultimi anni, ma manca, tuttavia, una solida e condivisa base teorica e metodologica (sia pure nella condizione di pluralismo che caratterizza le scienze sociali) e di acquisizioni conoscitive di tipo incrementale e sistematizzabili in un quadro empirico coerente¹¹³. Tale carenza evidenziata dalla dottrina si ripercuote sulla difficoltà definitoria: l'espressione "energia di comunità" sembra essersi imposta quale traduzione della corrispondente espressione inglese, *community energy*, usata dagli autori anglofoni che per primi si sono occupati della questione in relazione a specifiche scelte di *policy* operate dai governi britannici. Questi ultimi, fin dall'inizio degli anni 2000, hanno individuato la "comunità" come sito ideale per affrontare le questioni legate al cambiamento climatico, la sostenibilità e lo sviluppo delle rinnovabili¹¹⁴.

Occorre, tuttavia, constatare la diffusione del fenomeno nel corso degli anni e una corrispondente variazione della terminologia impiegata. Accanto all'espressione *community energy* (o anche, in senso sostanzialmente equivalente, *energy community*) troviamo espressioni come *community renewable energy* - CRE¹¹⁵, *Collective and Politically motivated renewable energy projects* - CPE¹¹⁶, *Energy democracy* o *Sustainable energy communities*¹¹⁷.

Nonostante la relativa diversità terminologica, una parte della dottrina¹¹⁸ ritiene che le definizioni fornite convergono ampiamente verso un'unica direzione che le qualifica in termini di iniziative in cui le comunità (comunque definite) mostrano un elevato grado di proprietà o controllo e godono, in netta contrapposizione rispetto ai modelli organizzativi tradizionali incentrati sul mercato o sullo Stato, di significativi benefici collettivi legati alla generazione, gestione, conservazione, acquisizione e consumo dell'energia; benefici che si estendono alla collettività più ampia nella misura in cui tali iniziative portino a uno sviluppo delle rinnovabili e a una riduzione dei consumi energetici.

Accanto a questo aspetto strettamente energetico, occorre rilevare che le iniziative sono spesso associate anche a un incremento della coesione sociale, del senso di *empowerment* e dell'economia locale, e alla promozione

¹¹³ L. PELLIZZONI, *Energia di comunità. Una ricognizione critica della letteratura*, in G. OSTI e L. PELLIZZONI (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018.

¹¹⁴ G. WALKER e P. DEVINE-WRIGHT, *Community renewable energy: What should it mean?*, in *Energy Policy*, 2008.

¹¹⁵ N. MAGNANI e G. OSTI, *Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy's energy transition*, *Energy Research & Social Science*, 2016, n. 13.

¹¹⁶ S. BECKER e C. KUNZE, *Transcending community energy: collective and politically motivated projects in renewable energy (CPE) across Europe*, *People, Place & Policy Online*, 2014.

¹¹⁷ C. ROMERO-RUBIO e J. R. DE ANDRÉS DÍAZ, *Sustainable energy communities: a study contrasting Spain and Germany*, *Energy Policy*, 2015.

¹¹⁸ L. PELLIZZONI, *op. cit.*, 2018.

dell'innovazione sociale. In altre parole, la comunità possiederebbe qualità intrinseche – in particolare un senso di identità, la condivisione di luoghi, valori, visioni e interessi, la solidarietà, la capacità di partecipare e mobilitarsi collettivamente, la *resilienza* – che la rendono sito ideale per esplorare vie alternative alla produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, sotto il profilo tecnologico, organizzativo e di pratiche quotidiane. Questa prospettiva evoca la classica contrapposizione tra comunità (luogo di relazioni “calde” centrate sul gruppo, l'affettività e la solidarietà) e società (luogo di relazioni “fredde”, centrate sull'individuo e sull'interesse), e quindi rimanda al tema della “perdita” di socialità causata dalla modernizzazione, da compensare o recuperare in qualche modo¹¹⁹.

È necessario sottolineare che le diverse espressioni, riconducibili solo da un punto di vista meramente descrittivo a fenomeni di potenziamento dell'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, presentano, invece, tratti di originalità che meritano di essere analizzati.

Di seguito, si propone pertanto una classificazione degli elementi che, sulla base delle diverse definizioni elaborate dalla dottrina, qualificano, in maniera alternativa o cumulativa, il fenomeno delle Comunità Energetiche.

1.1. L'elemento teleologico: la sostenibilità

Ai fini della qualificazione delle Comunità dell'energia rinnovabili, in numerose definizioni di fenomeni ascrivibili al concetto di Comunità Energetiche, intese come interconnessioni tra diversi soggetti per la produzione e lo scambio di energia prodotta da fonti rinnovabili, emerge la presenza diffusa di obiettivi specifici e preventivamente individuati in materia di sostenibilità ambientale.

Tra questi, alcuni autori¹²⁰, pongono l'attenzione sugli obiettivi finali delle *Clean Energy Communities* (CEC), definite quali strutture sociali e organizzative formate per raggiungere obiettivi prefissati dei membri, principalmente nella produzione, nel consumo, nella fornitura e nella distribuzione di energia più pulita, sebbene ciò possa anche estendersi a acqua, rifiuti, trasporti e altre risorse locali.

Ciò considerato, le diverse tipologie di CEC individuate, a prescindere dalla struttura materiale e dalla natura dei partecipanti, sono accomunate dagli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale, differenziandosi, invece, per la composizione.

La prima tipologia, la CEC centralizzata, configura una rete coesa di famiglie e imprese che possiedono o partecipano collettivamente a progetti legati all'energia pulita, all'efficienza energetica e alla gestione della domanda di energie. I membri, non legati da criteri di contingenza geografica sono, dunque, vincolati da obiettivi comuni.

¹¹⁹ L. PELLIZZONI, *op. cit.*, 2018.

¹²⁰ E. M. GUI e I. MACGILL. *Typology of future clean energy communities: an exploratory structure, opportunities, and challenges. Energy research & social science*, 2018, n. 35.

La seconda, la CEC distribuita, è una connessione tra famiglie e imprese che, collegate da un'entità controllante comunemente individuata in una *utility*, condividono le stesse regole e le stesse finalità in materia di approvvigionamento e consumo di elettricità all'interno della rete.

L'ultima, la CEC decentrata, viene definita quale rete di famiglie, imprese o comuni che, possedendo impianti di generazione come singoli o come gruppo, consumano energia rinnovabile autoprodotta. Sono comunità confinate in un'area geografica ben definita – comuni o quartieri di una metropoli-, i cui membri sono legati da una forte coesione e da una visione comune in ambito energetico.

L'elemento funzionale o teleologico che, comunemente appartiene alla fase di attuazione, sulla base di altre definizioni del fenomeno, si estende anche alla fase preliminare di pianificazione. Sul punto, si registrano definizioni delle *Sustainable Energy Communities* (cd. SEC) quali "organizzazioni i cui membri sono fortemente coinvolti nella pianificazione e attuazione di misure volte all'uso razionale dell'energia e all'introduzione di fonti energetiche rinnovabili (RES) nella produzione, consumo e / o fornitura di energia elettrica, termica energia (ad es. riscaldamento / raffreddamento), energia meccanica (ad es. per il pompaggio) o combustibili (ad es. biogas per veicoli o per iniezione nella rete del gas naturale)" ¹²¹.

Solo recentemente si è palesata la necessità di ampliare il punto di vista sulla politica energetica, estendendo l'osservazione a questioni istituzionali, organizzative, aspetti sociali e psicologici. I progetti devono, dunque, concentrarsi sulla ricerca di metodologie che, combinando il concetto di comunità con la sperimentazione di tecnologie e fonti rinnovabili, si innescano sui processi di cooperazione locale, sul sistema socio-economico e sulle condizioni politiche che favoriscono la partecipazione locale e mobilitazione di iniziative energetiche comunitarie. ¹²²

Il problema principale delle organizzazione delle imprese di Comunità attiene alla potenzialità intrinseca della distribuzione di tali sistemi energetici, ove gli obiettivi di "distribuzione" possono superare la fase di generazione di energia, della proprietà degli impianti, della partecipazione ai processi decisionali ed estendersi a questioni sociali. In questa prospettiva, il contributo appena citato configura le imprese di Comunità Energetiche come reti più ampie, capaci di includere questioni socio-organizzative e istituzionali a fianco di più aspetti tecnici della produzione di energia distribuita. Le Imprese di Comunità Energetiche rappresentano, dunque, un tentativo di innovazione della *governance* dell'attuale sistema energetico, come parte di un transizione energetica e sociale.

¹²¹ C. ROMERO-RUBIO e J. R. DE ANDRÉS DÍAZ, *op. cit.*, 2015.

¹²² L. TRICARICO, *Community energy enterprises in the distributed energy geography: A review of issues and potential approaches*, in *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 2018, n.18.

1.2. L'elemento soggettivo: la connessione con la Comunità locale

Tra gli elementi indispensabili ai fini della qualificazione del fenomeno quale Comunità Energetica, la dottrina appena citata non menziona, tuttavia, la connessione tra il territorio e l'organizzazione, che, invece, nonostante manchi un quadro normativo unitario, empiricamente rappresenta la tipologia maggiormente diffusa.

Non mancano, difatti, in Europa esempi di *Local Energy Communities*: fra tutti, in Danimarca, ove il settore eolico è molto sviluppato grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli e alle tecnologie avanzate, già negli anni '70 nascevano le prime cooperative energetiche. Il modello danese, basato sull'approccio partecipativo e collaborativo, è un esempio per numerosi paesi europei interessati allo sviluppo dell'energia della comunità.

Sull'esempio danese, la dottrina¹²³, pur sostenendo che non esiste una definizione univoca di *energy community*, delimitano alcuni tratti caratteristici essenziali della *Community Renewable Energy* (CRE) che, sulla base dell'esperienza danese¹²⁴, corrispondono alla tecnologia e alla proprietà.

Sul primo punto, considerate le finalità del presente elaborato, è sufficiente tenere a mente che le CRE danesi¹²⁵ si occupano prevalentemente di produzione e scambio di energia eolica. La seconda caratteristica delle CRE è la proprietà collettiva, che, mediante l'introduzione dei diversi attori locali nei processi decisionali, plasma gli obiettivi della CRE sulle esigenze della comunità locale. Mediante la proprietà, i principali *stakeholders* dei territori danesi, guidano, dunque, le strategie delle comunità dell'energia rinnovabile in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale, perseguendo il benessere della comunità locale.

Spostando l'attenzione sul Regno Unito che, come la Danimarca, è fortemente impegnato nella promozione dello sviluppo delle *Energy Community*, emerge ancora una volta una forte connessione con le comunità locali.

Nel 2013, il *Department of Energy and Climate Change*- DECC avviava delle consultazioni, la cd. *Call for Evidence*, di numerosi soggetti - i gruppi energetici

¹²³ Sull'esempio danese, F. MEY e M. DIESENDORF, *Who owns an energy transition? strategic action fields and community wind energy in Denmark.*, in *Energy research & social science*, 2018, n. 35.

¹²⁴ Secondo F. MEY e M. DIESENDORF, *ibidem*, 2018, le contro misure adottate dal governo danese per reagire alla crisi petrolifera del 1973 combinata all'introduzione dell'energia nucleare nella strategia energetica del Paese hanno dato impulso allo sviluppo delle CRE in Danimarca. Agli inizi degli anni '70, difatti, la Danimarca, che dipendeva dal petrolio importato e registrava un alto consumo pro-capite di energia, venne pesantemente colpita dall'aumento dei prezzi di elettricità e carburante. Il governo attuò, dunque, delle contro-misure per la riduzione del consumo pro-capite e per il miglioramento dell'efficienza energetica e introdusse nella strategia nazionale l'energia nucleare, provocando la reazione di gruppi di attivisti pro-ambiente, intenzionati ad informare la popolazione sui rischi del nucleare e a proporre soluzioni alternative rinnovabili.

¹²⁵ Tra gli esempi danesi, merita menzione il progetto Hvide Sande Wind Farm che, nato nel 2012, è stato guidato dalla "Hvide Sande Community Foundation (HSCF), che ne detiene l'80%, mentre l'altro 20% è detenuto da 400 investitori che hanno creato una cooperativa locale - requisito richiesto dalla legge danese-. La fondazione è composta oltre che da diverse organizzazioni locali anche dai sindacati locali, lasciando emergere una stretta connessione tra la *governance* e la comunità locale.

delle comunità, le società di consulenza, le banche, le società private, i costruttori, gli enti locali e anche i semplici cittadini- al fine di ottenere prove sui potenziali benefici delle comunità energetiche locali, comprendere i principali ostacoli nella loro realizzazione nonché identificare approcci nuovi e innovativi per risolvere le problematiche¹²⁶. Dalla *Call for Evidence* emergeva che l'assenza di una definizione pacifica di "comunità" provoca l'adozione di modelli di *Energy Community* variegati¹²⁷: tra questi, rilevano non soltanto le cooperative energetiche nate da progetti di singole comunità locali, ma anche progetti commerciali che, accolti dalle comunità locali, sono utilizzati come leva per il benessere della comunità.

Si noti che altri studi¹²⁸, identificando i fattori critici e di successo delle comunità energetiche nel Regno Unito, accanto a requisiti oggettivi -rilevanza assegnata alla connessione tra progetti, tempistiche, conoscenze specifiche, risorse finanziarie e materiali, alla necessità di pianificare benefici per la comunità, alla valenza di una rete di supporto, garantita attraverso l'informazione della popolazione in materia di rinnovabili e comunità energetiche ma anche attraverso la condivisione di successi e/o dubbi con altri gruppi di altre comunità, e all'indispensabilità di un contesto politico a sostegno delle LEC- individuano un solo requisito soggettivo: la presenza di un gruppo organizzato e coeso, che per la condivisione dei medesimi interessi, è facilmente individuabile nelle comunità locali.

Sul punto, la letteratura¹²⁹ evidenzia, inoltre, che nella tassonomia delle organizzazioni rinvenibili all'interno della più ampia categoria di comunità dell'energia, rientrano le organizzazioni private, istituite mediante contratti ad adesione volontaria, dotati di una *governance* partecipativa e collaborativa, nata come risultato di processi locali di aggregazione di interessi e confronto tra attori locali.

Mediante una *governance* partecipativa, dunque, nascono nuove pratiche territoriali capaci di supportare i nuovi scenari in materia di energia distribuita. Secondo la dottrina appena citato, le Comunità dell'energia rinnovabile sono caratterizzate da tre elementi legati alla dimensione spaziale e all'organizzazione sociale: proprietà, principi di organizzazione e gestione e prossimità.

Sul tema della proprietà, le strutture energetiche comunitarie possono assumere una varietà di forme organizzative. Le Comunità Energetiche possono servirsi di diverse tecnologie per generare energia e sono, dunque, caratterizzate da vari gradi di partecipazione della comunità. Le diverse tipologie possono includere

¹²⁶ G. WALKER, *What are the barriers and incentives for community-owned means of energy production and use?*, in *Energy Policy*, 2008, n. 36.

¹²⁷ Un esempio è rappresentato dalla Wiltshire Wildlife Community Energy (WWCE): il progetto, nato nel 2012, è basato sull'idea di "*Community Benefit Society*" nella forma della cooperativa gestita a beneficio della comunità locale e dei suoi membri. Ogni anno l'80% degli utili è destinato a progetti locali attraverso il fondo di beneficenza della WWCE, mentre il 20% viene versato all'ente no profit "Wiltshire Wildlife Trust", ente no profit che opera dal 1962 con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione della zona al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità e che ha partecipato al finanziamento del progetto.

¹²⁸ Si noti che G. SEYFANG, J. J. PARK e A. SMITH, in *A thousand flowers blooming? An examination of community energy in the UK*, in *Energy Policy*, 2013, n. 61.

¹²⁹ Secondo L. TRICARICO, *op. cit.*, 2018.

diverse forme di finanziamento, di organizzazione e di *governance* e possono rientrare nella forma (più diffusa) della cooperativa ovvero in forme di comproprietà tra i principali attori delle comunità locali - enti di beneficenza, imprese, privati e istituzioni-.

In secondo luogo, i principi di organizzazione e gestione qualificano le imprese di Comunità quali iniziative imprenditoriali collettive per lo sviluppo di progetti energetici locali, improntati sulla partecipazione della comunità locale, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale locale.

Infine, in merito alla prossimità, la dimensione territoriale della Imprese di Comunità Energetiche è particolarmente evidente durante il processo di pianificazione. In questa fase si manifesta, difatti, una combinazione complessa di risorse e partenariati locali. Data la difficoltà dei piccoli attori locali di sviluppare progetti per il potenziamento delle energie rinnovabili, sono particolarmente diffusi i partenariati locali con le istituzioni, associazioni e altri attori privati. La dimensione locale di una comunità è un elemento essenziale per lo scambio di elementi tangibili -risorse finanziarie e beni materiali- ma anche di beni immateriali -fiducia, capitale sociale, conoscenza-.

In senso opposto, sulla rilevanza della connessione con la Comunità, alcuni studi¹³⁰ propongono il concetto alternativo di *collective and politically motivated renewable energy* (CPE).

La delimitazione delle CPE deriva dagli interrogativi gli autori appena citati si sono posti in merito al funzionamento e alla nascita dei progetti riguardanti l'energia alternativa. Il fenomeno, secondo questa prospettiva, sarebbe caratterizzato da due variabili: la proprietà collettiva e l'aspirazione politica.

In opposizione alle strutture aziendali, un fattore chiave nell'organizzazione collettiva e partecipativa delle CPE è la condivisione della proprietà degli impianti di generazione, che dota i membri delle Comunità di una forte influenza sul processo decisionale e sulla distribuzione dei ricavi prodotti.

La proprietà collettiva può, tuttavia, rappresentare una condizione preliminare per l'attuazione di casi di cattiva *governance* e, in relazione a casi di proprietà pubblica o cooperativa, anche di corruzione.

Pertanto, tra gli elementi indispensabili per la qualificazione di una CPE, rientra, oltre al concetto di proprietà collettiva, anche l'aspirazione politica generale di utilizzare le strutture di come mezzo per raggiungere obiettivi più ampi quali la giustizia distributiva, sostenibilità ambientale e una migliore partecipazione. Le CPE sono, dunque, progetti capaci di coniugare la partecipazione – esplicita mediante la proprietà condivisa - con aspirazioni politiche più ampie. I progetti delle CPE sono, dunque, concepiti come “innovazioni dal basso” e mirano non soltanto ad obiettivi generici di riduzione complessiva del consumo di energia, di protezione di biodiversità o dell'agricoltura sostenibile, ma anche all'equità sociale o all'*empowerment* di gruppi sociali svantaggiati.

Pur emergendo anche in questo caso l'elemento funzionale, a differenza delle nozioni di comunità dell'energia analizzate precedentemente, le CPE sono slegate non soltanto dai vincoli territoriali ma altresì dagli interessi di comunità

¹³⁰ In senso opposto sulla rilevanza della connessione con la Comunità, S. BECKER e C. KUNZE, *op. cit.*, 2014.

già definite. Gli autori¹³¹, partendo dall'osservazione delle strutture energetiche complesse tipiche del contesto europeo, sostengono che “l'intimità implicita nel termine "comunità" non sia più utile” mentre la “collettività”, come espressione di un'idea specifica di organizzazione per appartenenza, condivisione e partecipazione al processo decisionale, appare più adatto.

Pur non mirando alla sostituzione della nozione di comunità dell'energia, ampiamente utilizzata nel discorso politico per evidenziare le opportunità di forme alternative di organizzazioni nel settore energetico, gli A. suggeriscono il concetto di CPE e i relativi elementi qualificanti, ispirando una riflessione concettuale sui progetti di energia alternativa.

1.3. L'elemento oggettivo: l'organizzazione delle imprese di Comunità

Le nuove tecnologie per la produzione e lo scambio di energia rinnovabile stanno raggiungendo un livello di maturità che lascia presagire un ampio sviluppo di iniziative dal basso nella costituzione di sistemi locali dell'energia. Il fenomeno è stato ampiamente trattato dal punto di vista tecnologico e ingegneristico e di recente anche per la sua portata sociologica, tuttavia, il dibattito sull'elemento oggettivo, inteso come organizzazione che dovrà guidare le iniziative locali, è appena iniziato.

L'ipotesi della diffusione dei sistemi energetici locali deve essere accompagnata da un'attenta riflessione su quali organizzazioni saranno responsabili di queste iniziative. Si potrebbero aprire in questo senso, nuove opportunità per organizzazioni collettive di produzione e gestione di servizi energetici, non tanto composte da singole unità abitative, commerciali o industriali (come spesso si immagina, anche in termini di possibili innovazioni legislative), ma da nuove forme di Imprese di Comunità Energetiche (ICE)¹³². Tali ICE – ossia aggregazioni auto-organizzate e auto-regolate di individui-, possono formarsi per ragioni più ampie e occuparsi anche di questioni energetiche. In questo scenario è prevedibile a tal fine la nascita di coalizioni tra più ICE, per potenziarne l'azione e la diffusione sui territori in concomitanza dello sviluppo di filiere di produzione. La generazione distribuita dell'energia consentirebbe la creazione di *network* non gerarchici e competitivi, con un aumento dell'autonomia e della possibilità di scelta in termini di soluzioni più adatte alle esigenze locali, generando la prevedibile riduzione dei costi per i consumatori finali¹³³.

Con l'espressione “Imprese di Comunità Energetiche”, l'A. citato si riferisce, dunque, a una “coalizione di utenti” che, tramite la volontaria adesione ad un contratto, si associa in forma di impresa con l'obiettivo di gestire un sistema energetico locale.

Un'organizzazione, dunque, volta a svolgere attività di produzione e distribuzione energetica in base alle mutualistiche esigenze di una comunità locale, cercando quindi di ridurre i costi e l'efficienza nei consumi. In particolare,

¹³¹ S. BECKER e C. KUNZE, *ivi*, 2014.

¹³² L. TRICARICO, *Energia come community asset e orizzonte di sviluppo per le imprese di comunità*, in *Impresa Sociale*, 2015, n. 5.

¹³³ L. TRICARICO, *ibidem*, 2015.

nel contributo citato viene delineato un modello di *third party ownership* capace di aggregare e regolare in formula virtuosa la “coalizione di utenti” nella produzione e gestione del servizio, descrivendone diritti e doveri, rapporti con le proprietà individuali e comuni, le scelte sull'impiego dei profitti etc.

Tra le “*community energy*” le cooperative energetiche costituiscono la forma di organizzazione socio-economica più diffusa e più facilmente identificabile e comparabile. La federazione europea delle cooperative energetiche (Rescoop.eu), creata nel 2013, registra un *network* in costante crescita di 1250 cooperative che coinvolgono circa un milione di cittadini.

Partendo dalla constatazione che l'urgente necessità di promuovere una transizione verso economie socialmente giuste e verdi, incentrate sul soddisfacimento dei bisogni sociali e sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla promozione di lavori verdi e dignitosi che contribuiscano a uno sviluppo sostenibile e efficace nella sua triplice dimensione ambientale, sociale ed economica, alcune indagini¹³⁴ si pongono l'obiettivo di verificare se le cooperative siano organizzazioni idonee e utili per la promozione di lavori verdi e dignitosi.

Non è questa la sede per esaminare il significato di occupazione verde e lavoro dignitoso e affrontare la correlazione tra i due concetti, ma si intende, tuttavia, sottolineare che la dottrina appena citata sostiene che, al fine di garantire uno sviluppo veramente sostenibile, sia essenziale combinare nozioni di lavori verdi e lavoro dignitoso, concependoli come concetti indipendenti ma come concetti inseparabili. Il loro significato dovrebbe, dunque, essere riformulato e fuso in modo tale che il lavoro verde e dignitoso sia inteso come qualsiasi prestazione svolta in condizioni dignitose che abbia la sostenibilità ambientale come principio di azione.

Ciò premesso, occorre, dunque, chiedersi se le cooperative, quale modello di associazione di persone unite volontariamente per soddisfare i loro bisogni e le loro aspirazioni economiche, sociali e culturali comuni attraverso una proprietà comune e democraticamente controllata, rappresentino un mezzo appropriato per affrontare le sfide riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e la protezione del lavoro dignitoso, inclusa la necessità di promuovere una giusta transizione verso un'economia sostenibile e forme di occupazione sostenibili. In qualità di organizzazioni gestite democraticamente dai loro membri, che partecipano attivamente alla definizione delle loro politiche e al processo decisionale, le cooperative rivelano una forte “consapevolezza eco-sociale”, intesa come preoccupazione per lo sviluppo locale, per la coesione sociale e per la sostenibilità.

Nel contesto italiano, le cooperative non sono un fenomeno completamente nuovo: le cooperative idroelettriche sono sorte in relazione alla costruzione di dighe di medio-grandi dimensioni già nella prima metà del XX secolo nell'arco alpino¹³⁵.

¹³⁴ J. LÓPEZ RODRÍGUEZ, *The promotion of both decent and Green jobs through cooperatives*, in *Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo*, n. 54, 2019.

¹³⁵ F. SPINICCI, *Le cooperative di utenza in Italia e in Europa*, in *Euricse Research Report*, 2011, n. 002.

Questi progetti miravano allo sviluppo e al benessere delle popolazioni delle aree di montagna attraverso la produzione e la distribuzione di elettricità.

La maggior parte delle cooperative storiche ancora esistenti è localizzata in Trentino- Alto Adige. In virtù della loro funzione sociale, anche dopo la nazionalizzazione della rete elettrica (1962) è stato loro riconosciuto un regime particolare in deroga alle regole generali del mercato elettrico, che ha permesso loro di mantenere la proprietà della rete elettrica locale e di distribuire l'elettricità prodotta in proprio.

Dalla loro fondazione a oggi queste cooperative sono cresciute e sono diventate organizzazioni economiche di una certa dimensione, che vendono l'energia prodotta a migliaia di clienti connessi alla rete (e non più necessariamente solo ai soci). Le cooperative storiche si caratterizzano, dunque, per la presenza di impianti alimentati con risorse locali, per la distribuzione locale dell'energia e per il coinvolgimento di tutti i residenti, che sono soci e clienti della cooperativa. È un modello "a pila", in cui cooperativa, comunità residenziale e municipalità si sovrappongono, creando una forte coesione territoriale, e non a caso funziona meglio in aree contrassegnate da appartenenze etnico-linguistiche.

Accanto all'esempio delle cooperative idroelettriche storiche bisogna segnalare anche come in Sud Tirolo vi sia una forte tradizione, da tempo radicata territorialmente, di progetti comunitari (cooperative) di produzione di energia da biomasse (legna), che in molti casi si è tradotta nella creazione di reti di teleriscaldamento che garantiscono l'autosufficienza della comunità locale dal punto di vista dell'energia termica.

Tuttavia, entrambe queste esperienze rimangono nel quadro italiano delle eccezioni, in gran parte attribuibili alla presenza di *network* istituzionalizzati storicamente radicati e fondati su una forte identificazione territoriale ed etnica. Solo negli ultimi anni – a partire dalla seconda metà degli anni 2000 – che sono emerse alcune nuove esperienze cooperative per la realizzazione condivisa di impianti da fonti rinnovabili. Ciò è riconducibile ai cospicui incentivi di cui ha goduto il fotovoltaico dal 2005 al 2013, al costo decrescente di tale tecnologia in relazione al possibile guadagno nonché alla disponibilità di know-how impiantistico sul territorio. Queste esperienze hanno assunto nella maggior parte dei casi la forma della cooperativa a mutualità prevalente (art. 2512 del Codice civile). Tuttavia al di là della comune forma giuridica l'analisi delle esperienze di nuove cooperative energetiche mette in luce come queste si siano poi concretizzate in forme di organizzazione socio-tecnica (o assemblaggi) diversificate, risultate dall'interazione tra caratteristiche geografiche, sistema istituzionale locale – formale e informale – visione e motivazione dei leader che hanno avviato il progetto¹³⁶.

In base alle caratteristiche degli utenti e del territorio in cui insistono e grazie alla presenza concreta di un capitale sociale unito ad un efficiente sistema di *governance*, la cooperativa può predisporre progetti in grado di riconoscere le opportunità e i bisogni e di attivare di conseguenza gli investimenti necessari per

¹³⁶ N. MAGNANI e D. PATRUCCO, *Le Cooperative Energetiche Rinnovabili In Italia*, in G. OSTI, L. PELLIZZONI (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018.

rispondervi. In questo caso lo statuto (o contratto) di costituzione dell'impresa diventa la formalizzazione di una specifica "comunità di utilizzatori". Rispetto alle cooperative sociali, la gestione è indirizzata verso obiettivi mutualistici, non necessariamente legati a persone in situazione di svantaggio e a politiche di protezione sociale, ma alla creazione di opportunità per un benessere diffuso della comunità¹³⁷.

Il principio del "lavorare per uno sviluppo sostenibile delle comunità" è -in un passato recente- diventato aspetto fondante dell'identità cooperativa, un modello di *community building*, gestita come cooperativa per la gestione di beni e servizi con fini mutualistici.

Le cooperative di comunità (CdC) in Italia¹³⁸ non sono definite in una norma specifica, e rappresentano un nuovo modello di cooperazione che si sviluppa all'interno dei canali istituzionali del mondo cooperativo. Le CdC si distinguono dalle cooperative di consumo, di lavoro, di credito nelle finalità istituzionali, condividendo con le cooperative sociali il perseguimento dello sviluppo delle comunità di riferimento, ossia la produzione di vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, incidendo in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica della comunità.

Accanto alle Cooperative di Comunità, per la natura di queste operazioni e per la capacità dimostrata in altri settori, una parte della dottrina¹³⁹ sottolinea altresì la valenza dello schema giuridico delle imprese sociali a matrice comunitaria che rappresenta un modello ampiamente valido per sostenere il potenziale di questa

¹³⁷ L. TRICARICO, *op. cit.*, 2015.

¹³⁸ Tra gli esempi nel panorama italiano, la comunità cooperativa (CC) di Melpignano rappresenta un'esperienza interessante di riferimento, frutto della collaborazione tra Legacoop e l'amministrazione comunale.

Formalmente configurabile quale cooperativa mista (che contempla contemporaneamente produzione, lavoro e consumo), la CC è nata con l'obiettivo di gestire una rete di produzione di energia solare tramite pannelli fotovoltaici posti sui tetti degli edifici pubblici e privati della città, una formula nata come esperimento di organizzazione e gestione collettiva di beni e servizi di comunità.

La cooperativa, secondo lo statuto (art. 5), ha la responsabilità di installare gli impianti e di provvedere alla loro manutenzione, gestendo la produzione di energia con *metering* adeguato alle necessità degli utenti e rivendendo l'eccedenza sul mercato. In realtà, l'ente si configura come una potenziale struttura *multi-utility*, in quanto si prevede come oggetto di attività anche la distribuzione e la fornitura di gas combustibili e risorse idriche e la gestione dei servizi a rete. I diversi soci membri della cooperativa aderiscono all'impresa volontariamente, in base alle diverse mansioni svolte: soci lavoratori autonomi, che apportano competenze tecniche e si occupano della realizzazione degli impianti; soci utenti, che si distinguono in soci "ospitanti", cioè cittadini che vogliono ospitare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e soci "semplici", che aderiscono al progetto con una quota di adesione al fine di beneficiare di energia elettrica a condizioni agevolate; soci "sovventori", cioè coloro i quali decidono di investire nel progetto apportando capitale per la sua realizzazione.

L'acquisizione delle risorse organizzative è stata frutto del lavoro congiunto di tre *partner* che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa: l'Amministrazione del comune di Melpignano, ponendosi come coordinatrice del progetto; l'Officina Creativa di Lecce, la quale ha coordinato le attività, grazie all'esperienza nella promozione di modelli di comportamento incentrati sulla salvaguardia del territorio e sullo sviluppo di tecnologie alternative a basso impatto ambientale e l'Università del Salento, che ha realizzato uno studio di fattibilità sugli impianti fotovoltaici diffusi sui tetti delle abitazioni di Melpignano.

¹³⁹ L. TRICARICO, *op. cit.*, 2018.

transizione. La nascita delle imprese sociali è infatti possibile grazie a uno stretto legame con il territorio: le risorse e gli esiti delle attività prodotte si basano su una rete di attori locali.

Il caso studio di *Banister House Solar* analizzato è rappresentativo di progetti accomunati da un percorso di costruzione di trame di relazioni e *asset* territoriali essenziali al loro sviluppo. Tuttavia, gli aspetti normativi e regolatori relativi al “grande” mercato energetico, basato su operatori, produzioni e reti centralizzate poco si presta alle particolari esigenze delle iniziative locali.

La letteratura prodotta per definire il ruolo delle nuove organizzazioni di comunità con finalità ambientali si è concentrata, dunque, su iniziative che sono state definite come “pratiche di innovazione sociale dal basso”, imprese della società civile ed imprese di comunità, sottolineandone il contributo nella gestione e valorizzazione di *community asset* per nuove formule policentriche di sviluppo territoriale¹⁴⁰. La ricerca e la sperimentazione di “pratiche organizzative” in grado di accogliere l'ampio potenziale di nuove iniziative imprenditoriali di comunità rappresenta, dunque, una sfida per i ricercatori di oggi.

Sulle organizzazioni di comunità, si segnala¹⁴¹ inoltre una forte criticità sui limiti imposti dalle norme che regolano le attività di imprese sociali e cooperative, che, ostacolano il pieno riconoscimento del fenomeno delle comunità delle rinnovabili come strumenti di politiche nazionali in materia energetica.

Tale preliminare criticità porta poi con sé alcuni aspetti critici riguardanti, da un lato, la scarsa definizione degli strumenti per la rendicontazione dell'impatto territoriale delle attività delle imprese e della capacità di realizzare efficaci monitoraggi del rapporto tra attività, comunità e contesti in cui queste agiscono (*activities annual report*).

Dall'altro, la mancanza di un'autorità di controllo che liberi le imprese sociali e cooperative dalla rigidità indotta dalle regole sui settori di intervento ammessi, svolgendo una funzione di “test di socialità” dell'operato, basandosi sull'analisi dei monitoraggi e su controlli a campione, sul modello inglese delle *community interest company* e avvicinando, dunque, le imprese di comunità alle Onlus di diritto, con relativi benefici fiscali e nelle procedure di donazione, eliminando le differenze di trattamento con le altre organizzazioni *non profit*.

¹⁴⁰ Nel caso della *Banister House Solar* si è trattato di un processo duplice. Da un lato, la creazione di un'impresa sociale, basata su una campagna di *crowdfunding* che ha visto protagonisti in qualità di *project manager* Repowering London, un'organizzazione londinese che promuove progetti di *community energy* in stretta collaborazione con un'organizzazione locale, Hackney Energy, che ha contribuito alla mobilitazione della comunità locale con il suo patrimonio di conoscenza del territorio. Dall'altro lato, un patto di collaborazione con il borgo londinese di Hackney e con l'ente gestore del patrimonio di *housing* pubblico, con l'obiettivo di creare un'impresa sostenibile rispetto alle esigenze della comunità locale e che producesse benefici distribuiti.

Qui l'aspetto più interessante è il tema della proprietà dei mezzi di produzione e degli spazi in cui questi si trovano: divisi tra i membri della cooperativa, organizzazioni terze e amministrazioni locali, tramite uno scambio di risorse costante utile alla costruzione di una sostenibilità economica e sociale. Una formula di proprietà degli impianti e del suo sistema di distribuzione che vede come condizione di successo la nascita di “patti di collaborazione” che giovano alla comunità in senso allargato e non solo relativo a quella partecipe all'impresa.

¹⁴¹ L. TRICARICO, *op. cit.*, 2018.

2. Le cooperative energetiche

I numerosi esempi di Comunità dell'energia rinnovabile sono stati oggetto di classificazione da parte della dottrina¹⁴², che li ha raggruppati in tre grandi gruppi.

Innanzitutto troviamo quelle che sono emerse dalla galassia dei gruppi di acquisto solidale (Gas) e dei distretti di economia solidale (Des), quindi all'interno di una sottocultura fortemente orientata ai temi della partecipazione, autogestione, solidarietà e sostenibilità ambientale. Queste iniziative tentano di combinare un forte radicamento territoriale con una motivazione di tipo valoriale ad una transizione generale dei modelli di produzione-consumo energetici nella prospettiva di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Altre cooperative solari che sono nate più recentemente si caratterizzano invece per una vocazione più imprenditoriale. Esse si sono sviluppate sull'impulso di nuovi *ecopreneur* che hanno acquisito conoscenze tecniche e sensibilità ambientale lavorando nel settore emergente della *green economy*. La forza di questi progetti¹⁴³ è soprattutto da identificare nella struttura finanziaria che permette la realizzazione di medi-grandi impianti attraverso un sistema di condivisione di quote con un rischio economico estremamente limitato per il socio e addirittura la possibilità di una remunerazione economica che fa della cooperativa energetica una forma allettante di investimento del risparmio, spesso alternativo a forme più tradizionali come quelle bancarie. Ciò però si accompagna ad una partecipazione dei cittadini limitata in gran parte all'amministrazione ordinaria di ciascun impianto.

Infine, troviamo anche un'altra tipologia di cooperativa energetica, caratterizzata in maggior misura in senso locale e che si sviluppa soprattutto nel contesto di piccoli comuni rurali. Si tratta di innovazioni ad opera di imprenditori locali – privati ma spesso anche pubblici – che fanno leva su risorse relazionali e fiduciarie legate all'appartenenza ad uno stesso territorio. Il tentativo è quello di utilizzare i margini di guadagno garantiti dalle politiche di incentivazione alle energie rinnovabili per tentare di arginare i processi di marginalizzazione del rurale e di abbandono del territorio.

Mentre le prime due tipologie di cooperative sopra analizzate si riscontrano principalmente nel Nord Italia, esempi di quest'ultimo tipo possono essere

¹⁴² N. MAGNANI e D. PATRUCCO, *op. cit.*, 2018.

¹⁴³ Il caso della cooperativa Energyland (N. MAGNANI, *Assemblaggi socio-tecnici per la produzione comunitaria di energia rinnovabile tra ecobusiness e innovazione sociale: un caso studio di solare collettivo*, Culture della Sostenibilità, 2013) e delle cooperative da essa derivate WeForGreen e WeForGreen Sharing rappresenta un esempio. Queste sono nate su iniziativa di un gruppo di imprenditori veneti con esperienza lavorativa come manager di una *utility* locale dell'energia. Attraverso la società ForGreen un vasto *network* di attori economici e finanziari (banche, assicurazioni, imprese) è stato mobilitato per l'acquisto di terreni dismessi nella periferia urbana di alcune province quali Verona e Lecce e sono stati costruiti alcuni parchi fotovoltaici. Intorno a tali impianti attraverso una vasta campagna pubblicitaria condotta sulla stampa locale e sul *web* sono state costituite tre cooperative che hanno aggregato più di un centinaio di consumatori provenienti da diverse regioni italiane che hanno acquistato una o più quote degli impianti equivalenti a 1kW.

individuati in forma molto limitata, anche nel Centro-Sud¹⁴⁴. Qui, in assenza di un capitale economico diffuso, il ruolo di innovatore è stato svolto principalmente dall'attore pubblico¹⁴⁵.

Le diverse tipologie di cooperative energetiche emerse in Italia, secondo gli A. citati, possono essere collocate in diversi punti sull'asse rappresentante il *continuum* tra comunità di interessi vs. comunità di luogo, da una parte, e sull'asse dei benefici mutualistici vs. benefici pubblici, dall'altra.

In effetti in tutti i casi di cooperazione sull'energia si ritrova una ambivalenza costante tra obiettivi di *mutual benefit* vs. *public benefit*, da una parte, e una concomitante tensione tra forme relazionali/spaziali maggiormente incentrate sulla comunità di luogo vs. comunità di interessi, dall'altra. Il primo aspetto riguarda la tensione tra una struttura organizzativa che sostanzialmente mira a rispondere ai bisogni dei propri membri e una struttura invece orientata ad accrescere il benessere di una comunità più ampia o della società nel suo complesso. Se una cooperativa energetica fornisce, dunque, energia con l'obiettivo di ottenere il prezzo più basso per i suoi soci e di redistribuire tra essi i dividendi, deve essere considerata un'organizzazione incentrata sul *mutual benefit*. Invece, va ritenuta principalmente orientata al *public benefit* se il suo obiettivo principale è quello di aiutare il più ampio numero di persone, che siano membri o no, a ridurre i propri conti energetici.

Il secondo aspetto riguarda il legame spaziale/relazionale e in particolare la prossimità, più o meno stretta tra il territorio, le cui risorse vengono utilizzate per la produzione di energia, e la comunità di *prosumers* dell'energia. I due estremi in questo caso sono costituiti dalla comunità di luogo, in cui i proprietari degli impianti coincidono con i cittadini che vivono nel territorio in cui sono localizzati, e dalla comunità di interessi, volta invece ad attrarre un pubblico vasto di cittadini senza stretti vincoli di appartenenza locale, sulla base della condivisione di un interesse ambientale o civico, piuttosto che economico¹⁴⁶.

Queste due dimensioni sono in relazione tra loro, anche se l'andamento di questa relazione è complesso e non univoco; ad esempio, solo tendenzialmente i fattori spaziali facilitano l'attivazione di norme sociali di gruppo e quindi favoriscono il rafforzamento dei legami mutualistici.

Bisogna anche sottolineare che la posizione delle cooperative energetiche su questi assi non è statica, ma tende ad evolversi con lo *scaling-up* e lo sviluppo della struttura organizzativa. Le più importanti cooperative di energia rinnovabile in Europa (per esempio la coop. belga Ecopower) si sono progressivamente evolute da cooperativa di sola produzione di energia a cooperativa che si occupa anche della distribuzione dell'energia ai soci. In questo passaggio hanno conosciuto un'importante crescita organizzativa e geografica.

Le posizioni delle cooperative energetiche sulle due dimensioni qui considerate si intersecano poi con i diversi approcci alla *governance* partecipativa, che sotto

¹⁴⁴ N. MAGNANI, M. MARETTI, R. SALVATORE e I. SCOTTI, *Ecopreneurs, rural development and socio-technical arrangement for community renewable energy*, *Journal of Rural Studies*, 2017, 100.

¹⁴⁵ Si veda per esempio il caso della Comunità Cooperativa di Melpignano.

¹⁴⁶ Anche S. HUNKIN e C. KRELL, *Renewable Energy Communities, Interreg EU policy learning platform on lowcarbon economy*, agosto 2018.

la stessa etichetta giuridica può essere più o meno decentrata e diversamente articolata. Questo concerne sia in senso stretto la distribuzione formale dei diritti di voto, sia il modo più ampio in cui i processi decisionali riguardanti la cooperativa includono o escludono i cittadini che sono soci.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nella maggioranza dei casi prevale il principio “una testa un voto”. Tuttavia, ci possono anche essere situazioni in cui i diritti di voto sono collegati alla quota investita nell’impianto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, le situazioni in cui la partecipazione dei cittadini è limitata in gran parte all’amministrazione ordinaria di ciascun impianto – come avviene nella maggior parte dei casi di cooperative energetiche di matrice imprenditoriale – si possono distinguere da quelle in cui i cittadini partecipano anche alle decisioni strategiche riguardanti le forme di investimento e sviluppo della cooperativa (per esempio su quali fonti rinnovabili puntare o quali dimensioni di impianti preferire etc.). Come per i precedenti livelli analitici, anche la *governance* partecipativa è fortemente influenzata dalla crescente complessità organizzativa e quindi dall’evoluzione delle cooperative.

Al fine di potenziare le cooperative energetiche anche in Italia, gli A. sottolineano, infine, che costruire progetti di *partnership* con la PA per promuovere il retrofit energetico a partire dai territori in cui sono collocati gli impianti della cooperativa, sebbene possa richiedere un investimento di risorse umane che nel breve periodo potrebbe scontrarsi con l’esigenza di pareggio di bilancio, nel lungo periodo potrebbe rivelarsi una strategia vincente (...). Collaborare con una PA, anche molto piccola, significa agevolare una comunità a intraprendere percorsi virtuosi di transizione energetica che possono sfociare nell’interesse a finanziare impianti territoriali di produzione di energia e interventi di efficientamento energetico attraverso la cooperativa (...). Peraltro, oltre che con finalità economiche, una simile strategia potrebbe riattivare i Nodi Territoriali stimolando la partecipazione dei soci vecchi e nuovi, attraverso un maggiore radicamento territoriale e l’identificazione con i progetti, locali, conseguendo comunque l’obiettivo di espandere la cooperativa energetica. Questo approccio entusiasma le comunità perché ciascuno si sente al contempo promotore, attore e fruitore di progetti locali, con cui si identifica in misura maggiore di quanto possa fare con un impianto ubicato in altri siti lontani e sconosciuti (...). I vincoli normativi e le resistenze di tipo organizzativo e culturale cui abbiamo fatto cenno rendono difficoltoso ma non impossibile perseguire la costruzione di nuove forme di organizzazione economica intorno all’energia. Dal punto di vista della cooperativa, la prevedibile maggiore complessità insita nella gestione di un così elevato numero di variabili e soggetti – interni e esterni – va considerata unitamente alla possibilità di valorizzare le competenze, il contributo e la partecipazione dei soci e le risorse tecniche e professionali disponibili nella compagine sociale che invece rimangono sottoutilizzate a causa di un permanente scarso appeal dei servizi offerti ai soci.

Sezione III

Obiettivi, perimetro e metodologia della ricerca: *focus* sulle relazioni industriali territoriali

1. Il contesto istituzionale

La presente indagine si interroga circa la capacità della dimensione territoriale¹⁴⁷ di riferimento di fare, mediante logiche cooperative o latamente collaborative, impresa sostenibile, responsabile e socialmente inclusiva, sviluppando corpi intermedi e piccole comunità radicate nei territori e potenzialmente capaci di generare valore, nonché sulla capacità della Comunità Energetica del Pinerolese, quale fenomeno di connessione tra aziende, privati e istituzioni territoriali, di creare una rete di relazioni protesa verso l'interno, nel rapporto tra lavoratori, e verso l'esterno, nel rapporto con tutti gli *stakeholders* del territorio, producendo così valore sociale diffuso.

Come suggerito da dottrina citata¹⁴⁸, il contesto in cui fare impresa potrebbe potenzialmente disarticolarsi, superando i confini dei tradizionali luoghi di lavoro, confluendo nella dimensione territoriale quale luogo in cui diversi soggetti del contesto in esame instaurano relazioni economiche e sociali al fine di perseguire finalità anche ambientali. Considerazione, questa, condivisa anche da altra dottrina¹⁴⁹ che ritiene che la crescente sensibilità per le tematiche ambientali stia determinando una crescente obsolescenza della distinzione tra l'ambiente di lavoro e il territorio circostante, ribadendo l'opportunità dell'approccio integrato alle tre sostenibilità, sul quale si è già insistito.

L'indagine sui nessi tra "sostenibilità ambientale" e "sostenibilità del lavoro" del territorio Pinerolese, fortemente interessato dalla transizione verso modelli sostenibili di produzione e di consumo dell'energia, sembra, dunque, imprescindibilmente legata alla ricerca di un approccio "equo"¹⁵⁰ che, plasmato sul contesto economico e sociale di riferimento, faciliti la correlazione e la reciprocità delle strategie di politica climatica con gli obiettivi di inclusione sociale e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del territorio.

Le alleanze territoriali sono del resto alla base di strategie per la sostenibilità: il Protocollo lombardo per la sostenibilità, ad esempio, inizialmente promosso dalla

¹⁴⁷ M. TIRABOSCHI, *Le politiche del lavoro dopo il referendum costituzionale: ripartire dai territori, rinnovare la rappresentanza*, in *Boll. ADAPT*, 13 dicembre 2016, n. 42 il quale asserisce che «sono i più recenti studi economici sulla nuova geografia del lavoro a insegnarci che, nella catena globale di produzione del valore, perdono peso sia il livello nazionale che quello aziendale, mentre acquistano nuova forza vitale i nodi territoriali di una economia che si sviluppa e connette in termini reticolari.».

¹⁴⁸ Tra tutti, E. BATTAGLINI, *op. cit.*, 2014, p. 19, che elabora la teoria della cd. territorializzazione, in base alla quale il territorio rappresenta lo spazio fisico e sociale, «rendendo visibile l'insieme delle relazioni tra la collettività e l'ambiente circostante, ossia facendosi espressione della territorialità di una comunità».

¹⁴⁹ B. CARUSO, R. DEL PUNTA e T. TREU, *op. cit.*, 2020.

¹⁵⁰ ETUI, *op. cit.*, 2019, che si concentra sul concetto di "equità" della transizione verso un'economia sostenibile, chiave di lettura dell'intero documento, suggerendo agli attori sociali e ai *leader* politici di ricercare un approccio corretto e consapevole dei costi sociali ed occupazionali che tale processo comporta.

Regione Lombardia, ha raccolto sino ad oggi più di 50 adesioni nel territorio (tra cui la Città Metropolitana, il Politecnico, RSE, CGIL, CISL e UIL, ma anche Confindustria e Confcommercio). Siglato a settembre 2019, rappresenta un documento preliminare che, tuttavia, impegna ciascun sottoscrittore (entro 3 mesi) a definire in maniera autonoma e in funzione della natura, organizzazione e finalità proprie, un programma di impegni nelle aree preventivamente individuate e di cui sarà direttamente responsabile. I sottoscrittori, consapevoli dell'importanza delle reti territoriali e della cooperazione tra i diversi settori, dichiarano, nelle premesse, di voler adottare un approccio multilivello, sussidiario e territoriale, capace di riunire gli attori del territorio con il compito di condividere gli strumenti e adottare politiche per affrontare la transizione verso nuovi modelli di crescita¹⁵¹.

Attendendo la realizzazione dei programmi di impegni delle rappresentanze sindacali e delle associazioni datoriali, sembra interessante notare che il Protocollo impegna i sottoscrittori a contribuire alla definizione e alla realizzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, fornendo i risultati conseguiti nell'ambito del monitoraggio, ma anche ad applicare il principio dello sviluppo sostenibile all'interno del proprio ambito di attività, nelle sue dimensioni economica, sociale ed ambientale e a proporre iniziative nell'ambito del Patto per lo Sviluppo e dell'Osservatorio Regionale per l'economia circolare e la transizione energetica.

Ci si chiede, pertanto, se, analogamente al caso lombardo, importanti alleanze territoriali possano fungere da motore di avvio per la progettazione di una transizione verso un'economia decarbonizzata ma anche socialmente inclusiva. L'ambito territoriale del Pinerolese sta oggi sperimentando una fase di cambiamento, anche grazie alle molte sollecitazioni fornite dai nuovi bandi - europei, nazionali, regionali o promossi da fondazioni bancarie - che incoraggiano i contesti locali a sperimentare pratiche basate sui principi dell'innovazione sociale e del *welfare* generativo. La Strategia Regionale WECARE, ad esempio, ha proficuamente attivato localmente un processo di interlocuzione di *stakeholder*, pubblici e privati, del mondo *profit* e del Terzo

¹⁵¹ Nell'economia di questo scritto, basti sottolineare che, considerati gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e l'impegno nazionale al conseguimento dei SDGs assunto con la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, l'art. 3 del d.lgs n. 165/2006 (Cd. Codice dell'Ambiente) e tenuto conto che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura pone la sostenibilità tra le cinque priorità dell'azione di governo regionale, il Protocollo si prefigge, quale finalità principale, l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile nei processi decisionali pubblici e privati, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità di vita e le possibilità delle generazioni future. Gli ambiti di applicazione del Protocollo in oggetto, sono individuati non soltanto nella graduale transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio come fattore di sviluppo dei territori, di una rinnovata competitività per le imprese e per la mitigazione del cambiamento climatico, ma altresì nel rafforzamento del livello competitivo del mondo produttivo e dei servizi, avendo attenzione per le trasformazioni indotte nel mercato del lavoro, attraverso la promozione di attività di ricerca e innovazione di processo e di prodotto e sempre più attenta agli impatti ambientali, nella promozione nelle aree rurali dell'occupazione, della crescita e dell'inclusione sociale e dello sviluppo locale, anche attraverso la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile, nel rafforzamento dell'inclusione e della coesione sociale come occasione di rilancio dell'attrattività dei territori. Tra gli strumenti individuati spicca il sostegno alla ricerca nei vari ambiti della sostenibilità e l'attivazione di una piattaforma virtuale dedicata allo sviluppo sostenibile.

Settore, che hanno iniziato a dialogare proprio con la finalità di condividere le responsabilità circa il benessere delle Persone (lavoratori e non), intese come membri di una Comunità.

Si tratta di una fase esperienziale nuova, che sta innescando modalità di co-progettazione e sinergie (tipiche degli approcci *bottom-up*) tra diversi attori.

2. Tematiche da affrontare nella ricerca.

2.1. Il *network* di territorio

Preliminarmente, alla stregua di quanto esposto, si comprende la necessità di tracciare, nella prospettiva del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, i fattori economico-sociali e i bisogni territoriali che hanno provocato la nascita del *network* tra imprese, mondo accademico ed istituzioni territoriali, finalizzato alla costituzione della Comunità Energetica. Il progetto, promosso dal Consorzio Pinerolo Energia –*index* CPE-, con ruolo di sintesi tra le oltre 80 realtà coinvolte quale motore per la generazione di nuove idee, per lo sviluppo di tecnologie condivise e occasioni d’impresa, contribuisce al contempo alla creazione di concrete sinergie tra enti locali, imprese, famiglie e operatori sociali, generando nel territorio Pinerolese valore diffuso e duraturo.

Consapevole dell’indispensabilità di una rete territoriale stabile, il CPE ha da tempo avviato una riflessione sull’impoverimento del patrimonio locale, del sistema produttivo e delle risorse territoriali – anche in termini demografici – nonché sull’incapacità del Pinerolese di attrarre e trattenere giovani qualificati in uscita da percorsi di istruzione/formazione, costruendo percorsi per la promozione socioeconomica del sistema locale.

Le potenzialità del Consorzio Pinerolo Energia, quale fenomeno di interconnessione territoriale, meritano di essere analizzate non soltanto in un’ottica *ex ante* inerente agli obiettivi e agli scopi che lo stesso si prefigge, ma altresì valutata *ex post* in merito alla capacità di adattamento di obiettivi predeterminati ai mutamenti economico-sociali che interessano il territorio. In quest’ottica, si consideri che nel corso del 2020, con l’esplosione della pandemia dettata dal Covid-19, il CPE, quale sistema territoriale imperniato sul dialogo e sull’azione comune di attori eterogenei, ha promosso il progetto “Ripartiamo Insieme” con la finalità di individuare e supportare strategie di potenziamento del valore delle imprese locali e della qualità del mercato del lavoro ed altresì di superare la crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia in corso. Secondo le premesse dettate nella dichiarazione di intenti al progetto, quale corpo intermedio di territorio, il CPE rappresenta il punto di osservazione idoneo per la pianificazione dell’impatto potenziale sul fattore lavoro dell’emergenza sanitaria, economica e sociale, per la sperimentazione di percorsi di formazione e di ricollocazione di figure professionali in uscita e per il monitoraggio della dotazione territoriale di capitale umano.

Accanto ai primi obiettivi di sostenibilità, con l'avvento della pandemia, un corposo *Team* di lavoro si sta, dunque, occupando di tracciare i confini di un ecosistema reticolare, quale fenomeno di connessione tra aziende, enti del terzo settore, centri per l'impiego e per la formazione, organizzazioni sindacali e istituzioni territoriali, capace di pianificare l'uscita del territorio dalla grave crisi in corso generando valore diffuso verso l'interno, nel rapporto tra lavoratori, e verso l'esterno, nel rapporto con tutti gli *stakeholders* del territorio.

Ci si chiede, pertanto, se l'alleanza territoriale insita nel CPE, nata inizialmente a supporto di tematiche strettamente energetiche e poi diffusamente ambientali, sia capace di trascinare, spinta dalle istanze di territorio registrate nel periodo pandemico, gli obiettivi per la sostenibilità ambientale, rivolgendo lo sguardo alla Giusta Transizione, intesa quale approccio equo della transizione energetica.

L'addensamento di realtà imprenditoriali che caratterizza questa area geografica, ha favorito, del resto, la creazione di relazioni negoziali tendenzialmente stabili tra i principali attori economici con finalità partecipativa o collaborativa a progetti di interesse comune, fondati sullo sfruttamento congiunto di risorse complementari, che rappresentano, inoltre, uno stimolo per la tutela e la promozione del lavoro in questo nuovo contesto di impresa integrata.

Non solo. L'attuale crisi dovuta alla pandemia di SARS-CoV-2 non deve distogliere l'attenzione dall'emergenza climatica, perché entrambi i fenomeni avranno forti ricadute su economia, occupazione e struttura del mondo del lavoro e occorre, dunque, ripensare all'adattamento di queste relazioni di territorio ai mutamenti in corso dettati dall'emergenza. Inoltre, alcune delle *policy* di adattamento ai cambiamenti climatici potranno essere una spinta positiva al miglioramento dei protocolli di sicurezza, dei luoghi di lavoro, delle procedure sanitarie, che andranno ripensate, una volta finita l'emergenza, tenendo conto di quanto suggerito dalla pandemia.

Occorre, dunque, osservare, come e perché il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sia necessario in termini di rilancio del territorio nel periodo post-pandemico per la pianificazione di un territorio sostenibile a lungo termine.

2.2. La just transition

La ricerca dei nessi di sistema tra la sostenibilità e il lavoro non può prescindere dalla ricerca di sinergie e punti di incontro tra le tre dimensioni della sostenibilità. Il progetto della Comunità Energetica andrebbe, dunque, riletto prestando sì attenzione ai vincoli imposti dall'UE in materia di tutela dell'ambiente e alle preoccupazioni economiche¹⁵², ma senza tralasciare la dimensione sociale.

¹⁵² Per una visione di insieme sui costi economici e sociali del cambiamento climatico, si rimanda allo studio PESETA III della Commissione, ove si fornisce una valutazione dettagliata di sei impatti climatici specifici in Europa per due scenari - uno scenario ad alto riscaldamento e uno scenario di innalzamento della temperatura di 2 gradi. Gli impatti sono significativi e si rischiano

Un *report* del 2019 del *Social Europe* presso la Commissione Europea¹⁵³, dimostra, del resto, che le politiche per la sostenibilità ambientale incideranno in maniera diversa su regioni, settori, lavoratori e gruppi di popolazione. Gli impatti negativi sull'occupazione saranno concentrati nelle regioni europee che basano tradizionalmente la propria economia sull'utilizzo del carbone e che, di conseguenza, dovranno subire trasformazioni radicali per migliorare la protezione ambientale e raggiungere la neutralità climatica.

Questi elementi sono riassunti in un documento di riflessione della Commissione Europea¹⁵⁴, che, in merito alle modalità di attuazione degli SDGs dell'Agenda per il Clima, propone l'interconnessione tra i tre volti della sostenibilità per una strategia a lungo termine per un'economia che, entro il 2050, si prospetta moderna, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico. La strategia mostra come l'Europa possa evolversi verso la neutralità climatica, investendo in soluzioni tecnologiche realistiche, responsabilizzando i cittadini e rafforzando le azioni in settori chiave come la politica industriale, il finanziamento e la ricerca, garantendo al contempo l'equità sociale per una giusta transizione. Tuttavia, la transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale e neutrale dal punto di vista climatico non si prospetta, se mal gestita, equa né socialmente inclusiva. Le politiche occupazionali e sociali, pertanto, sembrano fondamentali per modellare la transizione verso un'economia decarbonizzata sull'equità sociale.

La sopra-citata comunicazione della Commissione riconosce, difatti, che la transizione avrà probabilmente un impatto significativo sull'occupazione e sulla società e che potrebbe comportare disparità regionali, invitando, quindi, l'UE e gli Stati membri a tener conto fin dall'inizio delle implicazioni sociali della transizione e ad attuare ogni misura idonea ad attenuare l'impatto sulla popolazione a basso reddito. Del resto, anche il Consiglio europeo, in numerose occasioni, ha discusso circa la strategia a lungo termine sottolineando che la transizione verso un'UE neutrale dal punto di vista climatico dovrebbe essere equa e socialmente equilibrata, tenendo conto delle diversità economiche dei singoli Stati membri.

La sostenibilità ambientale merita, dunque, di essere analizzata in raccordo alla sua dimensione sociale, oltre che economica, anche in ragione del recente dibattito in materia di povertà energetica¹⁵⁵.

perdite annuali di benessere fino al 2% del PIL nell'UE, e di oltre il 4% del PIL nell'Europa meridionale. Allo stesso modo, per gli Stati Uniti, i costi degli eventi estremi passati dal 1980 sono stimati a oltre 1,1 trilioni di dollari. Emerge, inoltre, un aumento significativo della mortalità, delle inondazioni costiere e della produttività del lavoro. Su questi punti, l'Europa meridionale è quella più colpita.

¹⁵³ European Commission, *op. cit.*, 2019.

¹⁵⁴ European Commission, *op. cit.*, gennaio 2019.

¹⁵⁵ Secondo le stime Istat (2016), in Italia 1 milione e 619mila famiglie vivono in condizione di povertà assoluta e circa 2 milioni e 734mila in condizione di povertà relativa. A tali condizioni si aggiunge una nuova forma di povertà, la povertà energetica (*index PE*), che sembra inevitabilmente intrecciarsi con il volto della sostenibilità ambientale.

Così inteso, il principio della sostenibilità porta ad interrogarci, da un lato, sulla capacità della stessa di apportare nuovi contenuti alle relazioni di lavoro affinché le parti cooperino in modo funzionale a garantire un'esistenza degna ai lavoratori e alle loro famiglie, preservando, al contempo, la capacità e la competitività futura delle imprese e dei territori. Passando dal generale al particolare, occorre dunque chiedersi se il progetto della Comunità Energetica del Pinerolese possa – anche in connessione con ulteriori progetti nati in senso al territorio in risposta alla crisi pandemica e attraverso la partecipazione del lavoratore-cittadino - facilitare questo processo di transizione territoriale verso la sostenibilità, intesa anche nella sua dimensione economica e sociale.

Tale obiettivo non può prescindere dallo studio del sistema delle fonti in materia, al fine di coordinare la normativa regionale con la legislazione nazionale sulle cd. “*Oil Free Zone*” e con la normativa europea, raccordando le stesse all'interno di una cornice di fatto, il mercato del lavoro territoriale in continua evoluzione.

2.3. Le relazioni industriali nella Comunità Energetica

Mentre l'Europa spinge gli attori economici, i *leader* politici e gli studiosi a ricercare strumenti di raccordo tra gli obiettivi di efficienza energetica con la crescita economica delle aziende e con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ponendo la lente di ingrandimento sul territorio Pinerolese e in assenza di indicazioni legislative di raccordo tra la materia giuslavoristica e la normativa in materia di Comunità Energetica, sembra necessario interrogarsi sulla capacità degli attori sociali di reagire ad eventuali stravolgimenti del modello di produzione e consumo di energia, determinati dal perseguimento dell'efficientamento energetico nonché sulla loro capacità di rintracciare e proporre strumenti tecnico-giuridici¹⁵⁶ e culturali, capaci di coordinare la

Con questa espressione si definisce un fenomeno complesso e dalle molteplici sfaccettature che potrebbe essere definito come “l'incapacità di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici” con conseguenze sul benessere della famiglia. Nonostante l'interesse crescente per il fenomeno, D. DE STEFANO, R. MARCHIORO e S. JOVANOVIC, *Povertà energetica, un'analisi statistica nelle aree ricche. La distribuzione del gas nella città di Trieste*, in G. OSTI e L. PELLIZZONI (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 123-152, sottolineano che, tuttora, non esiste una definizione univoca e condivisa di PE, trattandosi di un fenomeno che, per il momento ed in molti Paesi, è ancora in una fase di modellizzazione.

La povertà energetica che, nella sua accezione originaria era intesa come impossibilità di alcuni individui ad accedere all'energia loro necessaria, impossibilità che tipicamente caratterizza i paesi meno sviluppati con insufficiente dotazione infrastrutturale, ad oggi e in riferimento ai paesi occidentali, non presentandosi alcun problema relativo all'accesso fisico ai servizi energetici, si riferisce alla “condizione per cui l'accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a quanto socialmente desiderabile.

¹⁵⁶ Nella prassi delle relazioni industriali, tra gli strumenti tecnico-giuridici maggiormente utilizzati per il raggiungimento di obiettivi in materia di sostenibilità ambientale rilevano i sistemi premianti. In quest'ottica, a titolo meramente esemplificativo, si inserisce un accordo aziendale, siglato nel 2019 dalla ATB Servizi S.p.A. e dalle Segreterie Territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL, Faisa Cisl, UGL, assistite da R.S.U. ATB, in merito alle modalità di attuazione del progetto *drive2go*.

redistribuzione sociale, la crescita economica e gli obiettivi di efficienza energetica.

Sul punto, la Guida per i sindacati: adattamenti ai cambiamenti climatici e mondo del lavoro, stilata dalla *European Trade Union Confederation* (ETUC) del 2020 e rivolta ai sindacati di tutta Europa, riassume quali siano le possibili conseguenze sia in ambito ambientale che economico-occupazionale del *climate change* in Europa, stimolando il sindacato a porsi come interlocutore fondamentale per la realizzazione di adeguate politiche di adattamento. Allo stesso tempo il testo indica alcune modalità d'intervento sindacale, portando esempi di contrattazione collettiva e di azioni di *lobbying*, idonee a facilitare idonee modifiche dei protocolli nonché delle procedure in materia di sicurezza del lavoratore. Le ricadute possibili del *climate change* su economia, occupazione, salute e benessere del lavoratore, suggerisce il documento, sono molteplici e determinano la necessità di un coordinamento tra parti sociali per avviare una riflessione sulle politiche da intraprendere. Pertanto, adattarsi, mettendo in campo delle strategie in grado di anticipare gli effetti del *climate change* per cercare di ridurre in modo efficace l'impatto, soprattutto su regioni e

La realizzazione del progetto, già prevista in un precedente accordo aziendale per l'aggiornamento del premio di risultato, è finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, al miglioramento dello stile di guida, del livello di *comfort* e di sicurezza a bordo. Un progetto, dunque, che, mediante la leva della contrattazione collettiva, mira a coniugare la sostenibilità ambientale con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

Rivolto agli operatori di esercizio con mansioni di guida in servizio di linea, che, secondo le direttive aziendali, hanno l'obbligo, all'inizio di ogni turno, di attivare il dispositivo di misurazione dello stile di guida e dei relativi consumi ed altresì di vigilare, per tutta la durata del turno, sul corretto funzionamento dei dispositivi *drive2go* installati sull'autobus, il progetto prevede che ogni anno sia valutata la variazione di consumo per ogni tipologia di autobus e che il conseguente risparmio, determinato dalla somma algebrica di tutte le variazioni di consumi annuali moltiplicata per il prezzo del carburante, sia erogato al personale di guida nella misura del 50% e mediante una formula prestabilita nell'accordo aziendale di aggiornamento del premio di risultato.

Le modalità di attuazione del progetto prevedono la raccolta, in forma pseudonimizzata, di dati prodotti dall'*hardware* e dal *software* ad alta tecnologia installati sugli autobus, al solo fine di misurare i consumi e migliorare lo stile di guida e di individuare i destinatari del sistema premiante delineato dall'accordo stesso.

Il progetto *drive2go* prevede un duplice sistema premiante.

Il primo, di carattere individuale, è destinato ai dipendenti che, sulla base di una graduatoria generata mensilmente dal sistema *eco-index*, abbiano realizzato, per il periodo di riferimento, le migliori *performance* di guida. Il premio mensile, assegnato ai primi dieci dipendenti che, attivando correttamente per almeno 15 giorni il sistema *drive2go*, abbiano ottenuto i migliori risultati in termini di emissioni inquinanti nell'atmosfera, stile di *comfort*, sicurezza e stile di guida, è erogato con la mensilità successiva al rilevamento dei dati.

Il secondo sistema premiante, di natura collettiva, è correlato al minor consumo di carburante registrato annualmente su non meno dell'80% delle ore di servizio effettuate sugli autobus dotati del sistema di misurazione dei consumi *drive2go*. Il premio collettivo è quantificato sulla base di un indice di consumo di carburante espresso in km/litro per il gasolio e in km/kg per il metano ed è erogato in parti uguali a tutti gli aventi diritto che abbiano attivato correttamente il sistema *drive2go* per un minimo di 150 giorni nell'anno solare di riferimento.

L'andamento dei consumi e dello stile di guida e i dati relativi al premio annuale vengono trasmessi alle rappresentanze sindacali unitarie, alimentando una dimensione partecipativa delle relazioni industriali e favorendo altresì, per l'effetto degli incentivi economici connessi a obiettivi verdi, buone prassi comportamentali.

settori indicati come altamente vulnerabili. La mitigazione dei cambiamenti climatici lavora sulle cause mentre l'adattamento sul loro impatto. Il fine delle azioni e delle *policy* che verranno messe in campo nei due ambiti sono diversi e si attueranno in modo differente.

Non solo. Occorre incrociare i dati dell'indagine con la rilevanza delle *utilities*, imprescindibilmente legate al territorio per la partecipazione azionaria di maggioranza dei Comuni, relativamente alle funzioni che già svolgono o che potrebbero svolgere per lo sviluppo sostenibile dei territori e del Piemonte, anche nel dialogo con altri soggetti con cui le *utilities* si relazionano.

Il coinvolgimento delle Parti Sociali sembrerebbe, dunque, indispensabile per guidare la transizione occupazionale verso un'economia territoriale non soltanto *green*, ma - considerata la necessità di adottare misure su salute, sicurezza e tutela ambientale, sui programmi di educazione e formazione e di promozione delle pari opportunità- anche socialmente inclusiva.

In quest'ottica, la ricerca della forma giuridica di una prima sperimentazione della Comunità Energetica adattabile ai requisiti di legge richiesti dal quadro normativo è funzionalmente collegata alla capacità della *leadership* di reagire non soltanto alle pressioni esterne, determinate dagli obiettivi europei in materia di sostenibilità, ma anche alle pressioni interne generate dalle esigenze di un territorio che si evolve verso l'efficientamento energetico.

L'indagine sulla normativa di settore e sulla idoneità della forma giuridica rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, sembra, dunque, preparatoria rispetto alla peculiare indagine sul ruolo che le Parti Sociali possono svolgere nelle dinamiche di incontro tra domanda e offerta di "lavoro verde" all'interno di un'infrastruttura, quella della Comunità Energetica, idonea a sorreggere un mercato territoriale delle professionalità *green*.

Tutto ciò premesso, il presente studio si propone, quindi, con le modalità sopraesposte, di guardare al mondo del lavoro come motore capace di affiancare le trasformazioni che, con la nascita della Comunità Energetica, toccheranno il modello di produzione e consumo, rendendo sostenibili le imprese ed, in generale, l'economia del territorio interessato.

3. Metodologia

Lo studio ha seguito una ricostruzione dell'oggetto di ricerca secondo un percorso originale che ha portato all'individuazione di tre aree ideali:

- I) il *network* tra imprese con finalità connesse alla sostenibilità *lato sensu* intesa;
- II) la connessione tra sostenibilità e lavoro nell'ottica della moderna concezione della *just transition*;
- III) le potenzialità delle relazioni industriali nell'ambito delle Comunità per lo sviluppo sostenibile.

Il tema di ricerca è stato inizialmente approcciato attraverso un'indagine preliminare di fonti normative e dottrinarie che hanno trattato l'argomento.

L'analisi del *framework* teorico entro cui si colloca il tema dello sviluppo sostenibile nelle Comunità per la produzione di energia rinnovabile ha invece selezionato i frammenti di dottrina di supporto alla ricerca secondo un criterio tematico che è scomponibile in due macro-percorsi:

I) il primo percorso si concentra sullo studio delle connessioni tra la sostenibilità ambientale e lavoro (Cap. I, Sez. I) ove vengono in rilievo indagini sulla sostenibilità anche in termini sociali, il ruolo e le funzioni delle comunità nell'ambito di "alleanze territoriali" nonché il ruolo e le funzioni del dialogo sociale nella transizione verso la sostenibilità.

II) il secondo percorso concernente la ricerca della letteratura è dedicato ad analizzare il profilo istituzionale delle Comunità Energetiche attraverso profili definitivi che si snodano su tre elementi imprescindibili, definiti elemento teleologico, elemento soggettivo e elemento oggettivo (Cap. I, Sez. II);

Considerata questa prima fase di investigazione di carattere teorico, l'indagine si è sostanziata principalmente in un lavoro di analisi empirica.

Per rispondere alla domanda di ricerca è stata infatti presa in considerazione la metodologia dell'*action research*, definibile come quel processo che – basato su esperienze vissute – accresce una conoscenza di tipo pratico finalizzata a sviluppare nuove visioni o interpretazioni del mondo¹⁵⁷. Caratteristica portante dell'*action research* è quella di svilupparsi in modo collaborativo e partecipativo, tanto che si è soliti affermare «*doing research with, rather than on people*»¹⁵⁸

In particolare, il lavoro di ricerca segue l'esperienza dei dati raccolti e delle conoscenze pratiche derivate dal contesto di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (*index* API), azienda *multiutility* di proprietà di 47 comuni del Pinerolese che, interessata alla sostenibilità ambientale, punta all'applicazione del principio della produttività delle risorse, inteso come capacità delle aziende e dei territori di crescere riducendo ed efficientando l'uso delle risorse naturali ed energetiche.

Impegnata nei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, nella gestione del Servizio Idrico Integrato, nella distribuzione del gas metano e nella gestione di calore e teleriscaldamento, API S.p.A. punta al raggiungimento di alti *standard* di sostenibilità ambientale e all'efficientamento del ciclo dei rifiuti.

Nel tempo ha, infatti, investito energia e risorse sul potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica per la trasformazione di rifiuti organici in biogas, a sua volta convertito in biometano, energia elettrica, termica e *compost*.

Consapevole, dunque, dell'importanza di una transizione verde, il *Team* progettazione di API S.p.A. elabora strategie di innovazione capaci di coniugare la sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con la Comunicazione di dicembre 2019 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio

¹⁵⁷ L'*action research* è una metodologia che rispecchia una logica tipicamente induttiva, in quanto partendo dall'osservazione di fenomeni particolari e concreti si giunge all'enucleazione di leggi generali e universali in grado di spiegare altri fenomeni simili.

¹⁵⁸ H. BRADBURY e P. REASON, *Action Research, An opportunity for Revitalizing Research Purpose and Practices*, in *Qualitative Social Work*, Vol. 2, n. 2, 2003, p. 156.

Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: il *Green Deal* Europeo.

Per tale ragione, i progetti aziendali configurano non soltanto un'opportunità di crescita dell'attività economica sostenibile, ma si propongono, con potenziale significativo nei mercati europei per tecnologie a basse emissioni, prodotti e servizi sostenibili, di perseguire numerosi obiettivi europei per la sostenibilità fissati dal Piano Energia e Clima (PNIEC), dai Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e negli accordi di partenariato e altri programmi operativi della UE.

Inoltre, il naturale legame di API con il territorio ha permesso di creare una dimensione dinamica e collaborativa che si propone, da un lato, di soddisfare le esigenze dell'impresa, consentendo l'attrazione, la crescita ed il trattenimento delle attività innovative e del capitale umano che essa incorpora e, dall'altro, di produrre ricadute sul sistema territoriale complessivo, di cui possano beneficiare tutti i soggetti che vi operano.

L'Azienda, con l'obiettivo di avviare la sperimentazione di alleanze per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha promosso la creazione del Consorzio Pinerolo Energia (nel seguito, anche solo "CPE"), aggregazione di imprese, comuni, mondo accademico, curia e agenzie per il lavoro.

Il CPE, di cui API S.p.A. è società capofila, nasce nel 2001 come raggruppamento di 5 soci fondatori fino al cambiamento di "natura" avvenuto nel 2017¹⁵⁹. Ad oggi, Il CPE conta oltre 80 soci, tra cui alcuni raggruppamenti di imprese. Nel 2017, il Consorzio CPE arriva, difatti, ad una svolta evolutiva rispetto al ruolo ricoperto fino ad allora: nella nuova veste, il Consorzio, ha ampliato il suo obiettivo diventando il centro attorno al quale tentare il rilancio del territorio Pinerolese, catalizzare energie positive, fare dialogare imprese grandi e piccole, creare sinergie operative e stimolare la nascita di progetti per uno sviluppo economico, culturale, sociale e turistico¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Nel corso degli anni, il Consorzio ha assolto ad un importante ruolo di ottimizzazione del potere d'acquisto di energia elettrica da parte delle imprese del territorio. Infatti, una quindicina di aziende consorziate che si sono avvalse del Consorzio quale grande conoscitore del mercato elettrico, ha beneficiato, rispetto alla media di mercato, di uno sconto annuo complessivo sull'acquisto di energia elettrica superiore a 1 milione di euro, per un totale di circa 20 milioni di euro di risparmio calcolato su ormai quasi 20 anni di attività.

¹⁶⁰ Il Consorzio annovera al suo interno diversi gruppi di lavoro, formati, su base volontaria e a titolo gratuito, da rappresentanti delle aziende consorziate, che operano su temi specifici.

I principali *team* sono:

- 1) Team RSPP (Responsabili servizio prevenzione protezione).

Ha l'obiettivo di condividere strategie volte alla tutela dell'integrità dei lavoratori, organizzando, in modo congiunto, percorsi formativi, studi e approfondimenti su tematiche specifiche legate alla prevenzione e protezione delle risorse umane;

- 2) Team Risorse Umane.

Gli *Human Resources Managers* delle maggiori società pinerolesesi affrontano in maniera condivisa politiche del personale, *welfare* aziendale, formazione e in generale tutte le tematiche legate alle risorse umane. I membri del *team* mettono a disposizione delle piccole aziende consorziate le loro conoscenze e competenze, supportandole negli ambiti più complessi della gestione delle risorse umane;

- 3) Team Tecnologico.

Tra le altre iniziative, nel settembre 2018, il Consorzio Pinerolo Energia, di cui API S.p.A. è società capofila, con l'ausilio del Politecnico di Torino, ha elaborato il progetto per la costituzione di una Comunità Energetica del Pinerolese. L'esperimento avviato cerca di perseguire uno dei principi più innovativi fissati dalla cd. Direttiva RED II (*Renewable Energy Directive*), riguardante le Comunità Energetiche¹⁶¹ intese come soggetto giuridico, "il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari" (art. 22).

Accanto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le ricerche avviate all'interno del CPE si interrogano sulla capacità della Comunità Energetica del Pinerolese, quale fenomeno di connessione tra aziende, privati e istituzioni territoriali, di generare valore diffuso creando una rete di relazioni protesa verso l'interno, nel rapporto tra lavoratori, e verso l'esterno, nel rapporto con tutti gli *stakeholders* del territorio. Tra i risultati più significativi e innovativi raggiunti dal Consorzio CPE nel favorire l'occupazione sul territorio, si può annoverare la sottoscrizione, di concerto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, del "Patto per il lavoro". L'accordo, avente ad oggetto la "Promozione di iniziative per lo sviluppo economico, sociale ed occupazionale del territorio pinerolese", intende creare percorsi di studio, ricerca, formazione, informazione che coinvolgano il tessuto produttivo e sociale del territorio, con l'intento di sostenere e promuovere condizioni per un lavoro stabile, dignitoso e sicuro.

La prima azione attuativa di tale protocollo è rappresentata dall'istituzione di un tavolo di lavoro e mutuo soccorso fra aziende, nato per dare soluzione rapida a

Promuove lo scambio tecnologico e stimola percorsi innovativi che vanno dall'introduzione di nuovi processi produttivi tecnologicamente avanzati, alla cooperazione fra professionalità appartenenti alle differenti realtà consorziate;

4) Team Acquisti.

Si propone di ottimizzare il potere di acquisto dei consorziati attraverso forme di approvvigionamento aggregato;

5) Team Qualità e Ambiente.

I Responsabili ambientali delle diverse società condividono percorsi, tematiche e problematiche volte a garantire il rispetto dell'ambiente in ogni sua accezione a partire da percorsi di produzione sostenibile all'incentivazione nell'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili con particolare attenzione all'efficienza energetica ed al rispetto dei sistemi di qualità.

¹⁶¹ Si noti che le comunità di energia rinnovabile che, sovente ma non necessariamente, sono organizzate in cooperative, sono un fenomeno che in alcuni paesi è discretamente o molto diffuso. Un recente studio (A. WIERLING, VJ. SCHWANITZ, JP. ZEIB, C. BOUT, C. CANDELISE, W. GILCREASE e JS. GREGG, *Statistical Evidence on the Role of Energy Cooperatives for the Energy Transition in European Countries*, in *Sustainability*, n. 10, 2018.) ha quantificato la presenza di tali entità in Austria (282), Danimarca (1109), Germania (965) e Regno Unito (315). Si tratta di esperienze in cui l'energia viene prodotta tramite pannelli fotovoltaici, pale eoliche, utilizzo di biomassa, per citare i casi più diffusi. Altre attività di ricerca sono in corso sul tema fra cui il progetto triennale COMETS, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020, coordinato dal Professor Dario Padovan dell'Università di Torino. Il progetto vede la partecipazione di 12 partner provenienti da 8 diversi paesi europei e ha come finalità di: fornire una prima quantificazione sistematica del fenomeno a livello europeo; svolgere un'indagine approfondita e co-partecipata su 30 casi studio di 6 diversi paesi europei (Belgio, Estonia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna); realizzare una piattaforma di sostegno che possa favorire iniziative analoghe e lo scambio di informazioni tra di loro.

casi di esubero di risorse umane all'interno delle stesse attività produttive. Nella fattispecie, per risolvere una criticità emersa in un'azienda consorziata, che registrava un esubero di circa 40 dipendenti, è stato creato dal CPE un tavolo con le imprese, le agenzie del lavoro, il Centro per l'Impiego e i Sindacati che ha portato a reimpiegare la totalità delle persone, anche attraverso percorsi formativi mirati ad acquisire nuove professionalità.

Inoltre, in attuazione al Protocollo citato e a seguito delle difficoltà socio-economiche provocate dalla pandemia da COVID-19, il CPE e le Organizzazioni Sindacali hanno promosso azioni di sostegno a favore delle risorse umane e del tessuto produttivo del territorio, in modo da affrontare al meglio l'emergenza legata alla grave e dilagante crisi sanitaria, economica e sociale.

A tal fine, è stato costruito il progetto "Ripartiamo Insieme", che coinvolge parti sociali, Comuni, Città Metropolitana, Azienda Sanitaria, Università di Torino, Camera di Commercio, istituti di credito, agenzie assicurative, agenzie formative ed è rivolto alla progettazione, al coordinamento ed alla realizzazione di interventi urgenti capaci di sostenere la ripresa nel nostro territorio.

Sinteticamente descritto il contesto osservato, stante la difficile misurabilità della prassi che è influenzata da variabili di diversa natura, complesse e interconnesse tra di loro, la maggior parte dei dati esposti nel presente lavoro, sono stati raccolti seguendo un approccio qualitativo¹⁶². Lo stesso si è in particolar modo estrinsecato nell'osservazione partecipante, una strategia di ricerca che consiste nell'inserimento diretto e prolungato, in un determinato gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, instaurando con i membri dello stesso un rapporto di interazione personale e che è finalizzata a descrivere i comportamenti tenuti e comprenderne, mediante un processo di immedesimazione, le motivazioni degli stessi. L'utilizzo di questo strumento di ricerca è stato reso possibile grazie alla prolungata permanenza presso Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e all'assidua partecipazione alle sue riunioni interne (es. riunioni di *staff*, riunioni con le aziende associate al CPE, di cui API è società capofila, o con i rappresentanti di territorio), ai tavoli sindacali nonché agli incontri istituzionali in cui API, in qualità di capofila del CPE, veniva coinvolta (si pensi al progetto Ripartiamo Insieme).

¹⁶² Secondo la dottrina la ricerca qualitativa «consiste in un processo dinamico che lega assieme problemi, teorie e metodi (...) di conseguenza il processo di ricerca non è una ben definita sequenza di procedure che seguono il nitido disegno, ma una confusa interazione tra il mondo concettuale e quello empirico, dove deduzione ed intuizione si realizzano nello stesso tempo» (A. BRYAN e R.G. BURGESS, *Analyzing Qualitative Data*, Routledge, 1994, p. 2).

CAPITOLO II

INDAGINE SULL'ALLEANZA TERRITORIALE PER LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ SOSTENIBILE DEL PINEROLESE

*Sommario: Sezione I. Profili istituzionali: il quadro normativo - 1. Premessa – 2. Il ruolo chiave del settore energetico nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile - 3. La visuale europea - 3.1. Lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle Comunità Energetiche - 4. Il panorama nazionale - 4.1. Segue: L'adozione delle direttive in materia di Comunità dell'energia - 4.2. Il ruolo delle Regioni - 4.3. Segue: Lo sforzo interpretativo per l'avvio della prima sperimentazione di una Comunità Energetica; Sezione II. Implicazioni per le relazioni industriali e di lavoro - 1. Le osservazioni giuslavoristiche alle disposizioni attuative della legge sulle Comunità Energetiche – 2. La questione della forma giuridica – 3. Lo stato dell'arte e le potenzialità del progetto nella prospettiva delle relazioni industriali – 4. Le relazioni di territorio propedeutiche e funzionali al progetto - 5. I fattori economico-sociali che hanno provocato la nascita del *network* - 6. La reazione: l'alleanza territoriale per la creazione di una Comunità sostenibile e resiliente - 7. Il ruolo delle *utilities* nelle strategie per lo sviluppo sostenibile.*

Sezione I.

Profili istituzionali: il quadro normativo

1. Premessa.

Nei paragrafi che seguono, dedicati al caso aziendale, verrà illustrato, attraverso il racconto della genesi, dei contenuti e degli effetti di alcuni accordi sindacali siglati da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di capofila del Consorzio Pinerolo Energia, il ruolo che possono giocare – nell'area territoriale di riferimento – le relazioni industriali di fronte alle sfide poste dagli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, descritti nel primo capitolo.

Il dialogo tra sindacato e CPE non ha, tuttavia, interessato il progetto dall'inizio, ma affonda le proprie radici in tappe multiple e consequenziali, che – direttamente o indirettamente – hanno influenzato la costruzione della prima sperimentazione di una Comunità Energetica, a partire dalla presenza di una interconnessione tra aziende idonee a candidarsi quali interlocutori delle rappresentanze dei lavoratori. La domanda di ricerca nasce e si snoda, difatti, nell'ambito di un *network* territoriale, il CPE, a cui partecipano istituzioni territoriali, mondo accademico e soprattutto aziende e proprio il Consorzio Pinerolese, in qualità di corpo intermedio di territorio, ha promosso il progetto. È dunque la rappresentanza del mondo produttivo che – nel contesto osservato – ha avviato un ragionamento sulla possibilità di costruire una CE, anche in forza di sinergie già presenti in un territorio che presenta un addensamento di realtà imprenditoriali e che ha, difatti, favorito la creazione di relazioni negoziali tendenzialmente stabili tra più imprese, giuridicamente indipendenti, con finalità compartecipativa o collaborativa a progetti di interesse comune, fondati prima sullo sfruttamento congiunto di risorse complementari, che rappresentano, inoltre, uno stimolo per la tutela e la promozione del lavoro in questo nuovo contesto di impresa integrata.

Preliminarmente alla ricerca sul campo, ci si propone in questa Sezione I del presente capitolo, di ricostruire il quadro normativo, consapevoli dell'indispensabilità di risolvere alcuni nodi inerenti a partire dalla questione definitoria di due concetti, la “*Oil Free Zone*” e le “*Comunità Energetiche*”, alla ricerca di spazi di autonomia/sovrapposizione delle due entità.

In secondo luogo, ci si chiederà quale sia la forma giuridica adatta alla prima sperimentazione di una Comunità per l'energia rinnovabile di territorio e se, in particolare, la cooperativa possa considerarsi una sovrastruttura giuridica valida per la valorizzazione delle realtà che partecipano alla costituzione della CE non soltanto in termini di accrescimento della redditività delle imprese, ma altresì in termini di miglioramento del benessere dei lavoratori.

Infine, l'obiettivo primario di affrontare i problemi della sostenibilità dello sviluppo in connessione con la valorizzazione dei territori nelle loro componenti ambientali, economiche, culturali e sociali, impone al ricercare di ripensare al ruolo delle *utilities* nella produzione di ricchezza, anche intercettando nuove solidarietà e nuove responsabilità produttive, formative e comunicative (cfr. Cap. 2, § 2).

L'esperienza di *internship* svolta nell'ambito del dottorato nel contesto di un'azienda *multiutility*, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., di proprietà di 47 Comuni della provincia di Torino, ha permesso di osservare che le *utilities* sono soggetti naturalmente orientati al servizio in un'ottica di gestione di beni comuni del territorio e dunque soggetti attivi di quella che viene definita “economia fondamentale”, intese come l'insieme delle attività legate “alla produzione dei beni non-escludibili e servizi indispensabili al benessere generale¹⁶³”, ma altresì capaci di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. Le loro scelte strategiche e gli investimenti, se ancorati al territorio in cui operano, i modi e gli strumenti che

¹⁶³ Collettivo per l'economia fondamentale, *Economia fondamentale. L'Infrastruttura della vita quotidiana*, Torino, Einaudi, 2019, p. 26.

adottano nella progettazione e gestione dei servizi, sono, del resto, potenzialmente in grado di influenzare lo sviluppo dei territori su più fronti.

2. Il ruolo chiave del settore energetico nell'orizzonte dello sviluppo sostenibile

Considerato il caso di studio del presente elaborato e il ruolo indispensabile dell'energia per il godimento di servizi essenziali, per il mantenimento e lo sviluppo di ogni attività economica e sociale, il settore energetico non rappresenta soltanto un idoneo punto di osservazione per l'analisi della connessione tra l'elemento sociale, economico ed ambientale a cui l'ordinamento internazionale aspira¹⁶⁴, ma anche l'ambito adatto per la promozione della *green energy* e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili come strumento efficace per lo sviluppo sostenibile.

Nel tentativo di ricostruire il quadro giuridico proprio del settore energetico indispensabile per le Comunità Energetiche, una tappa fondamentale deve individuarsi nella prima Conferenza delle Parti (COP-1) dell'UNFCCC, che si tenne a Berlino nel 1995 quando gli Stati aderenti alla Convenzione di Rio si riunirono per esprimere i propri dubbi circa l'adeguatezza delle azioni che le parti erano obbligate a compiere sulla base del Trattato del '92. Tali timori vennero espressi all'interno di un documento, il "Mandato di Berlino", il quale non definisce soltanto i principali obiettivi riguardanti le emissioni, ma fissa altresì un lasso temporale di due anni per l'analisi e la ricerca di un pacchetto di azioni che gli Stati avrebbero potuto scegliere nell'adempimento dei propri obblighi.

Due anni dopo, nel 1997, in occasione della COP-3 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, si riunirono a Kyoto i rappresentanti di oltre 180 paesi, consegnando alla comunità internazionale il celebre Protocollo di Kyoto: un trattato internazionale di natura vincolante in materia ambientale, entrato in vigore nel 2005 dopo la ratifica da parte della Russia¹⁶⁵.

Il Protocollo è il principale strumento di attuazione della convenzione quadro di Rio e delinea le misure concrete che gli Stati dell'Allegato I della Convenzione sono tenuti a porre in essere per ridurre le emissioni nocive di gas serra, rafforzando in questo modo le previsioni della UNFCCC.

Inoltre, il Protocollo prevede l'impegno per i Paesi firmatari a ridurre, nel periodo 2008- 2012, le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. La percentuale complessiva venne ripartita in maniera differente tra i vari Stati industrializzati e solo con l'accordo di Doha nel 2012 si decise di

¹⁶⁴ F. CAPRIGLIONE, *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, 2010, p. 69 e ss.

¹⁶⁵ Il Protocollo di Kyoto è stato adottato per consenso nel dicembre 1997, con una riserva per l'entrata in vigore: sarebbe entrato in vigore dopo novanta giorni dalla data in cui le Parti che rappresentavano almeno il 55% della quantità di emissioni relativa al 1990 lo avessero ratificato. Il numero necessario di ratifiche è stato raggiunto, ed il Protocollo è entrato in vigore, il 16 febbraio 2005, grazie all'adesione della Russia.

prolungare tale periodo sino al 2020, individuando nuovi obiettivi nella limitazione dell'emissione di gas serra.

A differenza dei paesi sviluppati, per i paesi in via di sviluppo, in base al principio delle responsabilità comuni ma differenziate, non fu previsto nessun *target* di riduzione delle emissioni. Tutte le Parti si impegnarono, sulla base dell'art. 10 del Protocollo, ad elaborare programmi nazionali o regionali per migliorare la qualità dei fattori di emissione e per realizzare periodicamente gli inventari nazionali sulle emissioni, a formulare ed applicare misure volte a mitigare i cambiamenti climatici e a facilitare un adeguato adattamento ad essi nonché a cooperare per la promozione e lo sviluppo di nuove tecnologie compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Tra i settori coinvolti dalle misure relative alla mitigazione e prevenzione dell'emissioni del gas serra, quello dell'energia assume un ruolo di primo piano, soprattutto in funzione dell'obiettivo di progressivo abbandono di tecnologie impattanti a livello ambientale e di modelli di produzione e consumo incompatibili con il principio dello sviluppo sostenibile. Si riconosce a tal proposito l'importanza delle energie rinnovabili, come viene specificato all'art. 2 del Protocollo stesso, ove si afferma che le Parti, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e nell'adempimento degli obblighi imposti, elaborano politiche di "[...] ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l'ambiente".

L'importanza delle energie rinnovabili nel quadro della tutela dell'ambiente e del cambiamento climatico è oggi ampiamente riconosciuta; manca, tuttavia, una disciplina specifica e universale dedicata esclusivamente alla materia.

3. La visuale europea

Gli strumenti individuati a livello internazionale, a partire dal Protocollo di Kyoto, necessitano di un'applicazione concreta a livello regionale, alla quale l'Unione Europea non poteva sottrarsi. Lo dimostrano, ad esempio, oltre che le numerose conferenze mondiali tenutesi sul tema, il proliferare di disposizioni adottate a livello europeo volte sia ad assicurare la diversificazione e l'approvvigionamento di energia, sia a rendere quest'ultima sostenibile, economica e a favorirne un utilizzo efficiente. Del resto, nonostante consumi un quinto dell'energia prodotta a livello globale, l'Unione Europea ha una disponibilità di risorse energetiche insufficiente a supportare gli stati membri nelle variegata attività economiche ed è, pertanto, costretta ad acquistare dall'estero un importante quantitativo di energia. Considerata, quindi, la necessità di elaborare strategie volte a ridurre la dipendenza energetica dall'estero¹⁶⁶, il potenziamento di fonti di energia alternative appare la giusta

¹⁶⁶ Principalmente dalla Russia e dai paesi dell'OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) che nasce nel 1960 ed ha l'obiettivo di creare un cartello economico, al fine di negoziare con le compagnie petrolifere aspetti relativi alla produzione di petrolio, prezzi e concessione. Gli Stati che ne fanno parte sono: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar e Venezuela.

soluzione per alleviare la forte dipendenza europea dai paesi proprietari di fonti di energia tradizionale.

In questa circostanza, accanto al primo nucleo di una regolamentazione internazionale, nasce uno strato di regolamentazione europea volta ad individuare i *target* da raggiungere per il perseguimento dello sviluppo sostenibile.

La Comunità Economica Europea (CEE) nasceva nel 1957 con la finalità di creare un mercato comune dominato dalla libera concorrenza e il concetto di tutela ambientale non era certamente compreso tra gli obiettivi dell'organizzazione. Tuttavia, la polivalenza del concetto "sviluppo sostenibile" (cfr. Cap. 1, § 1) e, in particolare, la sua attenzione per la dimensione sociale ed economica, era stata già indirettamente, individuata dall'art. 2 del Trattato istitutivo della CEE, il quale affermava che: "La Comunità ha il compito di promuovere [...] uno sviluppo armonioso delle attività economiche degli Stati membri, un'espansione continua ed equilibrata, [...] un miglioramento del tenore di vita nei suddetti Paesi". Solo nel 1971, quando la Commissione presentò al Consiglio della CEE un *Memorandum* in cui si esprimeva l'esigenza di intraprendere azioni coordinate per la difesa dell'ambiente, nell'ottica di uno sviluppo anche economico della Comunità Europea¹⁶⁷, per la prima volta il livello europeo interpreta la sostenibilità come concetto complesso.

Da lì, un susseguirsi di interventi europei: l'Atto Unico Europeo del 1986 che, mediante l'introduzione nella Parte terza del Trattato CEE del Titolo VII in cui la tutela ambientale viene annoverata tra le principali politiche della CEE, invita la Comunità a "salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, a contribuire alla protezione della salute umana, a garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"; il Trattato di Maastricht del 1992 che all'art. 2 individua per la prima volta la necessità di una "crescita economica sostenibile, non inflazionistica e che tuteli l'ambiente" nonché il Trattato di Amsterdam del 1997 che riconosce lo sviluppo sostenibile come principio di base per la promozione della crescita economica, il miglioramento delle condizioni sociali e per la tutela dell'ambiente.

La regolamentazione a livello europeo della tutela ambientale registra una tappa determinante nel 2000 con la sottoscrizione a Nizza della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea che, seppur recepita solo con l'entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, all'art. 37 ribadisce come "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio di sviluppo sostenibile".

Lo sviluppo sostenibile a livello europeo è stato inoltre perseguito attraverso l'approvazione di numerosi Programmi di Azione per l'Ambiente. Tra questi, a titolo esemplificativo, si cita il Primo programma di azione ambientale che, lanciato -dopo il vertice di Parigi del 1972- per il periodo 1973 – 1976, costituisce il primo strumento giuridico idoneo per la definizione delle politiche ambientali della Comunità Europea. A questo primo Programma ne seguiranno altri, con cadenza inizialmente quinquennale e poi decennale, ma solo con il Sesto

¹⁶⁷ S. QUADRI, *Energia sostenibile: Diritto Internazionale, dell'Unione Europea e interno*, Torino, 2012, pp. 72-73.

Programma di azione per l'ambiente, nel quale vengono espresse le priorità della politica comunitaria, si connette il miglioramento della ricerca, dell'analisi e della valutazione degli aspetti ambientali con l'integrazione della tutela dell'ambiente nelle politiche europee in un'ottica di *mainstreaming* nonché con l'indispensabilità di cooperare con i consumatori e le imprese per convertire il funzionamento del mercato in chiave sostenibile e accrescere l'*empowerment* dei cittadini.

Mediante i numerosi programmi di azione per l'ambiente, il principio dello sviluppo sostenibile, inteso come interconnessione tra la tutela dell'ambiente e l'ottenimento di una crescita economica ed occupazionale, è stato posto alla base dell'azione dell'Unione Europea.

Inoltre, l'obiettivo relativo alla diminuzione delle emissioni in tutte le politiche settoriali deve necessariamente svilupparsi insieme ad un'attenzione per la produzione da fonti sostenibili e -senza rinunciare alla competitività delle imprese e allo sviluppo di nuove tecnologie- alla conversione ecologica di tutti i settori. Il settore energetico, principale produttore di emissioni climalteranti, riveste un ruolo di primaria importanza anche per le politiche comunitaria.

A tal proposito, il provvedimento maggiormente significativo che orienterà la transizione energetica a livello europeo per i prossimi anni è il c.d. "*Winter package*" o "*Clean Energy for all Europeans Package*". Esso, da collocarsi all'interno della più ampia "FER", la strategia energetica europea finalizzata a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, rappresenta l'arrivo di un lungo percorso normativo iniziato dall'Unione a inizio millennio. Presentato dalla Commissione Europea nel 2016 e attuato attraverso una serie di misure legislative adottate dalle Istituzioni Europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019¹⁶⁸, il "Pacchetto" fissa il quadro regolatorio della *governance* dell'Unione per energia e clima finalizzato al raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi che quest'ultima si è data in relazione alla riduzione dei gas a effetto serra (- 40% rispetto ai livelli del 1990), alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (almeno il 32% del totale al consumo) e di efficienza energetica (per la quale è previsto un aumento del 32,5%). Tale meccanismo di *governance* prevede l'adozione da parte di ciascuno Stato membro, attraverso l'interazione con la Commissione Europea, di una Strategia a lungo termine e di un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che coprano il decennio 2021-2030 e che, notificati alla Commissione entro il 31 dicembre 2019, potranno essere rinnovati ogni dieci anni. Il Piano, in particolare, deve necessariamente evidenziare gli obiettivi che lo Stato si pone per contribuire al raggiungimento delle finalità descritte in precedenza, la traiettoria seguita per realizzare quanto previsto in materia di efficienza energetica, riduzione dei gas a

¹⁶⁸ In particolare, Regolamento UE n. 2018/1999 sulla *governance* dell'Unione Europea; Direttiva 2002/2018 sull'efficienza energetica; Direttiva 2001/2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Regolamento UE 842/2018 sulle emissioni di gas ad effetto serra; Direttiva 844/2018 sulla prestazione energetica nell'edilizia; Regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica; Direttiva 944/2019 sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; Regolamento UE 942/2019 volto a istituire un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

effetto serra, fonti rinnovabili e interconnessione elettrica, le misure politiche e legislative funzionali agli obiettivi e una stima degli investimenti previsti nonché degli impatti che quest'ultime possono produrre. La Commissione, oltre alla possibilità di esprimere raccomandazioni e integrare i Piani al momento della notifica, può inoltre redigere delle relazioni intermedie sull'attuazione volte a favorire l'aggiornamento degli stessi a metà del decennio.

Inoltre, nel solco dei poteri attribuiti all'Unione Europea in materia di energia dall'art. 194 del TFUE¹⁶⁹, ha fatto seguito il “*Pacchetto Clima e Energia 2020*” del 2009.

Con il Pacchetto clima – energia ¹⁷⁰del 2009, conosciuto come Piano 20-20-20, l'Unione Europea fissa una serie di obiettivi: accanto a misure per la sostenibilità ambientale – la riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra, la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili nella quota del 20% (insieme al 10% nel settore dei trasporti) e una percentuale di risparmio energetico e di interventi in efficienza energetica pari al 20% - si pongono le basi per la predisposizione, in un'ottica di bilanciamento, di azioni volte a mitigare gli effetti sull'economia e sull'occupazione delle citate misure per la sostenibilità. Tali azioni prendono forma con la strategia Europa 2020 che ispirandosi ai tre pilastri della sostenibilità, mira a realizzare un nuovo modello di crescita non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. Varata nel 2010 con buona dose di enfasi, anche se nel pieno di una crisi economica, Europa 2020 puntava a risolvere alcuni problemi che avevano caratterizzato la strategia di Lisbona del decennio precedente, portando l'Europa verso un modello di “prosperità”, piuttosto che di austerità¹⁷¹.

¹⁶⁹ L'art. 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce che “Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è tesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia; b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione; c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche”.

¹⁷⁰ Anche l'Italia ha adottato il proprio Piano con l'invio alla Commissione il 21 gennaio 2020 dopo un'elaborazione di quasi due anni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e la raccolta di pareri istituzionali e pubblici. In realtà, già nel 2017 era stata delineata, sulla falsariga della proposta della Commissione Europea che avrebbe successivamente portato all'adozione del “*Winter Package*”, la Strategia Energetica Nazionale (SEN) con l'intento di porre un orizzonte di azioni e indirizzare un percorso da realizzare entro il 2030 finalizzati a migliorare la competitività del Paese, raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo e di migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche nazionali. Il Piano, in parte, riprende quanto già predisposto dalla SEN, aumentandone però l'ambiziosità degli obiettivi: esso, infatti si pone il fine di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in considerazione del fatto che, già oggi, essa si assesta intorno al 16%, fino a raggiungere il 30% con riferimento ai consumi finali e il 22% per quanto riguarda i trasporti (a fronte di un obiettivo europeo del 14%), di ridurre sia i consumi di energia primaria attraverso un aumento dell'efficiamento energetico del 43% (rispetto al 32,5% richiesto dal “*Winter Package*”) sia i gas serra del 33%, ben tre punti percentuali in più dell'obiettivo europeo.

¹⁷¹ A. RENDA e C. CELLAI, *Strategia Europa 2020: cronaca di una revisione annunciata*, Seminario svoltosi il 4 maggio 2015, nell'ambito del “Terzo ciclo di seminari specialistici sulle politiche europee” organizzato a Roma dal CINSEDO – Centro interregionale studi e documentazione, nel periodo maggio – dicembre 2015.

In particolare, all'obiettivo di crescita "intelligente", che si riferiva alla necessità di stimolare lo sviluppo e l'adozione delle nuove tecnologie e della società della conoscenza anche attraverso un maggior investimento in ricerca e sviluppo e un maggiore tasso di innovazione, si accostava l'obiettivo di crescita "sostenibile", intesa come necessità di migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e, più in generale, la qualità dell'ambiente, e "inclusiva", poiché legata alla necessità di aumentare l'occupazione e ridurre la povertà.

3.1. Lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle Comunità Energetiche

Sulla mitigazione del cambiamento climatico le istituzioni europee sono intervenute più volte adottando provvedimenti normativi, in parte richiamati, destinati a incidere profondamente non solo su intere filiere produttive ritenute in qualche misura responsabili della questione climatica ma, più in generale, sui modelli produttivi generalmente adottati. Sembra ormai pacifico ritenere che per ridurre le emissioni di diossido di carbonio l'UE dovrà percorrere parallelamente almeno due strade: ridurre il consumo di energia e produrre energie attraverso il ricorso a fonti rinnovabili.

Rispetto alla riduzione del consumo di energia, si pensi, a titolo esemplificativo, all'adozione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Ai fini del raggiungimento di obiettivi climatici internazionali ed europei citati, tuttavia, la strada della riduzione del consumo di energia non appare sufficiente, se non combinata alla costruzione di strumenti capaci di agevolare la produzione di energia rinnovabile. Proprio quest'ultima finalità interessa il presente elaborato osserva la Comunità Energetica, quale specifica declinazione delle politiche europee in materia di promozione della sostenibilità ambientale nonché come esempio concreto di come i territori possano giocare un ruolo centrale nel realizzare gli obiettivi del *Green New Deal*.

Si noti che, proprio a livello europeo, all'interno del *Clean Energy Package*, è stato introdotto il concetto di *Energy Community*, la comunità energetica, prevedendo due diversi modelli: la *Citizen Energy Community* (CEC) ovvero la comunità dei cittadini e la *Renewable Energy Community* (REC), le 'comunità rinnovabili'. Entrambe prevedono la possibilità per i membri della comunità di svolgere collettivamente attività di produzione, distribuzione, fornitura, consumo, condivisione, accumulo e vendita dell'energia autoprodotta. Più in generale, l'intento è di promuovere lo sviluppo e l'accettazione delle FER a livello locale, l'efficienza energetica, la partecipazione al mercato degli utenti finali e di facilitare la fornitura di energia a prezzi accessibili per contrastare la vulnerabilità e la povertà energetica con ricadute positive anche a livello ambientale, economico e sociale. A differenza della CEC, la soluzione REC prevede, tuttavia, l'alimentazione da sola energia rinnovabile e la conversione di

quest'ultima in diversi vettori energetici, ovvero elettricità, energia termica e di raffrescamento. Altre differenze tra le due tipologie di comunità energetica riguardano il modello organizzativo, la partecipazione e il controllo e il settore di applicazione.

La REC trova il proprio fondamento principale nella Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, riguarda la costituzione delle Comunità Energetiche, quali soggetti giuridici idonei a promuovere la sostenibilità dei territori che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basano sulla partecipazione aperta e volontaria dei cittadini, i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. Seppur recepita solo parzialmente a livello nazionale, l'appena citata *Renewable Energy Directive*, individuando i protagonisti e le finalità, tratteggia la cornice esterna del quadro delle Comunità Energetiche. In ottemperanza agli obblighi imposti agli Stati membri dalla Conferenza delle Parti (COP21), nota anche come "Accordo di Parigi", e dei *target* posti dal "*Clean Energy for all European*", stabilisce "un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili" (art. 1), definendo all'art. 2, comma 14, l'autoconsumatore di energia rinnovabile quale "cliente finale che, (...), produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, (...) queste attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale".

La nozione di autoconsumatore deve, tuttavia, essere letta in combinato con l'art. 2, comma 16 della stessa RED II che, definendo la "comunità di energia rinnovabile" quale soggetto giuridico autonomo "effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", stabilisce che la stessa "conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria" e individua i membri in "persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali".

Lo stesso comma delimita, infine, l'obiettivo principale delle Comunità Energetiche: "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari".

Sulla natura aperta e partecipativa delle Comunità Energetiche, all'art. 22, comma 1, la direttiva ribadisce la necessità che "gli Stati membri assicurino che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione" e sottolineando, inoltre, per quanto riguarda le imprese private, "che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale". Agli stati membri spetta, dunque, il compito di procedere "a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia

rinnovabile nei rispettivi territori”, fornendo “un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile” (art. 22 commi 3 e 4).

Tra gli elementi di sostegno alle comunità di energia rinnovabile non mancano previsioni volte al raggiungimento di obiettivi anche economici e sociali: in particolare, “la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili” (art. 22, comma 4, lettera f). Ed è proprio in quest’ottica che Direttiva Europea *Renewable Energy Directive* 2018/2001/UE (cd. RED II) intende le Comunità Energetiche quali soggetti giuridici “il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari” (art. 22). Elemento che viene ulteriormente confermato dalla Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che lega l’efficientamento energetico lungo l’intera catena, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l’uso finale di energia, andrà a beneficio dell’ambiente, ad un miglioramento della qualità dell’aria e della salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra ed altresì, diminuendo i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, “concorrerà ad alleviare la povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell’attività in tutti i settori dell’economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini”.

La persona assume dunque una maggiore centralità: nella *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity*” e poi nella Direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica (cd. IEM), all’interno della quale l’Unione Europea concede - anche in ambito energetico- un ruolo chiave al singolo. Il *focus* si sposta dunque dalle comunità energetica al *Citizen energy community*: la cd. IEM disciplina, difatti, le comunità energetiche dei cittadini (CEC), quali soggetti giuridici fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese. Lo scopo principale, anche in questo caso, è quello di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari.

4. Il panorama nazionale

Analizzato il contesto internazionale e sovranazionale, i paragrafi che seguono mirano a delineare la posizione assunta dal legislatore italiano sulla questione ambientale nella specifica declinazione delle Comunità Energetiche. Si tenterà, pertanto, di percorrere -nel perimetro della presente ricerca- gli *step* fondamentali che hanno interessato l’ordinamento giuridico, a partire dall’analisi dell’indagine del dettato costituzione costituzionale, e la sua evoluzione che ha ricalcato solo parzialmente la maggiore sensibilità, acquisita a livello internazionale ed europeo, sul concetto di sviluppo sostenibile.

Il termine “ambiente” nella Costituzione repubblicana è stato il grande assente per oltre 50 anni; altre erano le priorità al centro dell’attenzione dell’Assemblea Costituente connesse al riconoscimento e all’indirizzo dei cambiamenti sociali allora in opera. Il dibattito sulla tutela dell’ambiente si sviluppò attorno all’articolo 9 della Costituzione, in un clima di scetticismo e di risentimento ideologico, che spinse taluni membri dell’Assemblea a considerare tale previsione costituzionale superflua se non addirittura inutile¹⁷².

Nei primi anni, la prevalente dottrina individuò nell’art. 9, co. 2, Cost., «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione», l’unico riferimento di rango costituzionale per l’interpretazione delle esigenze ambientali. Ad essere tutelato espressamente era il paesaggio e solo successivamente si rilevò la necessità di affrontare il tema diversamente, sulla base del ragionamento secondo cui la Costituzione è caratterizzata dalla necessaria elasticità che consente, per il tramite della chiave interpretativa trainata dalla Corte Costituzionale, di adattare le proprie disposizioni al mutarsi dei problemi e delle esigenze che affioravano in una società sempre più complessa ed eterogenea.

L’ambiente acquista così un valore costituzionale (Cfr. Corte Cost., sentt. n. 225/2009, 35/2010 e 193/2010) in quanto la sua tutela si riconnette principalmente a principi fondanti della Carta Costituzionale, quali il principio personalista che antepone i valori e i bisogni, materiali e spirituali, dell’individuo allo Stato nonché il principio di solidarietà, che impone l’obbligo di assumere la responsabilità nei confronti dei problemi che coinvolgono la società civile, quale quello dell’ambiente¹⁷³. La Corte Costituzionale, attraverso la lettura sistematica del disposto dettato dagli artt. 2, 3, 9, 32, 33, 41, 42 Cost., ha riconosciuto, dunque, il bene ambientale come valore primario, assoluto e unitario, non passibile di essere subalterno ad altri interessi¹⁷⁴. Come non rilevare, per esempio, il ruolo determinante che ha avuto l’estensiva lettura suggerita dal Corte Costituzionale¹⁷⁵ nonché dalla Corte di Cassazione¹⁷⁶, in ordine all’interpretazione dell’art. 32 Cost. che, affermando «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti», ha incluso il diritto alla salubrità dell’ambiente quale «esplicita imposizione di limitare o eliminare le cause dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua ecc..., al fine di prevenire l’insorgenza di patologie nel singolo e nella società»¹⁷⁷. Così come dell’art. 33, co. 1, Cost. «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», dal quale la Consulta ha potuto ampliare i principi che si connettono ai concetti di «sviluppo

¹⁷² F. MERUSI, *Commento all’art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli – Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1975, pp. 446 ss.

¹⁷³ A. ZITO, *I limiti dell’antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell’ecosistema*, in D. DE CAROLIS, E. FERRARI e A. POLICE (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Giuffrè, 2006, p. 4.

¹⁷⁴ Corte cost., sentt., n. 641 del 1987.

¹⁷⁵ *Ex plurimis*, Corte Cost., Sentt. nn. 247 del 1974 e 210 del 1987, e recentemente, n. 126 del 2006.

¹⁷⁶ *Ex plurimis*, Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172.

¹⁷⁷ In tal senso, F. GARGALLO, *L’ambiente come diritto fondamentale dell’uomo*, in *Diritto dell’ambiente*, 2003, p. 1.

sostenibile» e di precauzione che implicano la ricerca costante di un adeguamento dei dati scientifici capace di permettere l'immediata conoscenza dello stato delle risorse naturali e del relativo equilibrio¹⁷⁸. È, tuttavia, solo con la revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione avvenuta nel 2001, che si assiste all'ingresso del termine "ambiente" nel testo costituzionale: in particolare, l'art. 117, co. 2, lettera s), attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", mentre a titolo concorrente alle regioni "la valorizzazione dei beni ambientali e culturali".

Nonostante sia stato apprezzato lo sforzo del legislatore costituzionale che ha il merito di aver rafforzato lo *status* costituzionale della materia "ambiente", non poche sono le perplessità sollevate dalla dottrina¹⁷⁹ sulla scelta di inserire la materia "ambiente" tanto nella legislazione esclusiva statale, quanto nella legislazione concorrente tra Stato e regioni, e inoltre, di utilizzare una formula che relega la disciplina *de qua* solo alla ripartizione delle competenze. Un vuoto formale che però, almeno parzialmente, è stato controbilanciato ancora una volta dalla Corte Costituzionale, con le ormai storiche sentenze del 2003, nn. 303 e 307, rispettivamente sulla legge nazionale "obiettivo" relativa alle infrastrutture e sulle leggi regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, nelle quali la Consulta, a fronte di un'enumerazione oggettivamente troppo rigida, ha espressamente invitato il legislatore affinché individuasse nelle clausole di flessibilità degli strumenti idonei a rispondere alle nuove esigenze ambientali¹⁸⁰. La tutela dell'ambiente, tuttavia, già esiste nella Costituzione repubblicana in forza del principio internazionalistico, il quale, negli artt. 10, 11 e 117 Cost., sottopone la legislazione statale e regionale al vincolo degli obblighi internazionali e comunitari. Questo principio costituisce un "trasformatore permanente" per l'ingresso nel nostro ordinamento di principi e norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Un meccanismo idoneo a facilitare l'ingresso nell'ordinamento italiano di norme in materia di risorse ambientali, di conservazione degli equilibri ambientali per la tutela delle future generazioni e di sviluppo sostenibile, si riviene, per il diritto europeo, ove direttamente applicabile, nel principio di *primauté* della norma comunitaria sulla norma interna non conforme.

I principi fissati dalle Dichiarazioni internazionali e dalle norme, soprattutto dei Trattati dell'U.E., hanno dunque colmato in parte le lacune legislative nazionali e indirizzato le politiche ambientali dei governi, tratteggiando con maggiore precisione sia la definizione di ambiente e la disciplina e le azioni a sua tutela, sia la responsabilità dei soggetti e i modelli organizzativi degli interessi ambientali. E quindi ci si permette di osservare che anziché verso il quadro costituzionale, l'attenzione andrebbe rivolta verso il quadro normativo stabilito

¹⁷⁸ Corte Cost. n. 116 del 2006. Sul punto, anche A. SIMONCINI e E. LONGO, *Articolo 32*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Milano 2006; R. FERRARA, *Il diritto alla salute: i principi costituzionali*, in R. FERRARA (a cura di), *Salute e sanità*, UTET, 2010.

¹⁷⁹ D. AMIRANTE, *Profili costituzionali dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO e E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Padova 2012, pp. 233-283.

¹⁸⁰ G. CORDINI, *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Riv. giur. amb.*, n. 5, 2009, p. 611 ss.

dal nostro legislatore e, soprattutto, verso il codice dell'ambiente dal quale si evince l'assenza di una valutazione integrata degli interessi ambientali nella circostanza in cui vengono determinate le scelte di programmazione.

Manca, tuttavia, una disciplina nazionale organica e unitaria, capace di attuare una integrazione tra diversi valori costituzionali, quali la salute e l'ambiente, da una parte, il lavoro e l'iniziativa economica, dall'altro, come del resto dimostra la recente vicenda dell'Ilva di Taranto, nella quale il confronto tra i bisogni ambientalistici e quelli dello sviluppo economico ha scatenato contenziosi giurisdizionali e perfino consultazioni referendarie. La ricerca di questo nuovo equilibrio, nel quale «i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»¹⁸¹, che il legislatore riuscirà a rendere concretamente l'ambiente un valore costituzionalmente tutelato.

Solo negli ultimi anni le politiche nazionali hanno recepito le disposizioni europee, mirando al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di efficienza energetica e di sviluppo delle energie rinnovabili coniugati ai nuovi investimenti in ricerca e sviluppo e ad interessi sociali e del lavoro dignitoso.

Spostandoci verso l'interno del cerchio concentrico del piano nazionale, si possono annoverare il d.p.r. 616 del 1977 e il d.p.r. 112 del 1998, che hanno attribuito generiche competenze alle regioni e agli enti locali in materie di protezione dell'ambiente, senza determinare con precisione i profili della disciplina. Il più ambizioso intervento –almeno sotto il profilo dell'organicità– d. lgs. n. 152 del 2006, il c.d. “codice dell'ambiente”, il quale, nelle pieghe delle sue disposizioni, manca di un preciso coordinamento delle più significative

¹⁸¹ Così, Corte Cost., sent. n. 85/2013, particolarmente significativa non soltanto per l'attualità dei temi ambientali in essa trattati, ma anche esemplificativa dell'apprezzabile e quanto mai ragionevole operazione di bilanciamento tra diversi interessi operata dal Giudice delle Leggi.

La pronuncia in esame ha ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e della legge di conversione del 24 dicembre 2012, n. 231 (“*recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”), sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto e dal medesimo Tribunale ordinario, con particolare riferimento alla vicenda riguardante lo stabilimento industriale dell'Ilva di Taranto. In particolare, il giudizio di costituzionalità ha interessato la normativa sopra richiamata, nella parte in cui prevede che, presso gli stabilimenti dei quali sia riconosciuto l'interesse strategico nazionale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che occupino almeno duecento persone, l'esercizio dell'attività di impresa, quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'occupazione e della produzione, possa continuare per un tempo non superiore a 36 mesi, anche nel caso in cui sia stato disposto il sequestro giudiziario degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni impartite con un'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in sede di riesame, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili (art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207); le altre disposizioni del decreto legge oggetto di censura sono quelle riguardanti in modo specifico l'Ilva di Taranto qui riassumibili nelle seguenti statuizioni: (i) l'impianto siderurgico Ilva di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1; (ii) l'AIA rilasciata alla società Ilva il 26 ottobre 2012 produce gli effetti autorizzatori previsti dall'art. 1 del decreto; (iii) la società indicata è reimmessa nel possesso degli impianti e dei beni già sottoposti a sequestro dell'autorità giudiziaria; (iv) i prodotti in giacenza, compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono essere commercializzati dall'impresa.

discipline settoriali che delineano il modello di tutela degli interessi ambientali del nostro ordinamento.

Il quadro normativo in materia di ambiente appare ancora oggi alquanto eterogeneo, e, in parte, ancora da codificare. Basti pensare, per esempio, che, all'assenza nel nostro ordinamento della nozione di ambiente, si aggiunge la difficoltà di attribuire un significato unitario allo stesso concetto di danno ambientale, atteso che non è di facile soluzione il collegamento tra quanto definisce l'art. 300 del t.u.a che afferma «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima» e quanto dispongono, in sede penale, gli articoli 452-*bis* e 452-*quater*, ove il legislatore ha individuato differenti gradi di offesa all'ambiente.

I principi in materia di ambiente, oggetto di parziale codificazione, vengono individuati dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente) che sancisce all'art. 3 *bis*, co. 1 e 2, che: “I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario”.

In particolare, l'art. 191, paragrafo 2, TFUE, introdotto in materia ambientale recita che “la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

Il principio di precauzione successivamente è stato recepito dal nostro ordinamento dapprima in seno all'art. 301 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 TUA secondo cui “in applicazione del principio di precauzione (...) in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva” e poi in seno all'art. 3-ter TUA il quale afferma che “la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

Ad una prima elencazione dei principi in materia di tutela ambientale, segue, all'art. 3 *ter*, l'individuazione dei soggetti, gli enti pubblici e privati, le persone fisiche e giuridiche -pubbliche o private-, che, mediante una adeguata azione nel rispetto dei principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione dei danni causati all'ambiente, devono garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

Tra i principi ispiratori della normativa nazionale a tutela dell'ambiente rileva il principio dello sviluppo sostenibile, al cui contenuto ogni attività giuridicamente rilevante, *ex art. 3-quater* del Codice dell'Ambiente, deve conformarsi.

Da ciò deriva una prima delimitazione della responsabilità sociale d'impresa che, *ex art. 1, comma 2, lettera f., d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81* è definita come «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Eppure, eccezione fatta per pochi e non sistematici interventi normativi appena richiamati, lo scatto di maggior spessore in termini di connessione tra le politiche ambientali e del lavoro, si coglie nelle discipline di recepimento della normativa europea¹⁸². Sotto l'egida dei predetti principi e l'adozione dei programmi pluriennali di azione, l'UE, difatti, ha legato a doppio filo le politiche ambientali con quelle economiche in tutti i settori di intervento, in modo da traghettare gli Stati membri verso un futuro (obiettivo 2050) in cui vivere nel rispetto dei limiti ecologici e nel rafforzamento della capacità di *resilienza* e adattamento dell'Europa e dei suoi cittadini di fronte alle problematiche ambientali e ai relativi effetti. Invero, l'approccio *resiliente* sembra sempre più incisivamente caratterizzare l'azione europea rispetto alle politiche ambientali (e sociali) al fine di affrontare continue sfide emergenti che lasciano intravedere nuovi scenari e possibili ripercussioni. Invero, il legislatore comunitario, nella progressiva costruzione del diritto ambientale europeo, è ricorso forse prima di altri, attraverso un sistema virtuoso di principi ed interventi normativi, ad iniziative di politica resiliente che attualmente rappresentano una rinnovata occasione per una corretta *governance* dello sviluppo sostenibile e per la creazione di modelli organizzativi e gestionali dei territori, degli ecosistemi, delle acque e dei sistemi urbani.

4.1. Segue: L'adozione delle direttive in materia di Comunità dell'energia

Fatti brevi cenni alla disciplina nazionale in materia di sviluppo sostenibile e ambiente funzionali alla trattazione oggetto del presente elaborato, occorre invece soffermarsi sull'adozione da parte dello Stato italiano delle direttive citate: la Direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica (cd. IEM) in materia di *Citizen energy community* (CEC) e la Direttiva (UE) 2018/2001/UE (cd. RED II) per la promozione delle *Renewable Energy Community* (REC). Il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro giugno 2021 per la Direttiva RED II ed entro dicembre 2020 per la Direttiva IEM.

¹⁸² A titolo esemplificativo, si pensi Altro rilevante strumento di impulso europeo dello sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile è il Piano di Azione Nazionale (PAN) che, emanato nel luglio 2010, recepisce la sopra-citata Direttiva 2009/28/CE, fissando due obiettivi generali: sviluppare le fonti rinnovabili e assicurare l'efficienza energetica. Il Piano si fonda sul principio di sviluppo sostenibile, legando temi essenziali quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la riduzione dei costi dell'energia, la promozione di filiere tecnologiche innovative alla tutela ambientale e allo sviluppo di opportunità industriali e occupazionali.

Il processo di recepimento italiano è iniziato con il Decreto Milleproroghe¹⁸³ entrato in vigore a febbraio 2020, con cui sono state introdotte per la prima volta le definizioni di “Autoconsumatori di energia rinnovabile” che agiscono collettivamente e di “Comunità di Energia Rinnovabile” (CEC). L’*iter* è poi proseguito con la pubblicazione della Delibera ARERA 318/2020 del mese di agosto 2020¹⁸⁴ e con il Decreto attuativo del MISE di settembre 2020 sull’autoconsumo collettivo e sulle comunità energetiche.

Per ciò che concerne il perimetro del presente elaborato, occorre sottolineare che, tra le numerose modifiche apportate dal Parlamento al testo del decreto governativo, con l’art. 42-*bis* del D.L. 162/2019, rubricato “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, il legislatore nazionale ha provveduto a dare parziale attuazione alla Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili (RED II). Il comma 1 dell’articolo in commento ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, nelle forme e nei termini previsti dal medesimo articolo¹⁸⁵. In

¹⁸³ Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto “Milleproroghe”, convertito con modifiche in legge Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

¹⁸⁴ Al fine di consentire una rapida applicazione del succitato decreto, l’Autorità competente ARERA ha pubblicato un primo documento di consultazione (la delibera 112/2020) in data 1° aprile 2020, in cui ha esposto gli orientamenti che intende seguire per la regolazione dell’autoconsumo collettivo e delle CER. Le riflessioni emerse durante la consultazione sono state raccolte solo in un secondo momento elaborate ed esposte nella successiva delibera 318/2020, in data 4 agosto 2020.

¹⁸⁵ In particolare, I destinatari di tale norma, come chiarito al comma 2, sono i consumatori di energia elettrica, i quali potranno pertanto associarsi per (i) divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, oppure (ii) costituire comunità energetiche rinnovabili. Ai sensi del comma 3, i clienti finali possono associarsi alle seguenti condizioni:

1. Nel caso si tratti di autoconsumatori che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari possono essere associati solo se le attività di produzione e distribuzione di energia non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;

2. Nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;

3. L’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

4. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Dal punto di vista operativo, il comma 4 detta alcune prescrizioni a carico delle entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche o di autoconsumatori che agiscono collettivamente. Nello specifico:

1. I soggetti partecipanti devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della L. 8/2020 ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’emanando provvedimento di recepimento della Direttiva RED II;

2. I soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente, con la precisazione che l’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;

attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della Direttiva RED II, l'obiettivo di valorizzare lo scambio di energia da fonti rinnovabili per utenze poste all'interno della stessa rete di distribuzione e promuovere progetti locali, è consentita, dunque, mediante l'attivazione di forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero attraverso la realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni *ex art. 42 bis* della L. n. 8/2020, i cui membri sono individuati in persone fisiche, piccole e medie imprese, la cui partecipazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale, nonché enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. I commi 8 e 9 del medesimo articolo individuano, invece, i soggetti competenti ad adottare la disciplina attuativa di dettaglio nell'ARERA e nel MISE. Il Decreto del MISE, in particolare, volto a implementare l'adozione di fotovoltaico e altre fonti di energia rinnovabile e, in generale, a "favorire la transizione energetica del sistema elettrico italiano, con benefici ambientali, economici e sociali", rende operativo quanto stabilito nel Decreto Milleproroghe e fissa la tariffa agevolata per l'autoconsumo interno collettivo e le comunità energetiche. Il nuovo "bonus energetico" si va ad aggiungere ad altri incentivi, primo tra tutti il *superbonus* 110%, che stanno spingendo fortemente verso un maggiore efficientamento energetico degli edifici e verso l'adozione di impianti fotovoltaici o soluzioni per l'efficienza energetica. Le nuove disposizioni spingono la collettività a effettuare scelte energetiche in modo consapevole e condiviso e a portare un cambiamento culturale e sociale in Italia. Inoltre, un maggiore risparmio energetico, una crescita dei livelli di efficienza energetica italiana e la riduzione delle emissioni di CO2 permetterebbe di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e uso di fonti di energia rinnovabile previsti a livello comunitario e, allo stesso tempo, di produrre una serie di vantaggi ambientali e sociali alla collettività.

3. L'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione o presso gli stessi edifici o condomini ove si trovano gli autoconsumatori;

4. Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

5. Nel caso di autoconsumatori che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nel medesimo edificio o condominio.

Il comma 5 precisa inoltre che i clienti finali:

1. Mantengono i loro diritti, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
2. Possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo;
3. Regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato che individui, tra le altre cose, un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa, cui potrà eventualmente essere demandato il compito di gestire le partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

Il comma 6 assoggetta agli oneri generali di sistema l'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, inclusa quella condivisa tra i soggetti partecipanti.

Quanto all'incentivazione dell'autoconsumo, il comma 7 rimette ad un futuro decreto del Ministro dello sviluppo economico l'istituzione di un meccanismo *ad hoc*, mentre esclude in radice l'accessibilità del Decreto FER 1 o dello scambio sul posto. Resta ferma la fruibilità delle detrazioni fiscali di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 917/1986.

4.2. Il ruolo delle Regioni

Il panorama normativo italiano si perde, come visto, in una molteplicità di disposizioni che appaiono spesso frammentate ma che evidenziano il legame tra le energie rinnovabili e il territorio: sul punto, rileva l'art. 71, l. 28 dicembre 2015, n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, il quale stabilisce che, «al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le *Oil free zone*», ove per *Oil free zone* si intende un'area territoriale nella quale si prevede la decarbonizzazione.

Le *Oil free zone* sono istituite direttamente dalla citata disposizione di legge statale (art. 71, co. 1°, cit.), che attiene alla materia di legislazione statale esclusiva della tutela dell'ambiente (art. 117, co. 2°, lett. s, Cost.), mentre, proprio in ragione della connessione con l'area territoriale, si riserva uno spazio di azione alle Regioni.

Il ruolo delle Regioni si apprezza sotto il profilo della disciplina delle materie più strettamente attinenti alla loro competenza legislativa, sia essa residuale o concorrente, tra cui anzitutto «il sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e la produzione di «energia» (art. 117, co. 3° e 4°, Cost.). Entro questo quadro deve ricondursi la previsione dell'art. 71, cit., che demanda alle Regioni compiti specifici «nell'ambito delle proprie legislazioni di settore». Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inoltre, possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento (art. 71, co. 6°, cit.). Per tale ragione, la costituzione della *Oil free zone* «è promossa dai Comuni interessati, anche tramite le Unioni o le Convenzioni fra Comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (art. 71, co. 3°, l. n. 221 del 2015, cit.) e avviene «sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento» (art. 71, co. 2°, cit.).

4.3. *Segue*: Lo sforzo interpretativo per l'avvio della prima sperimentazione di una Comunità Energetica

Nell'attesa di un completo recepimento delle suddette direttive è necessario uno sforzo sistematico in termini di coordinamento e comprensione del sistema al fine di individuare strumenti per lo sviluppo sostenibile del territorio, che pur presentandosi come sperimentazioni, abbiano un fondamento giuridico.

All'interno del panorama nazionale per il raggiungimento di obiettivi europei di sostenibilità è possibile registrare alcune tappe fondamentali, oggetto del

presente paragrafo, che hanno segnato un punto di svolta per la disciplina delle Comunità Energetiche.

Pur intesa come un primo timido tentativo del legislatore italiano di sensibilizzare i territori e le comunità alle tematiche dell'energia, la L. n. 221/2015 che promuove le cd. "*Oil Free Zone*", determinandone i limiti ed i confini, segna uno spartiacque almeno in termini di attenzione mediatica sullo strumento delle Comunità dell'energia rinnovabile. In linea con l'espressione "sviluppo sostenibile" coniata dalla Commissione mondiale sull'Ambiente e Sviluppo e con l'art. 3 *quater*, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice dell'Ambiente), rubricato "Principio dello sviluppo sostenibile" per cui ogni attività umana giuridicamente rilevante «deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future», l'art. 71 della L. n. 221/2015 definisce le "*Oil Free Zone*" quali "aree territoriali" nelle quali, entro un determinato arco temporale e sulla base di uno specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede "la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili".

La lettura della normativa in materia di *Oil Free Zone* non dà definizione del citato "atto di indirizzo" che, ai fini interpretativi, deve essere sistematicamente collocato all'interno di una cornice più ampia delineata non soltanto dai principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117, commi 1 e 3, della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario ma altresì dai principi previsti dalla Parte I del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'atto di indirizzo adottato dai Comuni rischia di assumere la veste di una mera dichiarazione di intenti, se non essere declinato (o mal declinato) in termini operativi attraverso strumenti idonei al perseguimento di obiettivi di efficientamento energetico e di contenimento della spesa energetica di famiglie e imprese nonché di azzeramento dell'uso carbone. Uno strumento operativo per la decarbonizzazione dei territori potrebbe rinvenirsi nelle Comunità per l'energia rinnovabile, già disciplinate a livello europeo.

Nel 2017 si registra la seconda tappa fondamentale per la materia delle Comunità Energetiche: sotto la spinta della comunità scientifica e su impulso dell'UE che già aveva adottato le due direttive sopracitate in punto di *Citizen Energy Community* (CEC) ovvero di *Renewable Energy Community* (REC), viene adottata la Strategia energetica nazionale – SEN 2030, firmata dai Ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, e dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che, oltre a segnare i passi italiani da compiere sino al 2030, con uno sguardo anche all'impegno energetico 2050 fissato dalla Commissione Europea, introduce nel vocabolario istituzionale italiano l'espressione "Comunità Energetica".

I membri delle Comunità Energetiche selezionano, secondo la SEN-2030, imprese specializzate nella produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, avviando un processo congiunto di efficienza energetica e uso razionale dell'energia, finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti

rinnovabili. Il documento illustra le sfide future¹⁸⁶ per il 2030 e, con l'obiettivo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi elencati, invita, proprio in ragione delle caratteristiche delle Comunità Energetiche, alla redazione di norme *ad hoc* in materia di Comunità dell'energia rinnovabile. La SEN si concentra sulla figura del consumatore, considerandolo il “motore della transizione energetica, da declinare in un maggiore coinvolgimento della domanda ai mercati tramite l'attivazione della *demand response*, l'apertura dei mercati ai consumatori e auto-produttori e lo sviluppo regolamentato di *energy communities*”. L'obiettivo è quello di incrementare i consumi di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) e di sviluppare livelli elevati di fornitura “intelligente” di energia. In tal senso, la circostanza che la produzione, la vendita e lo scambio di energia avvenga tra i componenti della Comunità Energetica dà al territorio l'opportunità di trattenere la ricchezza generata dai piccoli investimenti - poiché facilmente dislocabili sul territorio sulla base delle risorse naturali disponibili e con un impatto ambientale limitato-, rappresentando non soltanto una concreta alternativa alla produzione centralizzata attraverso impianti di generazione da fonti rinnovabili, ma coinvolgendo altresì in maniera democratica¹⁸⁷ la base dei possibili investitori.

¹⁸⁶ Il documento articola gli obiettivi per il 2030 nei seguenti quattro pilastri:

- Perseguire la crescita delle rinnovabili in modo efficiente, contenendo gli oneri di sistema;
- potenziare la politica per l'efficienza energetica in particolare sui settori non industriali, soprattutto nei settori dell'edilizia e dei trasporti;
- garantire la sicurezza diversificando le fonti di approvvigionamento;
- tutelare il settore industriale e riconvertire le strutture in chiave di sostenibilità.

¹⁸⁷ Il collegamento tra il settore energetico e la democrazia partecipativa è meglio esplicitata in G.OSTI, *Energia democratica: esperienze di partecipazione*, in *Aggiornamenti Sociali*, febbraio 2017, ove l'A. definisce l'espressione “energia democratica” seguendo tre diverse accezioni.

La prima, derivante dal più ampio concetto di democrazia economica, fa riferimento alla condivisione dei mezzi di produzione, in particolare della proprietà dei macchinari che forniscono energia. Notoriamente, un simile assetto (*public company*) può essere determinato da una vasta platea di azionisti che votano in assemblea in proporzione alla quota azionaria ed eventualmente percepiscono un dividendo di uguale misura. Oppure, trattandosi di una cooperativa energetica, vale la regola “una testa un voto”, e gli eventuali utili (più correttamente detti “ristorno”) sono indivisibili, devono cioè andare a rafforzare il patrimonio indiviso della società.

La condivisione della pura proprietà, realizzata storicamente in alcune grandi cooperative di consumo o di produzione e lavoro, non garantisce di per sé un'ampia partecipazione. Dopo un breve periodo possono, difatti, formarsi “oligarchie di ferro”, ossia piccole minoranze che riescono a gestire le principali attività dell'impresa collettiva con poca trasparenza e/o nel disinteresse dei soci e della Comunità.

Una seconda accezione riguarda la localizzazione e la distribuzione delle fonti di energia.

Negli anni 2000 comincia a prendere forma una rivoluzione energetica basata sulle fonti rinnovabili, nasce così la possibilità dell'autoproduzione e dell'autoconsumo di energia su piccola e piccolissima scala, fino al livello domestico. In questo modo i partecipanti al mercato dell'energia si moltiplicano, non sono più solo lo Stato e le multinazionali: è la democratizzazione delle fonti dell'energia.

La terza accezione di democrazia energetica è rappresentata da una forma mediata di partecipazione. Dopo aver trattato della comproprietà dei mezzi di produzione e della compartecipazione alla fornitura in rete, emerge il tema del controllo della gestione attraverso organismi specifici. In settori economici evoluti questo sistema è duale, contempla cioè la presenza di un consiglio di amministrazione e di un consiglio di vigilanza, nel quale siedono solitamente gli *stakeholder*, che, seppur privi di quote azionarie, sono coinvolti in qualche modo nell'attività dell'impresa (operai, fornitori, clienti, enti locali, ecc.). Vi sono poi sistemi di controllo più blandi, come i comitati etici, le certificazioni periodiche, i bilanci sociali, le

Infine, di fronte all'imperativo fissato nella Direttiva (UE) 2018/2001/UE (cd. RED II) che invita a riconoscere e promuovere le comunità produttrici/consumatrici di energia da fonti rinnovabili, la L. n. 221/2015 consegna alle regioni il compito di promuoverle e regolarle, sviluppando in Italia una prima forma di sensibilità regionale per la costituzione di Comunità per l'energia rinnovabile.

Sulla spinta degli operatori del settore energetico che considerano la struttura della Comunità Energetica come attuazione pratica della *Oil Free Zone* ex L. n. 221/2015, la Regione Piemonte, tramite legge regionale ha colto l'opportunità aperta dalla legge nazionale e ha individuato - prima in Italia - nella promozione delle cosiddette "comunità energetiche rinnovabili" uno strumento per tradurla in pratica.

In quest'ottica, viene approvata dalla Regione Piemonte¹⁸⁸ la L. n. 12/2018 promuove la nascita di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituite da comuni, imprese e privati. Questa la tappa decisiva per la materia delle Comunità Energetiche.

Se la Comunità Energetica è, dunque, una declinazione pratica delle *Oil Free Zone*, bisogna inserire l'esperimento all'interno di una cornice normativa che ancora una volta si conferma di difficile interpretazione: da un lato, si incontrano difatti i limiti dettati dalla Legge n. 221/2015 sulle c.d. "*Oil Free Zone*", dall'altro, si propone di indagare la relazione della stessa con la L. Regione Piemonte n. 12/2018, che promuove l'istituzione delle "Comunità Energetiche". *In primis* emerge un problema di definizione di due concetti: occorre ricercare gli spazi di autonomia o di sovrapposizione delle due entità. La decisione del legislatore regionale di utilizzare un'espressione diversa nonché la scelta di qualificare, a determinate condizioni, come "soggetti produttori di energia" le sole "Comunità Energetiche", sembrerebbero avvallare l'autonomia di quest'ultime rispetto alla "*Oil Free Zone*". Tuttavia, come si dirà, una lettura in combinato disposto della L. n. 221/2015 e della L. Regione Piemonte n. 12/2018 rivela punti di incontro concettuali dei due dispositivi che, pur stando non pochi problemi interpretativi, combaciano nella finalità: il superamento dell'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati.

Al fine di risolvere queste problematiche interpretative, pare necessario distinguere i piani di analisi e di ragionamento: la lettera della norma, le finalità legislative, i soggetti legittimati a partecipare e le definizioni di legge,

commissioni *ad hoc* che una impresa decide o accetta di istituire su un aspetto specifico del suo operato.

¹⁸⁸ Dopo il Piemonte, anche la Puglia si è dotata di una legge per sostenere la formazione di comunità energetiche con l'obiettivo di sganciarsi dalle fossili e favorire la produzione da fonti rinnovabili: con legge 9 agosto 2019, n. 45, la Regione Puglia ha stabilito che i Comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica devono adottare uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base di criteri che dovranno essere indicati da un futuro provvedimento regionale. La comunità energetica dovrà incentrare la sua attività sul valore dell'energia prodotta e si dovrà costituire come ente senza scopo di lucro, con l'obiettivo primario di autoconsumare l'energia da fonte rinnovabile prodotta dai membri della comunità stessa "al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica, mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura".

rappresentano, pertanto, le chiavi di risoluzione interpretativa in merito alla relazione tra le “*Oil Free Zone*” e le “Comunità Energetiche”.

Venendo al caso di studio, in ottemperanza alle disposizioni della l. n. 221/2015, la *Oil free zone* del Pinerolese è stata costituita dai Comuni adottando, ciascuno, un apposito atto di indirizzo definito concordemente, e, a fortiori, approvando e sottoscrivendo un protocollo d’intesa che disciplini le finalità e l’oggetto della *Oil free zone* e i reciproci rapporti tra i Comuni aderenti. Il protocollo d’intesa sotteso all’atto di indirizzo è, inoltre, configurato come “aperto” all’adesione di altri Comuni, sulla base di un unico criterio di accesso: la contiguità territoriale. Tra i numerosi profili di originalità, il Protocollo di Intesa per l’istituzione della *Oil Free Zone* “Territorio Sostenibile”, richiamando un Avviso sottoscritto il 21 dicembre 2011 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per il coinvolgimento delle Parti Sociali nell’analisi delle ricadute sullo sviluppo sostenibile delle imprese e dei territori, attraverso la leva della bilateralità e del *welfare*, sulla formazione e riqualificazione professionale ed altresì sulla incentivazione retributiva collegata a modelli organizzativi di produzione e di lavoro improntati all’efficienza e al risparmio energetico, sottolinea le potenzialità intrinseche della *Oil Free Zone* quale strumento per rafforzare i processi di sviluppo sostenibile delle imprese e dei territori.

Il Protocollo di Intesa che, nella sua versione originaria, risultava privo di un impianto giuslavoristico, ad oggi sottolinea l’indispensabile coinvolgimento dei lavoratori e delle organizzazioni di rappresentanza sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 nella definizione e nella attuazione dei programmi territoriali e aziendali di risparmio ed efficientamento energetico, incardinando l’intesa nella cornice delimitata dall’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile che sottolinea l’importanza del dialogo con i portatori di interesse per contribuire all’elaborazione di efficienti politiche di sviluppo territoriale e sostenere l’impegno attivo nella gestione della transizione verso un’economia che punta sulle energie rinnovabili.

Inoltre, la finalità essenziale delle *Oil free zone* è definita dalla legge e consiste nell’avviare e condurre «sperimentazioni» volte a raggiungere adeguati *standard* in materia di sostenibilità ambientale, nonché a promuovere la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio entro un arco temporale di riferimento (art. 71, co. 1°, 2°, 4°, l. n. 221 del 2015, cit.).

Le azioni concrete riconducibili alle ampie definizioni legislative sono molte, a partire dall’essenziale valutazione delle risorse presenti sui rispettivi territori sino all’elaborazione e successiva attuazione di un piano per il conseguimento progressivo dell’autosufficienza energetica nel territorio della *Oil free zone*, o in sue parti, per l’esecuzione di programmi di educazione alla sostenibilità nonché per rendere ecologici i principali settori di produzione di beni e servizi del territorio di riferimento. A tal fine, la *Oil free zone* non può prescindere dal ruolo delle comunità energetiche, che anzi può promuovere come mezzo fondamentale per la sperimentazione di forme di diffusione della produzione e dello scambio dell’energia derivata da fonti rinnovabili.

Resta fermo che le *Oil free zone* mantengono la propria diversità e autonomia rispetto alle comunità energetiche, poiché:

- a) sotto il profilo soggettivo, sono costituite unicamente da Comuni, Unioni o Convenzioni tra Comuni e non da altri soggetti pubblici o privati;
- b) sotto il profilo formale, sono aree territoriali entro le quali gli enti locali coordinano la propria azione amministrativa, senza che ciò si traduca nella costituzione di un ente;
- c) sotto il profilo sostanziale, hanno fini più generali di quelli delle comunità energetiche, trattandosi di procedere alla valutazione delle risorse presenti sul territorio e di avviare sperimentazioni per la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e per il raggiungimento di obiettivi economici e sociali.

Ciò considerato, le indicate caratteristiche rendono la *Oil free zone* uno strumento propedeutico alla costituzione di comunità energetiche “sperimentali”, consentendo l'avvio di un'analisi finalizzata a verificare la fattibilità di uno scambio d'energia anzitutto tra soggetti residenti nel territorio della *Oil free zone* o sue parti.

Definito il collegamento tra le *Oil Free Zone* e le Comunità Energetiche, occorre ora analizzare la legge Regione Piemonte 3 agosto 2018, n. 12 per la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche, la quale stabilisce che, «in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia», la Regione promuove l'istituzione di «comunità energetiche» (art. 1), e sostiene finanziariamente la predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla loro costituzione (art. 4).

Le comunità energetiche sono definite dalla legge regionale quali «enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, agevolando la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, al pari di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici» (art. 1). Il Governo ha ritenuto che la legge regionale non ecceda i limiti della competenza legislativa regionale stabiliti dalla Costituzione¹⁸⁹, e in effetti, la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» è materia di competenza legislativa concorrente, in cui cioè spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato (art. 117, co. 3°, Cost.), sicché a maggior ragione appare ricadere tra le materie di competenza regionale residuale (art. 117, co. 4°, Cost.) ciò che attiene alla produzione e allo scambio in ambito regionale

¹⁸⁹ La legge regionale non è stata impugnata in via principale dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, né può più esserlo, essendo ampiamente scaduto il termine di decadenza pari a sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 127 Cost.; art. 31, l. 11 marzo 1953, n. 87, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*). Resta possibile, seppure più improbabile, che vi siano ulteriori soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti che possano far valere un ipotetico vizio di eccesso di competenza nel corso di un giudizio, in cui si faccia questione dell'applicazione della legge regionale, sollevando in via incidentale quella stessa questione di legittimità costituzionale che lo stesso Governo ha inteso non azionare.

di energie generate da fonti rinnovabili, al pari delle forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, anche la «tutela dell'ambiente», seppure annoverata tra le materie di legislazione statale esclusiva (art. 117, co. 2°, lett. s), è nella costante giurisprudenza della Corte Costituzionale definita quale materia «trasversale», «in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (*in primis*, Corte Cost., 26 luglio 2002, n. 407)¹⁹⁰.

Sezione II.

Implicazioni per le relazioni industriali e di lavoro

1. Le osservazioni giuslavoristiche alle disposizioni attuative della legge sulle Comunità Energetiche

Nel tentativo di interrogarsi sulla capacità del diritto del lavoro e delle relazioni industriali di accompagnare le imprese e il territorio in questa fase di transizione verso un'economia che, entro la metà del secolo, la Commissione Europea prospetta totalmente decarbonizzata, nonché sull'attitudine dell'efficientamento energetico di rappresentare un obiettivo di sostenibilità ambientale ed economica, ma anche una concreta opportunità di miglioramento delle condizioni di lavoro e di sviluppo occupazionale del territorio ed altresì considerata l'assenza di un impianto giuslavoristico nella normativa in materia di Comunità Energetiche, in fase di stesura delle disposizioni attuative della l. R. Piemonte n. 12/2018, sono state formulate dal CPE, e poi inviate alla Commissione Regionale competente in materia, numerose osservazioni.

Queste ultime proponevano di utilizzare il dialogo sociale come strumento per affrontare, in una prospettiva di lungo periodo e nell'ottica della sostenibilità (intesa nelle sue tre dimensioni, sociale, economica ed ambientale), i cambiamenti del mondo del lavoro, stimolando la riflessione sul ruolo che le relazioni industriali, nella dimensione territoriale, possono esercitare per una gestione equilibrata e duratura delle attuali trasformazioni. Si tratta di uno strumento, quello del dialogo sociale, imprescindibile anche nell'ambito di progetti di riconversione e sviluppo territoriali.

Per tale ragioni, in sede di formulazione delle osservazioni, poi parzialmente accolte dalla delibera Giunta Regionale Piemonte 8 marzo 2019, n. 18-8520, si proponeva l'apertura del tavolo tecnico ai portatori di interesse a diverso titolo coinvolti, incluse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2015, nonché –questa la parte non accolta- considerata la complessità e l'importanza dei processi di decarbonizzazione e la necessità di affrontarli investendo sulla formazione di

¹⁹⁰ Restano salvi i limiti imposti dalla «tutela della concorrenza», che è materia attratta alla legislazione esclusiva statale (art. 117, co. 2°, lett. d, Cost.) e attiene alla regolazione del mercato elettrico (art. 5, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79).

nuove figure professionali e la creazione di competenze inter e multidisciplinari, si raccomandava di inserire, nella parte inerente alla redazione del bilancio energetico, un sistema di monitoraggio della dotazione di capitale umano, capace di attenzionare le conoscenze, competenze e professionalità che la transizione verso un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia potrebbe richiedere.

2. La questione della forma giuridica

La ricerca di una forma giuridica non soltanto funzionalmente legata alla creazione di un'infrastruttura sottostante alla nascente Comunità Energetica idonea a sorreggere un mercato delle professionalità, ove l'organizzazione del lavoro e la nascita di nuove figure professionali si modellano sulle esigenze di un territorio che persegue l'efficientamento energetico, ma altresì compatibile con i requisiti imposti dalla legislazione nazionale e conforme ai principi di diritto internazionale e sovranazionale, è stata indispensabile e preliminare ad ogni ragionamento del *Team* di lavoro interno al CPE per la prima sperimentazione di una CER.

Ai sensi della legge regionale, «alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati» (art. 2, l.r. n. 12 del 2018), ove per «soggetti» debbono intendersi sia le persone fisiche, sia gli enti, non importa se dotati o meno di personalità giuridica.

La d.G.R. Piemonte 8 marzo 2019, n. 18-8520, recante disposizioni attuative della legge regionale, se da un lato non pare escludere l'ipotesi che i partecipanti alla comunità energetica appartengano ad un unico ambito, dall'altro lato consente espressamente che appartengano a più ambiti, alla sola condizione che tra tali ambiti vi sia un rapporto di «contiguità». Le comunità energetiche devono, inoltre, essere «enti senza finalità di lucro» (art. 1, l.r. n. 12 del 2018). Tra gli enti privi di finalità lucrative rientrano i consorzi di diritto privato (art. 2602 ss. cod. civ.), le reti di imprese (l. n.33/2009 e s.m.i) nonché le società consortili (art. 2615-ter cod. civ.), che tuttavia paiono forme giuridiche non perfettamente adatte alla comunità energetica perché, per propria natura, contemplan la partecipazione solo di imprese, con l'esclusione di quanti non rivestano tale qualità (privati, famiglie, enti locali e università).

Anche i comitati, le associazioni e le fondazioni, non importa se riconosciute o non riconosciute, sono enti privi di finalità lucrative (art. 14 ss. cod. civ.), deputate però a svolgere attività, quali ad esempio quelle culturali, assistenziali, ricreative, sociali, sportive, che non soltanto sono prive dello scopo di lucro, ma ancor prima non contemplan lo scambio di beni e servizi caratteristico invece delle comunità energetiche.

Residuano le società cooperative (art. 2511 ss. cod. civ.), che appaiono la forma giuridica più consona a una comunità energetica, poiché svolgono attività economica sotto forma di scambio di beni e servizi, finalizzata però al perseguimento di scopi mutualistici e non lucrativi, non contemplan inoltre

limitazioni particolari attinenti alla qualità dei soci, che possono essere persone fisiche, enti pubblici e privati, non importa se esercenti o meno attività d'impresa. La partecipazione di enti locali a tale forma societaria potrebbe poi andare esente dagli stretti vincoli imposti dalla disciplina sulla società a partecipazione pubblica, in ragione di una norma d'eccezione contenuta nella disciplina medesima, secondo cui «sono altresì ammesse le partecipazioni (degli enti locali) nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili» (art. 4, co. 7°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La ricerca della forma giuridica deve, tuttavia, tenere conto del fatto che le Comunità Energetiche «acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale» (art. 2, l.r. n. 12 del 2018, cit.).

In coerenza con la propria finalità mutualistica, la comunità energetica potrebbe, inoltre, offrire servizi di formazione all'utilizzo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di educazione a un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, finalizzati al raggiungimento della specifica missione che è ad essa attribuita dalla legge regionale: favorire il superamento dell'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, agevolando la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, al pari di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici (art. 1, l.r. n. 12 del 2018, cit.) ma anche – in forza di una interpretazione estensiva- facilitare le analisi dei disallineamenti strutturali di competenze determinati dal processo di *greening*.

La forma della cooperativa sembra, in tal senso, idonea a sorreggere questa infrastruttura funzionale alla connessione tra il mondo accademico, privati e aziende del territorio, capace di tracciare il fine della sostenibilità ambientale che si è posta, e porre le basi per una transizione equa e socialmente inclusiva verso un'economia totalmente decarbonizzata.

L'articolo 45 della Costituzione italiana, del resto, dispone: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». Il riconoscimento della cooperazione è esemplificativo: concretizzare una forma di vera e propria socializzazione, traducendo così, sul terreno economico, i principi di uguaglianza e di democrazia che sono alla base del nostro ordinamento e in particolare nella cd. Costituzione economica.

Sul punto, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 408/1989) ha affermato che «se alla protezione costituzionale della cooperazione si attribuisce una finalità che va oltre la tutela di categorie produttive deboli, in quanto si estende al riconoscimento e alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella capitalistica, la giustificazione della protezione stessa è comunemente rinvenuta nella più stretta inerenza che la funzione sociale presenta nell'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta funzione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva». Funzione sociale che viene comunemente individuata nella realizzazione congiunta del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato della produzione stessa in forza del disposto dell'articolo 45 della Costituzione.

L'analisi condotta dal *Team* nel corso del triennio di *internship* e i *focus* promossi all'interno di diverse riunioni hanno portato ad una convergenza di visioni sulla idoneità della cooperativa rispetto agli obiettivi attesi. La cooperativa concede, sostiene la rete di territorio interessata, alla Comunità Energetica quella finalità sociale che la legge Regionale impone, definendola ente senza finalità di lucro, (requisito, del resto, indispensabile per la sua costituzione) ponendo, infine, le basi per l'adozione di un approccio giusto della transizione energetica.

Il modello multi-*stakeholder* e la partecipazione delle tre categorie del Pinerolese – aziende, privati e comuni - prova il carattere inclusivo del processo decisionale e la scelta della forma cooperativa, pur comportando una complessità nell'adozione delle decisioni, favorisce per le ragioni appena esposte il radicamento della comunità con il territorio.

3. Lo stato dell'arte e le potenzialità del progetto nella prospettiva delle relazioni industriali

In linea con le disposizioni della *Renewable Energy Directive* 2018/2001/UE (cd. RED II), l'esperimento avviato, a cui partecipano istituzioni territoriali, mondo accademico, aziende e cittadini, circa la costituzione di una Comunità Energetica del Pinerolese capace di coniugare benefici ambientali, economici e sociali ed altresì di generare valore non soltanto verso il suo interno ma anche verso il territorio in cui opera, ha prodotto risultati che, pur coincidendo solo parzialmente con gli obiettivi fissati *ab origine*, si presentano come rilevante banco di prova per il futuro del progetto e per analoghe sperimentazioni in contesti simili.

Nel solco di una intensa trasformazione del settore energetico nel suo complesso, 28 Comuni del Pinerolese, sottoscrivendo un protocollo d'intesa che ne disciplina le finalità e l'oggetto, hanno istituito la *Oil free zone* "Territorio Sostenibile" e promosso la costituzione della Comunità Energetica come mezzo fondamentale per la sperimentazione di forme aggregate per la produzione e l'autoconsumo di energia derivata principalmente da fonti rinnovabili.

Individuati i confini della *Oil Free Zone*, l'area territoriale nella quale, sulla base del Protocollo adottato dai Comuni, si prevede "la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili" (art. 71 L. n. 221/2015), l'obiettivo primario di progettazione di un sistema complesso di relazioni capace di valorizzare la specificità del territorio e altresì di coniugare le risorse di questa rivoluzione ambientale, tecnologica e sociale, porta con sé una serie di interrogativi sul ruolo delle relazioni industriali nei processi di transizione energetica nonché sulle implicazioni reciproche tra le politiche del lavoro e le politiche per lo sviluppo sostenibile territoriale che saranno oggetto dei successivi paragrafi. Non mancano, tuttavia, gli strumenti: il Protocollo di Intesa per l'istituzione della *Oil Free Zone*, sottolinea le potenzialità intrinseche della stessa quale strumento per rafforzare i processi di sviluppo sostenibile delle imprese e dei territori, crea una base per il coinvolgimento proattivo delle Parti Sociali e per la costruzione partecipata delle prime azioni della costituenda Comunità Energetica.

La cooperativa è costruita, difatti, sulla base di uno schema *multi-stakeholder*: la partecipazione delle diverse categorie si rinviene all'interno dello Statuto della CE che, all'art. 6, dispone che “possono essere soci cooperatori le persone fisiche, gli enti pubblici e quelli privati, dotati o meno di personalità giuridica, residenti o aventi almeno una sede operativa nel Territorio, interessati a fornire alla Cooperativa beni, servizi o prestazioni lavorative inerenti all'oggetto sociale (soci cooperatori produttori), o ad acquistare dalla stessa beni o servizi di pari natura (soci cooperatori utenti), anche per il tramite di propri soci, consorziati, o membri, con esclusione di quanti esercitino attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza potenziale e conflittuale con gli interessi e gli scopi sociali, salvo motivata deliberazione del Presidente della Cooperativa che evidenzi la convergenza delle rispettive finalità e azioni”.

Il carattere inclusivo non caratterizza soltanto la composizione della platea di soci cooperatori, ma si estende anche al processo decisionale: tale peculiarità, che efficacemente sintetizza lo Statuto della società nel Titolo II dello Statuto-Struttura della Cooperativa, da un lato, aumenta la complessità decisionale, dall'altro favorisce il radicamento della comunità con il territorio.

All'interno dei confini territoriali della *Oil Free Zone*, la Comunità Energetica, prospettando una trama di relazioni territoriali tendenzialmente stabili, volte a regolare la collaborazione e la compartecipazione a un progetto di interesse comune fondato sullo sfruttamento congiunto e responsabile di risorse naturali, mira alla edificazione di piani di protezione e di sviluppo dell'integrità degli *stakeholder* e dell'ambiente fisico, economico e sociale. La comunità non coincide, quindi, con il perimetro delle aziende che vi partecipano, ma sconfinava in una organizzazione produttiva orizzontale, che non sembra apprezzabile se si adottano gli stereotipi dell'uniformità fordista. La cooperazione tra gli attori della costituenda Comunità Energetica, partendo dal mero scambio di informazioni, può potenzialmente raggiungere forme intense di condivisione non soltanto di obiettivi economici, sociali e ambientali e di risorse necessarie per perseguirli ma altresì di strumenti di diritto e di lavoro atti a regolare un fenomeno che può risultare utile alla tutela e alla promozione del lavoro nel contesto di nuove organizzazioni complesse.

Quale corpo intermedio di territorio con finalità (anche) ambientali, la Comunità Energetica rappresenta, del resto, il punto di osservazione idoneo per la pianificazione dell'impatto potenziale sul fattore lavoro della transizione verso gli ambiziosi obiettivi europei di sostenibilità, per la sperimentazione di percorsi di formazione di emergenti figure professionali, per la costruzione, parallelamente al bilancio energetico, di un sistema di monitoraggio della dotazione di capitale umano capace di attenzionare le conoscenze e le competenze *green* che la transizione verso un nuovo modello di produzione e consumo dell'energia potrebbe sviluppare.

In assenza di precise disposizioni, lo strumento eletto per affrontare, in una prospettiva di lungo periodo e nel rispetto dell'identità delle imprese e del territorio, il processo di trasformazione del mercato del lavoro locale non può che essere rappresentato dal dialogo sociale. Una posizione già adottata da ACEA

Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di società capofila del CPE, e CGIL – CISL – UIL territoriali, che in un Protocollo di Intesa - “Promozione e Iniziative per lo Sviluppo Economico, Sociale ed Occupazionale del Territorio Pinerolese” - di settembre 2019 convenivano sulla necessità di “costruire specifiche iniziative coordinate che, partendo dalle buone pratiche e dai percorsi già avviati, agevolino un reale confronto sul futuro del territorio, (...) per la creazione di un piano di sviluppo produttivo, infrastrutturale, turistico, sociale e eco sostenibile per il Pinerolese”.

Inoltre, all’interno del suo Statuto, la Comunità Energetica del Pinerolese, si propone di realizzare e sviluppare nel territorio, “un modello energetico sostenibile, partecipato, cooperativo, fondato sul progressivo superamento dell’uso di combustibili fossili e di loro derivati e sul più ampio utilizzo di energia da fonti rinnovabili” e “ricerca il più ampio dialogo con la società civile, in particolare con le associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le istituzioni pubbliche”.

Il caso pratico dimostra, dunque, che la ricerca dei nessi di sistema tra “sostenibilità ambientale” e “sostenibilità del lavoro” è imprescindibilmente legata alla attuazione di un approccio “partecipativo” che, plasmato sul contesto territoriale di riferimento, faciliti l’integrazione delle strategie di tutela dell’ambiente con gli obiettivi di inclusione sociale e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

4. Le relazioni di territorio propedeutiche e funzionali al progetto

La ricerca condotta sul campo presso Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha suggerito di rivolgere lo sguardo verso il CPE, soggetto promotore del progetto della Comunità Energetica. Del resto, il Consorzio per l’energia del Pinerolese, quale sistema territoriale che, imperniato sul dialogo e sull’azione comune di attori eterogenei, mira ad ottimizzare il valore delle imprese locali e la qualità del mercato del lavoro, si propone di costruire percorsi di potenziamento del dialogo sociale facilitati dalla partecipazione di più soggetti in termini di investimenti e di risorse, che mirano ad ovviare alle crisi del lavoro che, pur interessando singole realtà aziendali, mostrano gravi ripercussioni sulla dimensione locale.

Il Team HR del Consorzio Pinerolo Energia, consapevole dell’indispensabilità del dialogo tra attori eterogenei che mirano ad ottimizzare il valore delle imprese locali e ad aumentare la qualità del mercato del lavoro, ha da tempo avviato una riflessione sull’impoverimento del patrimonio locale, del sistema produttivo e delle risorse territoriali – anche in termini demografici- nonché sull’incapacità del Pinerolese di attrarre e trattenere giovani qualificati in uscita da percorsi di istruzione/formazione.

In tal senso è stato avviato un proficuo dialogo con le Parti Sociali di non poca rilevanza in termini di condivisione di informazioni e progetti. In particolare, con il Protocollo del settembre 2019 sopra richiamato, le Parti Sociali si impegnano “a costruire percorsi di studio, ricerca, formazione, informazione che

coinvolgano il tessuto produttivo e sociale del Territorio Pinerolese, con l'intento di sostenere e creare condizioni per un lavoro stabile, dignitoso e duraturo" nonché ad avviare "percorsi di formazione professionale e di politica attiva del lavoro che, partendo dai bisogni del territorio, agevolino il collocamento, il reinserimento e/o il rafforzamento delle competenze professionali e trasversali dei soggetti disoccupati e inoccupati, indirizzando tali percorsi anche ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro" e "percorsi che forniscano agli occupati gli strumenti professionali e personali, previsti dai CCNL e dalla bilateralità, affinché siano forniti a tutti gli strumenti necessari ad affrontare i futuri cambiamenti dovuti all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi".

Le Parti si impegnavano, inoltre, ad agevolare e avviare una proficua e stabile collaborazione, al fine di "costruire specifiche iniziative coordinate che, partendo dalle buone pratiche¹⁹¹ e dai percorsi già avviati, agevolino un reale confronto sul futuro del territorio, anche attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni, per la creazione di un piano di sviluppo produttivo, infrastrutturale, turistico, sociale e eco sostenibile per il Pinerolese con lo scopo di attrarre risorse e investimenti al fine di garantire una stabile e continuativa presenza degli insediamenti produttivi, anche attraverso l'utilizzo delle competenze professionali delle parti coinvolte con la finalità di dotarsi, attraverso i fondi regionali/europei, della necessarie risorse economiche".

Ciò considerato, nel dicembre 2019, nell'ambito della progettazione e della attivazione di azioni integrate di *welfare* aziendale e territoriale nel Pinerolese inserito nella Strategia WECARE, le imprese, le organizzazioni sindacali e consorzi per la formazione connessi al territorio hanno aderito ad una Rete Territoriale - ReTI¹⁹², in quanto, si legge nella lettera di adesione alla ReTi, "le

¹⁹¹ L'analisi sulle buone prassi di territorio deve sicuramente interessare l'esperienza del progetto APP.VER- Apprendere per Produrre Verde, finanziato dal programma di Cooperazione Transfrontaliera Alcotra Italia – Francia, con l'obiettivo di aumentare l'offerta educativa e formativa sul tema della *green economy* attraverso lo sviluppo di una rete di collaborazione tra scuole, imprese e istituzioni italiane e francesi.

Il progetto, presentato dalla Città Metropolitana di Torino in qualità di soggetto capofila, dal Comune Di Pinerolo, il Consorzio Formazione, Innovazione e Qualità- CFIQ e GIP FIPAN, un gruppo di interesse pubblico con sede a Nizza (Francia) specializzato in formazione professionale e inserimento lavorativo, ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole superiori del Pinerolese.

Il Progetto Europeo A.P.P. VER., nell'arco temporale di tre anni dal 2017 al 2020, promuove l'avvicinamento tra la domanda e l'offerta formativa della *green economy*, nella prospettiva di produrre nuovo lavoro, innovare quello tradizionale e creare nuove collaborazioni e relazioni sul territorio.

Il progetto mira a connettere il sistema produttivo *green*, pubblico e privato, con il mondo della scuola e della formazione professionale al fine di realizzare un "modello" di sviluppo del territorio fondato su criteri di sostenibilità, da proporre sul territorio regionale.

Per arrivare al raggiungimento di tale obiettivo transfrontaliero, le scuole dell'area Metropolitana di Torino coinvolte nel progetto sono state chiamate a sperimentare la possibilità di "curvare" i propri *curricula* secondo i principi dell'economia verde, al fine di incrementare l'offerta educativa in merito alla *green economy* attraverso la collaborazione tra scuole, organizzazioni verdi e istituzioni territoriali italiane e francesi.

¹⁹² L'attenzione crescente verso i nuovi bisogni connessi al significato sopra delineato di sviluppo sostenibile deve, tuttavia, essere studiato da soggetti collettivi in grado di leggere, accompagnare e cogliere le evoluzioni di sistema economico e produttivo locale. Il soggetto designabile per lo

azioni di *welfare* aziendale e territoriale proposte possono essere considerate strategiche, di natura generativa e finalizzate ad un concreto sviluppo locale perché in grado di impattare positivamente non solo sul benessere dei lavoratori e delle loro famiglie ma anche sull'ambito locale del Pinerolese e delle Valli in senso ampio, stimolando la coprogettazione tra imprese e ulteriori portatori di interesse interni e/o esterni alla ReTi”.

Il momento di maggior incidenza del dialogo sociale tra CPE, rappresentanze sindacali e territorio si è registrato in fase di emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19, mostrando la potenzialità alta in termini di attivazione di progettualità e collaborazioni multi-attore capaci di mobilitare risorse – economiche, ideative, organizzative – aggiuntive nonché di rendere più efficiente l'utilizzo di quelle già esistenti (in una logica aggregativa e inclusiva) proprio nelle aree più fragili del territorio.

Nasce, difatti, nel mese di aprile 2020 il progetto Ripartiamo Insieme¹⁹³, promosso da CGIL, CISL e UIL territoriali e CPE, per il rilancio del territorio dopo il periodo pandemico¹⁹⁴, mostrandosi la dimensione adatta per sperimentare

svolgimento di tali attività è il Consorzio Pinerolo Energia, che conta su una Rete Territoriale Istituzionale ad oggi corrispondente ad un'entità a geometria variabile che però, già nella fase di progettazione e attivazione di *welfare* aziendale e territoriale inerente alla Strategia Regionale WECARE, ha visto il coinvolgimento di enti pubblici (Città Metropolitana di Torino, Comune di Pinerolo, CISS di Pinerolo, ASLTO3), organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL Territoriali, RSU/RSA delle imprese legate ad Acea Pinerolese Industriale) e soggetti privati/Terzo settore (Diaconia Valdese, Società Mutua Pinerolese e Consorzio per la Formazione, Innovazione e Qualità-CFIQ).

La costruzione della rete di territorio coinvolge rappresentanti del mondo aziendale, delle rappresentanze sindacali e *stakeholder* che partecipano ai tavoli di discussione e sviluppo del territorio, sia di natura pubblica e sia privata.

Si tratta, dunque, di una *partnership* attiva, composta da enti istituzionali, da associazioni che si occupano di mutuo aiuto e sostegno ma anche di diffusione della cultura del benessere e della salute, lotta alle nuove povertà e all'inclusione sociale e *welfare* di comunità. Si evidenziano, pertanto, tratti caratteristici della progettazione del *welfare* territoriale: la presenza di attori di diversa natura e con diversi interessi e il territorio come dimensione in cui favorire l'*empowerment* della comunità.

¹⁹³ Per un approfondimento del progetto Ripartiamo Insieme, si rimanda a

<http://www.bollettinoadapt.it/il-manifesto-per-il-pinerolese-cronistoria-dellalleanza-territoriale-per-la-creazione-di-una-comunita-sostenibile-e-resiliente/>.

¹⁹⁴ Rispetto all'impatto della pandemia sul territorio Piemontese, si rimanda al Documento Strategico della Regione Piemonte

(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-02/dsu_documento_strategico_unitario_per_la_consultazione_con_il_partenariato_22.2.21.pdf), il quale rappresenta che l'emergenza del Covid-19 ha colpito gravemente il Piemonte. Oltre alle implicazioni per la salute dei Piemontesi e allo sforzo straordinario richiesto alle strutture di assistenza, al sistema sanitario e alla Protezione Civile, questa emergenza ha avuto un immediato impatto anche sul sistema economico e produttivo che lascerà strascichi duraturi in tutti i settori economici e sociali.

In Piemonte, la dinamica dell'economia sembra destinata a subire, nell'anno in corso, un andamento più negativo rispetto alla media nazionale, in conseguenza della crisi sanitaria: si stima che il PIL possa subire nel 2020 una caduta attorno al 10,1%. Si prevede infatti una rilevante contrazione del prodotto nell'industria manifatturiera e nel settore delle costruzioni, i comparti più colpiti a seguito del blocco produttivo e della riduzione della domanda soprattutto nella componente estera (si stima una contrazione dell'*export* regionale in termini reali del 20% circa) e una diminuzione, meno intensa ma comunque rilevante, nell'ambito dei servizi, che si confrontano con una caduta dei consumi delle famiglie di circa il 12%.

innovazioni capaci di intercettare i bisogni scoperti. Il territorio in fase emergenziale ha sperimentato, dunque, la costruzione di un sistema socio-economico nel quale una pluralità di attori pubblici e privati in rete hanno costruito un progetto nel tentativo facilitare processi di aggregazione, di messa a sistema e di liberalizzazione delle risorse presenti (dalle risorse oggi spese *out-of-pocket* al volontariato, dalle risorse formali a quelle informali), assicurando che i processi attivati seguano logiche inclusive e sostenibili. L'obiettivo, quello di mettere in campo azioni per costruire un *welfare* aziendale territoriale in grado di coinvolgere anche le PMI, ha sviluppato una forte percezione del ruolo degli attori territoriali che si sono avvalsi del *network* di territorio già esistente, il CPE, nel tentativo di intercettare i bisogni sociali emersi in piena pandemia e programmare gli interventi.

I consorziati al CPE, inizialmente coinvolti nella pianificazione di una transizione verso un'economia territoriale *green* attraverso il progetto della Comunità Energetica, hanno, dinanzi alla necessità dettata dalla pandemia di promuovere pari opportunità per i segmenti più deboli della popolazione, finito per tessere una transizione equa e socialmente inclusiva. Consapevoli dell'importanza di un'architettura di sistema che pone al centro il concetto di persona e lo sviluppo di logiche di miglioramento di condizioni di vita e di lavoro dignitose, il CPE ha investito, nel periodo emergenziale in particolare, energie e risorse sul tema dell'innovazione sociale intesa (anche) come innovazione del sistema di *welfare* del territorio, con l'obiettivo di supportare una transizione ecologica improntata sull'equità sociale. È stata proprio l'emergenza a portare a galla la necessità di

Gli effetti occupazionali, in termini di unità di lavoro - che riflettono l'effettiva riduzione nel volume del lavoro al netto delle misure temporanee di sostegno all'occupazione - risultano molto consistenti, in particolar modo nell'edilizia e nel comparto manifatturiero, mentre nei servizi la caduta nella fase acuta dell'emergenza sembra aver dato qualche segnale di attenuazione. Il tasso di disoccupazione risale al 8,3%. Le previsioni indicano non meno di un triennio per poter recuperare il terreno perduto.

Analogamente, il documento rappresenta che, a livello nazionale, secondo le più recenti previsioni diramate da Prometeia, nel 2020 il PIL calerà del 9,1%,

Inoltre è stata rivista al ribasso la stima per il 2021 a +4,8% (da +6,2% previsto a settembre), a causa della recrudescenza della diffusione del *virus* e delle difficoltà di implementazione immediata del *Next Generation EU*. Il recupero dei livelli del 2019 per le principali variabili economiche non dovrebbe avvenire prima del 2023.

Tutte le componenti della domanda aggregata sono in contrazione; potrebbero costituire un'eccezione i consumi pubblici. I consumi delle famiglie sono calanti in linea con la dinamica del PIL, mentre gli investimenti fissi lordi subirebbero una riduzione ben più accentuata. Per le esportazioni è prevista una diminuzione di quasi il 13%, al di sopra del calo subito dalle importazioni, con un contributo negativo da parte dell'estero alla crescita dell'economia nazionale.

La contrazione dell'attività economica e le misure adottate per il contenimento della pandemia hanno avuto, continua il documento citato, ricadute negative rilevanti sul mercato del lavoro, solo in parte mitigate dalle misure volte a preservare i livelli occupazionali; paradossalmente il significativo aumento di persone che fuoriescono dal mercato del lavoro verso condizioni di inattività, attutisce gli effetti in termini di tasso di disoccupazione. Il percorso di ripresa appare difficile e lungo: si assisterà ad un progressivo aumento della disoccupazione e ad una riduzione del numero di occupati e di inattivi, evidenziando le cicatrici prodotte dalla crisi ed aumentando di conseguenza le disuguaglianze sociali.

una connessione tra le riflessioni avviate in seno al *Team* per la costruzione della Comunità Energetica e per il perseguimento di obiettivi ambientali e i bisogni sociali ed economici, emersi a chiare lettere in fase di pandemia e poi posti alla base del progetto Ripartiamo Insieme.

L'osservazione del contesto di riferimento mostrava così una apertura verso la teorica della *Just Transition* quale chiave di lettura idonea a coniugare i tre volti della sostenibilità, sfruttando le strategie già nate in seno al CPE e sviluppate attraverso la ReTi inerente alla strategia WECARE 3. La necessità di promuovere l'integrazione tra i bisogni sociali, economici e ambientali veniva registrata dalle parti sociali, che superando la logica del conflitto novecentesco tra mondo aziendale e sindacato e promuovendo il progetto Ripartiamo Insieme, hanno condiviso il superamento della logica di integrazione tra dignità del lavoro e ambiente.

5. I fattori economico-sociali che hanno provocato la nascita del *network*

Di fronte a territori che pianificano la transizione energetica, la messa a sistema di risorse economiche e umane deve necessariamente essere ricollegata a un'indagine del tessuto imprenditoriale locale ed è per questo che il progetto Ripartiamo Insieme ha promosso una rilevante indagine sui fattori socio-economici del Pinerolese (All. I).

L'urgente riconoscimento della correlazione tra le diverse pressioni che ricadono nel concetto di "sviluppo sostenibile", impone di riconsiderare un modello sociale nuovo e indispensabile nonché la necessità di tracciare, nella prospettiva del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, i fattori economico-sociali e i bisogni territoriali che hanno provocato la nascita del *network* tra imprese, mondo accademico ed istituzioni territoriali, finalizzato prima alla costituzione della Comunità Energetica, del progetto Ripartiamo Insieme e infine alla sottoscrizione del Manifesto per lo sviluppo sostenibile del Pinerolese.

I fattori critici che hanno provocato l'elaborazione della sinergia tra realtà produttive sono rappresentati all'interno di una mappatura (All. I) elaborata in attuazione di un accordo tra CPE, Organizzazioni Sindacali territoriali e Camera di Commercio di Torino, attraverso il quale le parti si impegnano non soltanto a collaborare, in forme e modalità gratuite, su specifiche iniziative volte a promuovere il territorio pinerolese, a sostenerne la crescita e lo sviluppo favorendo il lavoro, la sua creazione, il suo mantenimento e la qualità dello stesso, ma altresì a monitorare le dinamiche di evoluzione del sistema produttivo locale.

L'esperienza avviata mira, dunque, a rappresentare un punto a partire dal quale costruire e sperimentare progetti di collaborazione, anche in ottica di un possibile ampliamento dell'esperienza ad altri territori della Città Metropolitana. L'obiettivo concernente la costruzione di una comunità sostenibile del Pinerolese, capace di valorizzare la specificità del territorio e altresì di coniugare i benefici derivanti da una rivoluzione ambientale, tecnologica, economica e sociale è stata, dunque, influenzata dai fattori che emergono dal 1° Rapporto di

“Ripartiamo Insieme” realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Torino e l’Agenzia Piemonte Lavoro.

L’elaborato mette in evidenza gli indicatori socio-economici del Pinerolese nell’arco di tempo 2011-2020, con particolare attenzione all’impatto derivante dalla pandemia da COVID19, fotografando le valenze e le criticità utili a tracciare le linee guida per un piano di sviluppo del Pinerolese.

Il sistema imprenditoriale del Pinerolese, con oltre 17mila localizzazioni di impresa (che includono sedi e unità locali), di cui 13.985 sedi e 3.032 unità locali, e 39.579 addetti, si conferma un territorio ad alta densità imprenditoriale, con il 35,9% delle sedi di impresa concentrate nei comuni di Pinerolo, Cavour e Volvera.

Negli anni, la presenza imprenditoriale si è costantemente ridotta sul territorio, passando da 18.324 localizzazioni d’impresa nel 2011 alle attuali 17mila. La riduzione è stata trainata dal calo dello *stock* di sedi d’impresa (-0,5% nell’ultimo anno; -9,7% fra 2011 e 2020), mentre hanno continuato a crescere le unità locali (+6,7%). Un’analisi delle imprese per forma giuridica rivela una presenza predominante di imprese individuali (il 65,7%), seguite dalle società di persona (21,4%), mentre le società di capitali sono ancora poco radicate (11,4% contro il 21,4% provinciale).

Guardando al settore di attività economica, si rileva una significativa presenza di aziende agricole (il 18,5% rispetto al 5,3% provinciale), di imprese manifatturiere (10,4%) ed edili (16,7%), mentre è più bassa l’incidenza delle attività di servizi turistici, alle imprese o alle persona. Analizzando, infine, le categorie di imprese, si registra che le imprese giovanili rappresentano il 9,5% del tessuto imprenditoriale, le femminili il 22%, mentre le straniere il 6,4%. Nell’ultimo decennio le imprese giovanili e femminili hanno mostrato numeri in diminuzione, in lieve crescita invece le imprese straniere.

Nel 2020, anche sul territorio Pinerolese, come nel resto del Torinese, la dinamica dei flussi di nuove iscrizioni e cessazioni d’imprese ha subito una battuta d’arresto dovuta alla crisi connessa all’attuale emergenza sanitaria: sia le nuove aperture (706 in 12 mesi), sia le chiusure (633) hanno raggiunto il livello più basso dell’ultimo decennio e il tasso di crescita si è assestato ad un -0,52% (più basso rispetto a quello torinese pari al +0,16%). Si è riscontrata quindi una sostanziale immobilità, segno di un atteggiamento attendista degli imprenditori, prudenti sia nell’avviare nuove attività, sia nel chiudere definitivamente quelle in essere, in attesa di eventuali misure di sostegno. Nel 2020, tutti i settori hanno subito una contrazione dello *stock* di imprese registrate, ad eccezione di edilizia (+0,7%), servizi di alloggio e ristorazione (+0,2%) e servizi pubblici, sociali e personali (+0,8%).

L’analisi della natalità e della mortalità imprenditoriale nel territorio del Pinerolese è stata, infine, arricchita da un *focus* dedicato al mercato del lavoro e all’attivazione di nuovi rapporti di lavoro all’interno dell’area.

L’approfondimento è stato reso possibile dalla collaborazione fra Camera di Commercio di Torino e Agenzia Piemonte Lavoro, che per la prima volta ha permesso di incrociare l’elenco estratto dal Registro Imprese della Camera di commercio di Torino e l’insieme generale dei rapporti di lavoro attivati con luogo

di lavoro nel bacino di riferimento. L'obiettivo, nel quadro più generale degli avviamenti dichiarati sul territorio, mirava a comprendere come e quanto il sistema imprenditoriale abbia movimentato il mercato del lavoro nel corso dell'ultimo anno.

Nel 2020, 2.843 soggetti, tra cui imprese o altre realtà come enti locali, istituti scolastici, associazioni, fondazioni, ecc., hanno stipulato complessivamente 14.275 contratti di lavoro. Di questi, il 15,6% è rappresentato da tipologie contrattuali stabili (tempo indeterminato e apprendistato), mentre il rimanente 84,4% interessa tipologie contrattuali flessibili. I contratti hanno interessato complessivamente 11.275 lavoratori di cui il 49,3% donne e il 35,1% giovani under 30. Il 67% dei nuovi rapporti di lavoro (9.559) è stato avviato da imprese attive nel pinerolese a cui fanno riferimento 2.458 localizzazioni (il 15,7% della popolazione di imprese locale), prevalentemente operative nella manifattura (il 19,4%), nel commercio (il 18,3%) e nei servizi di alloggio e ristorazione e in quelli orientati alle imprese (il 15,7% e il 15,5% delle imprese che hanno assunto).

I promotori di "Ripartiamo Insieme" hanno, inoltre, deciso di istituire un osservatorio permanente finalizzato a proseguire nel tempo l'analisi dei dati socio-economici del Pinerolese, consentendo un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e una misurazione dell'efficacia delle azioni intraprese. Sulla scorta di questi dati, già in una fase di discussione preliminare al progetto "Ripartiamo Insieme" sono state individuate le esigenze del territorio che vanno dallo sviluppo economico e industriale, a quello turistico, al sostegno sociale ai cittadini, all'occupazione, alla mobilità sostenibile, alla ormai imprescindibile transizione *green* alle quali si intende dare una risposta attraverso le linee di indirizzo tracciate all'interno del Manifesto per lo sviluppo del Pinerolese (cfr. Cap II § p. 6).

Gli ambiti tematici oggetto di analisi muovono dall'osservazione del territorio Pinerolese, che mostra una disomogeneità intrinseca: la differenza tra pianura e zone montane emerge a livello demografico, circa la distribuzione della popolazione per densità abitativa e età, ma altresì, in termini di competitività, per la presenza disomogenea di impianti produttivi e della inefficienza della rete delle infrastrutture di comunicazione.

Non solo. Le infrastrutture tradizionali legate alla produzione e alla gestione di energia elettrica, gas e acqua rappresentano la spina dorsale per lo sviluppo del territorio Pinerolese: lo sviluppo sostenibile rappresenta, dunque, un'opportunità in termini di investimenti nel breve termine con potenziale impatto significativo sull'occupazione e sul benessere dei cittadini. È fondamentale coniugare le iniziative a supporto della sostenibilità ambientale con una più ampia tutela del territorio, preservando aree verdi ed ecosistemi e contrastando il consumo del suolo e l'inquinamento.

Affrontare le sfide associate all'ambiente e ai cambiamenti climatici, come i rischi idrologici, la mobilità urbana sostenibile, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la trasformazione industriale, è un'opportunità per migliorare la produttività evitando al contempo pratiche non sostenibili. Al tempo

stesso, investire in questo tipo di progetti può contribuire a creare posti di lavoro, a sostenere la ripresa post-pandemica e a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Strettamente connessa alla questione ambientale, anche il tema delle infrastrutture per la mobilità è stato oggetto di discussione nelle adunanze preliminari che hanno portato alla costruzione del progetto Ripartiamo Insieme, nella misura in cui una efficiente e sostenibile rete infrastrutturale dei trasporti accorcia le distanze per lo spostamento di merci e persone, con notevoli e immediate ripercussioni in termini di competitività delle aziende del territorio. In quest'ottica, appare indispensabile non soltanto potenziare le infrastrutture per garantire l'efficienza del sistema dei trasporti, ma altresì accelerare la transizione verso una logistica a basso impatto ambientale.

Nel campo dell'innovazione sostenibile, che risulta ancora in fase di sviluppo, emergeva, infine, a chiare lettere il valore aggiunto della ricerca che è fonte di ispirazione per le aziende nella costruzione di un futuro sostenibile. In particolare, si rende necessaria in un territorio dinamico e interattivo l'attivazione di dottorati o apprendistati di alta formazione e ricerca per lo studio di nuove tecnologie ovvero per l'analisi dell'impatto potenziale della transizione verso la realizzazione degli obiettivi europei di sostenibilità nonché la promozione di attività di formazione per l'acquisizione di competenze sostenibili e digitali.

6. La reazione: l'alleanza territoriale per creazione di una comunità sostenibile e resiliente

In piena emergenza pandemica nel mese di aprile 2020, a Pinerolo, seduti attorno a un tavolo virtuale, il Consorzio Pinerolo Energia, in qualità di ente aggregatore di attori eterogenei, e CGIL, CISL e UIL di territorio registravano tragiche istanze sociali ed economiche.

Il confronto tra i principali *stakeholder* sul blocco dei licenziamenti e sulla cassa integrazione veniva presto interrotto dalla speranza di una comunità *resiliente*: allo *step* preliminare, l'analisi della situazione locale in termini di fabbisogni e criticità, seguivano incontri di discussione propositivi con i soggetti interessati allo sviluppo del territorio.

L'obiettivo di reagire all'attuale crisi economica e sociale provocata dalla pandemia in corso ha determinato, su istanza del Consorzio Pinerolo Energia e delle organizzazioni sindacali, la nascita di un'iniziativa, denominata "Ripartiamo Insieme".

Il *Team* del progetto Ripartiamo Insieme si occupa di predisporre una strategia condivisa che, individuando i temi e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo e la riqualificazione dell'aggregato territoriale, elegge come punto di partenza per la futura pianificazione territoriale la sostenibilità intesa, in conformità alle direttive europee, nella sua dimensione economica, sociale e ambientale. Forti del dialogo già avviato all'interno del *Team* di lavoro per la prima sperimentazione della Comunità dell'energia rinnovabile, il progetto Ripartiamo Insieme propone la tutela ambientale quale ambito trasversale di discussione. L'attualità del progetto per la comunità sostenibile del Pinerolese è, del resto, confermata non soltanto dall'approvazione di politiche europee che conducono alla transizione giusta, ma

altresì dalle esigenze di un territorio che mostra numerose fragilità, aggravate dalla pandemia dettata SARS-CoV-2.

Nel mese di maggio 2020, Ripartiamo Insieme promuove la costituzione di un gruppo di azione, articolato in sette tavoli tecnici costituiti da soggetti che, per finalità, competenze e conoscenze, possono contribuire al rilancio del territorio, riducendo al minimo l'impatto negativo provocato dalla pandemia in corso sul sistema sociale ed economico. L'interconnessione tra istituzioni politiche, aziende, organizzazioni sindacali, enti e mondo del terzo settore si rinviene nei singoli tavoli tecnici:

A) *Welfare* – sostegno all'occupazione.

Il gruppo di lavoro si propone di analizzare le situazioni di crisi aziendali sul territorio, per dare, attraverso l'interconnessione tra le realtà interne al CPE e le organizzazioni sindacali, opportunità concrete ai lavoratori la cui occupazione è a rischio, ed altresì coinvolgere le imprese del territorio nell'analisi della transizione occupazionale verso un'economia territoriale non soltanto green, ma - considerata la necessità di promuovere pari opportunità per i segmenti più deboli della popolazione- anche socialmente inclusiva;

B) *Welfare* – sostegno sociale ai cittadini.

Il tavolo mira ad analizzare le criticità sociali che il periodo attuale ha fatto emergere al fine di elaborare proposte concrete di solidarietà ma anche nuove opportunità;

C) Pianificazione territoriale.

Il tavolo, toccando in maniera trasversale diverse tematiche, propone di impostare una pianificazione di territorio -urbanistica e non solo- su percorsi di implementazione del tessuto industriale presente e di nuovi insediamenti industriali;

D) Trasporti.

Il gruppo di lavoro si propone di ideare un progetto per una viabilità sostenibile, capace di connettere le aziende del territorio, di facilitare lo spostamento dei lavoratori ed altresì di incrementare il turismo;

E) *Fundraising*.

L'obiettivo essenziale del tavolo concerne l'individuazione di finanziamenti legati alla programmazione europea, nazionale e regionale, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli altri tavoli tecnici;

F) Sviluppo turistico.

Il gruppo si propone di analizzare le possibilità di sviluppo turistico mediante forme di aggregazione culturale e sportiva nonché attraverso l'ideazione di calendari promozionali di breve periodo per il biennio 2020-2021 e di strategie che, nel lungo periodo, siano capaci di promuovere percorsi agroalimentari e di sfruttamento delle bellezze naturalistiche del territorio;

G) Iniziative economiche a sostegno del territorio- sviluppo nuove attività.

Tra gli obiettivi essenziali rilevano la mappatura del tessuto produttivo locale, l'analisi dell'impatto sull'occupazione della pandemia in corso e il censimento delle nuove opportunità di lavoro stabile, incrementate, ove possibile, mediante la leva del *welfare* e della formazione.

La discussione circa l'individuazione degli strumenti capaci di frenare la crisi economica, sociale e ambientale è stata affrontata mediante una *governance* congiunta e partecipata, inserita nel più ampio contesto del CPE. Lo strumento del dialogo tra gli *stakeholder* del territorio e della condivisione delle buone pratiche da adattare al tessuto sociale e produttivo del Pinerolese hanno, del resto, condotto alla costruzione di una cultura di rete e di collaborazione tra le diverse componenti del tessuto sociale locale che nel mese di febbraio 2021 ha registrato una svolta rilevante.

Con lo sguardo rivolto al futuro, nel mese di febbraio 2021, il CPE e le oo.ss. consegnano al territorio un documento, Il Manifesto per un piano di sviluppo del Pinerolese, che definisce “gli ambiti prioritari su cui investire per garantire al Pinerolese una ripresa solida nel tempo, migliori condizioni di vita e di salute, un effetto moltiplicativo sugli investimenti privati e un’occupazione stabile e di qualità”, quale perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse stanziare nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021 – 2027 e del *Next Generation EU* (NGEU). L’approccio che ha guidato il lavoro di elaborazione del Manifesto per lo sviluppo del Pinerolese, basato su un metodo aperto e partecipato di programmazione dal basso, ha individuato i seguenti ambiti prioritari:

1. Urbanistica e Infrastrutture;
2. Sviluppo economico, produttivo e occupazionale;
3. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio storico;
4. Ambiente;
5. Salute, inclusione sociale, lotta alla povertà, istruzione e formazione.

Mentre l’Europa detta, da un lato, le linee guida del *Green Deal*¹⁹⁵, che, nelle premesse, si preannuncia quale strategia di crescita verso una società equa, prospera e libera dal carbone ed altresì capace di individuare, nel processo di transizione, un ruolo prioritario “alle persone, presta(ndo) attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che dovranno affrontare le maggiori sfide” poste dalla transizione. Dall’altra, il territorio Pinerolese, pur vantando una importante storia industriale e turistica, registra, come evidenzia l’analisi condotta da CCIAA Torino e APL (cfr. Cap II §p. 5), gravi fenomeni di impoverimento del patrimonio locale, del sistema produttivo e delle risorse territoriali, aggravati dalla pandemia in corso, che ha generato sul territorio nuove crisi aziendali, ulteriori situazioni

¹⁹⁵ Nel 2019, con il *Green Deal* (Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *cit.*, 2019) la Commissione Europea ha lanciato un insieme di misure volte ad azzerare le emissioni nette di gas serra nell’Unione entro il 2050. Il *Green Deal* è al momento sostenuto, oltre che attraverso il metodo aperto di coordinamento – cui è affidata anche l’integrazione con le iniziative nell’ambito delle politiche dell’occupazione, della protezione sociale e dell’istruzione – da una forte mobilitazione di investimenti attraverso lo strumento del *Sustainable Europe Investment Plan*, cui si aggiungono il *Just Transition Mechanism* e il *Just Transition Fund*. Sul piano legislativo, invece, è stato compiuto un primo passo importante con la proposta di regolamento della Commissione (c.d. Legge europea sul clima) presentata il 4 marzo 2020, che ha l’obiettivo di adottare un quadro giuridico vincolante integrato per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas serra ed il loro assorbimento e, laddove adottato, impegnerà sia l’Unione, sia le autorità nazionali in una intensa attività normativa.

di deindustrializzazione e di impoverimento di tutto il tessuto produttivo, dei servizi e del terziario, necessitando di urgenti strategie per lo sviluppo sostenibile. In conformità, dunque, con le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alla transizione verde e digitale, con i contenuti del Piano Energia e Clima (PNIEC), dei Piani presentati nell'ambito del *Just Transition Fund* e con le linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza del 15 settembre 2020, il Consorzio Pinerolo Energia e le organizzazioni sindacali hanno elaborato, in stretta sinergia, un Manifesto per il Pinerolese che si propone di contribuire alla transizione ambientale, alla resilienza e sostenibilità sociale, potenziando la competitività del territorio.

Questa intersezione tra la dimensione ambientale, rappresentata da Acea Pinerolese Industriale, azienda *leader* nell'ambito della sostenibilità, rappresentanze sindacali, enti del terzo settore, aziende e mondo accademico è coerente alla proposta della Commissione Europea, Strategia a lungo termine per il 2050, che non evidenzia soltanto la necessità di un'economia -entro 30 anni- moderna, competitiva e neutrale dal punto di vista climatico, ma mostra altresì come i territori possano evolversi verso la neutralità climatica, investendo nella cooperazione e responsabilizzazione dei cittadini, rafforzando le azioni in settori chiave come la politica industriale, il finanziamento e la ricerca e garantendo altresì al contempo l'equità sociale per una giusta transizione.

L'approccio che ha guidato il lavoro di elaborazione della strategia di sviluppo del Pinerolese è basato su un metodo aperto e partecipato di programmazione dal basso. In particolar modo, il CPE e le oo.ss., promotori del progetto Ripartiamo Insieme, hanno declinato un sistema organizzato in cui vari soggetti, dal pubblico al privato, hanno preso parte al processo e hanno contribuito alla buona riuscita dello stesso mediante un confronto diretto.

Lo *step* preliminare, l'analisi della situazione locale in termini di fabbisogni, potenzialità, criticità, dinamiche che hanno condotto al *network* (All. I), è stata seguita da una seconda fase incentrata sull'animazione di incontri di discussione con i principali soggetti locali interessati allo sviluppo del territorio (pubblici, privati, del terzo settore).

Infine, il *Team* ha elaborato una strategia condivisa, il Manifesto Pinerolese, che, individuando i temi e gli obiettivi prioritari per lo sviluppo e la riqualificazione dell'aggregato territoriale, ha eletto come punto di partenza per la futura pianificazione territoriale la sostenibilità intesa, in conformità alle direttive europee, nelle sue tre dimensioni. Gli strumenti metodologici utilizzati durante le fasi sopraindicate sono stati volti a massimizzare la partecipazione di tutti i soggetti, dalla popolazione alle istituzioni.

L'attualità del progetto della Comunità sostenibile del Pinerolese è, del resto, confermata non soltanto dall'approvazione di politiche europee che conducono agli obiettivi della neutralità climatica, ma altresì dalle esigenze di un territorio che mostra numerose fragilità, aggravate dalla pandemia dettata dal Covid-19.

Il progetto interessa lo sviluppo di azioni concrete, specifiche e misurabili in conformità con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con interventi in grado di agire concretamente sullo sviluppo dell'economia verde e digitale delle

imprese pinerolesi, delle competenze professionali e delle infrastrutture materiali e immateriali necessarie alla loro fattibilità e sostenibilità.

Resta da chiedersi, a fronte di quanto fin qui illustrato, se le caratteristiche delle relazioni industriali che hanno consentito interazioni proficue per la costituzione di una comunità sostenibile e resiliente, consentiranno, da un lato, di affrontare i cambiamenti che investiranno nei prossimi decenni il territorio e, dall'altro, se le peculiarità delle stesse possano costituire un fattore abilitante per l'attuazione di nuovi modelli gestionali e produttivi che i paradigmi della transizione energetica porranno alle realtà operanti nel territorio.

Per rispondere occorre, tuttavia, prendere atto della difficoltà che la lettura della questione ambientale genera; difficoltà connesse non soltanto alla necessità di considerare i costi e gli oneri economici che il raggiungimento degli obiettivi *green* fa ricadere sui singoli e sulla collettività, ma altresì per l'indispensabilità di un'analisi sistematica di tutti gli aspetti per giungere ad una lettura, che proprio nell'ambito giuridico, ed in particolare nel campo del diritto del lavoro, trova la sede più idonea.

Inoltre, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano¹⁹⁶, al centro di un recente dibattito, elegge la crescita inclusiva, la coesione sociale e territoriale e la transizione verde e digitale quali pilastri fondamentali su cui dovranno poggiare la programmazione e il contenuto dei PNRR, che adotta altresì tre priorità trasversali: *empowerment* femminile e contrasto alle discriminazioni di genere, accrescimento le competenze, le prospettive occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Non è ancora chiaro, tuttavia, come sarà perseguito l'obiettivo di accompagnare con adeguate politiche del lavoro la transizione ecologica e digitale: ciò che si auspica è che emerga una logica di sistema rispetto agli obiettivi e alle misure definiti nell'ambito delle politiche del lavoro, quelli previsti nell'ambito della

¹⁹⁶ Lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. L'Italia ha accumulato un considerevole ritardo in questo campo, sia nelle competenze dei cittadini, sia nell'adozione delle tecnologie digitali nel sistema produttivo e nei servizi pubblici. Recuperare questo deficit e promuovere gli investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, è essenziale per migliorare la competitività italiana ed europea; favorire l'emergere di strategie di diversificazione della produzione; e migliorare l'adattabilità ai cambiamenti dei mercati.

La transizione ecologica, come indicato dall'Agenda 2030 dell'ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Intervenire per ridurre le emissioni inquinanti, prevenire e contrastare il dissesto del territorio, minimizzare l'impatto delle attività produttive sull'ambiente è necessario per migliorare la qualità della vita e la sicurezza ambientale, oltre che per lasciare un Paese più verde e una economia più sostenibile alle generazioni future. Anche la transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile.

Il terzo asse strategico è l'inclusione sociale. Garantire una piena inclusione sociale è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell'economia e superare diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia.

innovazione e della digitalizzazione e gli interventi proposti nell'ambito della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

Monito, questo, da tempo formulato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (si veda il già citato rapporto *Greening with jobs*) e dalle istituzioni europee. Tra le aree prioritarie di intervento c'è il tema della qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori e dell'accompagnamento professionale nelle transizioni occupazionali complesse che saranno innescate dalla transizione ecologica. Un tema che non può essere affrontato nell'ambito del ristretto perimetro delle politiche attive, ma che richiede una nuova visione dei mercati del lavoro e delle tutele per i lavoratori, che non trascuri il ruolo cruciale delle parti sociali con particolare riferimento all'assunzione di una forte responsabilità in materia di individuazione, sviluppo e riconoscimento delle competenze chiave per la transizione in atto¹⁹⁷.

7. Il ruolo delle *utilities* nelle strategie per lo sviluppo sostenibile

Se, da un lato, il territorio nel suo complesso non è pronto a trainare la società civile verso gli ambiziosi obiettivi per il 2030, dall'altro, occorre chiedersi se i soggetti imprenditoriali possano prestare la loro esperienza di conoscitori del mercato energetico al territorio, divenendo catalizzatori dello sviluppo sostenibile in termini di investimenti e progettualità in grado di innescare processi di attrazione di interessi e risorse, anche pubbliche.

In questo senso, la Regione Piemonte, nel mese di ottobre 2020, ha avviato un percorso di approfondimento –mediante diversi *Focus Group* che hanno coinvolto anche Acea Pinerolese Industriale S.p.A. - sul ruolo e le funzioni delle *utilities* nella territorializzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, che si inserisce in un complesso processo di cambiamento multiscale che origina dall'Agenda 2030 dell'ONU e si declina, mediante Strategie per lo sviluppo sostenibile a diversi livelli, a livello nazionale, Regionale e con metropolitano.

La Strategia 2030, in tutte le sue declinazioni, ridefinisce il rapporto tra ambiente – società – economia e tratteggia rilevanti trasformazioni nel modello di sviluppo globale, registrando inadeguatezze e opportunità, per promuovere mutazioni di scenario da declinare sia in termini di sistema produttivo sia di territorio. Lo sviluppo dell'economia circolare in Piemonte è il *focus* principale su cui la Regione Piemonte ha strutturato il dialogo con le *utilities*, fondamentali per i territori nel passaggio dal concetto di “rifiuto” a quello di “prodotto” e di “risorse produttive”, e dagli aspetti prettamente ambientali a quelli industriali, di *business* e di responsabilità sociale riferiti ai territori in cui operano.

Questo dialogo è confluito nella Strategia regionale, definendo, da un lato, le politiche e linee di azione che la Regione Piemonte intende perseguire nel rapporto con le *utilities* e, dall'altro, il contributo che le *utilities* stesse possono dare a un disegno di sviluppo più sostenibile del Piemonte.

¹⁹⁷ Sul punto, L. CASANO, *op. cit.*, 2019.

Il percorso di avvicinamento alla Strategia ha favorito, inoltre, un'interazione forte con il territorio Pinerolese, con il fine di territorializzare la “filiera” della programmazione, promuovendo una concertazione partecipata.

Le trasformazioni socio-economiche in corso rappresentano, difatti, una sfida alle comunità locali, alla loro capacità di superare le difficoltà e le tendenze disgregatrici. Di conseguenza, occorre garantire una maggiore integrazione nella gestione del territorio, attraverso una ricognizione delle esigenze territoriali e lo sviluppo di una visione sistemica e complessiva.

Per affrontare i problemi della sostenibilità dello sviluppo occorre mettere in primo piano la valorizzazione dei territori — nelle loro componenti ambientali, economiche, culturali e sociali — e ripensarne il ruolo nella produzione di ricchezza, anche intercettando nuove solidarietà e nuove responsabilità produttive, formative e comunicative, che insieme ri-finalizzano l'economia.

Secondo il documento di sintesi elaborato dalla Regione Piemonte¹⁹⁸, le *utilities* sono soggetti naturalmente orientati al servizio in un'ottica di gestione di beni comuni e dunque soggetti attivi di quella che viene definita “economia fondamentale” - ossia l'insieme delle attività legate alla produzione dei beni non-escludibili e servizi indispensabili al benessere generale, come l'edilizia residenziale, l'istruzione, l'assistenza all'infanzia e agli anziani, la sanità, la fornitura di beni e servizi essenziali come l'acqua, il gas, l'energia, la fognatura e le reti telefoniche.

Le *utilities*, in questo senso, possono essere considerate soggetti di primo piano nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile: le loro scelte strategiche e gli investimenti – più o meno ancorati al territorio in cui operano –, i modi e gli strumenti che adottano nella progettazione e gestione dei servizi, influenzano lo sviluppo dei territori su più fronti.

Dal lato ambientale, si pensi al tema di come garantire servizi che siano non solo compatibili con gli obiettivi per la sostenibilità ambientale, ma addirittura capaci di considerare i temi ambientali come un fattore in grado di modificare radicalmente i modelli di *business*: per esempio rispetto alla circolarità, nell'ambito della gestione dei rifiuti, ma anche di altri processi che si pongono in una ottica di chiusura del ciclo, riducendo al massimo gli scarti e sprechi che si possono generare nelle diverse fasi -dall'approvvigionamento alla pianificazione del servizio, alla produzione/erogazione, al trasporto, al recupero e riutilizzo-.

Infine, innestandosi nel quadro delle attuali rilevanti dinamiche evolutive, le *utilities* giocano o possono giocare un ruolo fondamentale nella transizione energetica nei processi di *smart city* e di interazione con altre industrie e nei processi di *corporate social innovation*, facendosi moltiplicatori di sviluppo di nuove progettualità che rispondano a una domanda di sostenibilità, anche in percorsi di *open innovation*.

Nella molteplicità di funzioni e di servizi le *utilities* possono dunque produrre valore per diversi aspetti della vita dei territori, andando talvolta oltre il proprio *core business*, favorendo lo sviluppo di nuovi rapporti con le istituzioni

¹⁹⁸ Il ruolo e le funzioni delle *utilities* nella territorializzazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Presentazione del percorso di approfondimento (Ottobre – dicembre 2020).

nell'ottica dell'integrazione tra pubblico e privato, con gli *stakeholder* e le comunità di riferimento attraverso un dialogo continuo.

Non solo. Le *utilities* possono contribuire alla creazione dello *shared-value* (o valore condiviso), definito come la quota di margine operativo generato dalle attività di *business* che, non solo garantisce gli utili all'azienda, ma concorre attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda ONU al 2030.

I prodotti, i servizi e i processi e modelli organizzativi che praticano devono, tuttavia, essere capaci di avere effetti minori sugli ecosistemi e sul clima e produrre inclusione sociale.

La possibilità che ciò avvenga richiede, conclude il documento, ai territori stessi e agli attori pubblici e privati che vi operano di produrre risorse immateriali utili a innalzare la qualità delle risposte produttive e istituzionali da adottare nella sfida posta dall'economia globale. Il sistema delle imprese piemontesi, che ha contribuito a forgiare l'identità culturale, storica, economica e sociale del territorio, nelle sue diversità e specificità, necessita di un'accelerazione al rilancio delle sue eccellenze, in armonia con le ragioni e la tutela dell'ambiente e delle biodiversità territoriali che caratterizzano il Piemonte. Un tessuto produttivo, dunque, che sia capace di costruire un sistema teso allo sviluppo di prodotti eco-sostenibili. Il risorgimento auspicato si cala entro un processo, concertato a più livelli, in cui industria e ambiente, attività umane ed ecosistemi, paesaggio antropico e paesaggio naturale, cessino di venire considerati come realtà contrapposte e antagoniste, ma siano riguardate come realtà capaci di armonizzarsi sul piano della sostenibilità concreta e tangibile.

Occorrerà individuare l'anello di congiunzione che permetta di addivenire a una sintesi coerente fra ragione economica, difesa del patrimonio industriale regionale, tutela dell'ambiente e delle sue risorse, qualità della vita, nuova occupazione e sviluppo sostenibile.

Tale anello di congiunzione è rappresentato dallo sviluppo sostenibile, inteso nella sua dimensione ambientale, sociale ed economica.

CAPITOLO III
**CONNESSIONE TRA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
RELAZIONI INDUSTRIALI: PROFILI CRITICI E
PROSPETTIVE DI SVILUPPO**

CONCLUSIONI

Sommario: **1.** Prospettive di sviluppo della Comunità per l'energia rinnovabile del Pinerolese – **2.** I fattori abilitanti per la costruzione di Comunità per l'energia sostenibile e resiliente - **2.1.** La connessione con il territorio - **2.2.** Lo spazio di intervento delle Parti sociali - **2.3.** Le riflessioni sulle relazioni di lavoro nel periodo post-pandemico in una logica sostenibile -**3.** Le piste di ricerca ancora aperte-.

1. Prospettive di sviluppo della Comunità per l'energia rinnovabile del Pinerolese

Il presente lavoro di ricerca ha indagato i nessi tra lavoro e ambiente nella specifica declinazione della teoria della Comunità Energetica, al fine di approfondire gli aspetti in relazione ad una implementazione di questa istituzione in contesti di rete territoriale, chiarendo le criticità di tale relazione ed esplorando il relativo potenziale in quanto strumento in grado di portare a uno sviluppo sostenibile del contesto analizzato.

I risultati dello studio esplorativo condotto sul campo alla luce dell'analisi della letteratura socio-giuridica possono fornire utili indicazioni.

A più di trent'anni dalla nascita dell'espressione «sviluppo sostenibile», possiamo ritenerlo oggi un concetto consolidato all'interno della comunità internazionale, che continua a ispirare progettualità politiche e riflessioni accademiche sulla sostenibilità, declinata nella sua dimensione trilaterale – ambientale, economica e sociale. Eppure, l'indagine condotta dimostra che la sperimentazione della Comunità Energetica, quale strumento per lo sviluppo sostenibile territoriale, non è stata *ab origine* concepita dalla dimensione locale come luogo di sintesi e bilanciamento di interessi economici, ambientali e sociali. Se, da un lato, a livello di *policy* europee e internazionali, le sfide ambientali sono certamente chiare da tempo anche sul fronte dell'impatto che la transizione ecologica può avere sul rinnovamento dei modelli di relazioni industriali chiamati ad accompagnare la transizione ecologica; dall'altro, le reti di *stakeholder* locali non sempre comprendono l'idoneità della dimensione territoriale ad affrontare la tematica complessa e imminente dello sviluppo sostenibile, specie nella sua dimensioni strettamente giuslavoristica.

Tale mancata comprensione dell'impatto sulle relazioni di lavoro si conferma quale criticità di maggior spessore per la riuscita della costruzione della Comunità resiliente per l'energia rinnovabile. Fattore di impedimento, questo, provocato e confermato dalla normativa in materia di Comunità Energetica: dai primi risultati della presente ricerca emerge, difatti, non soltanto una complessa ricostruzione del quadro giuridico che rende difficoltosa l'applicazione pratica del tema dello sviluppo nella declinazione dell'esperimento della Comunità Energetica, ma altresì una mancanza di connessione con le tematiche di lavoro. Basti pensare che, come dimostra l'analisi condotta sul quadro giuridico, da un punto di vista normativo, la tutela dell'ambiente e del lavoro e, nello specifico, la teorica delle comunità energetiche e del lavoro, mostrano scarsi punti di contatto. Invero, la legge Regionale in materia di Comunità Energetica manca di considerare l'interrelazione tra la transizione verso modelli di produzione e di consumo dell'energia sostenibile e la dimensione sociale della sostenibilità (anche e soprattutto nei suoi risvolti giuslavoristici).

Pur avendo ottenuto, proprio attraverso lo sviluppo della ricerca azione qui presentata, aperture per il coinvolgimento degli attori sociali e dei portatori di interesse diffuso, incluse le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 81/2015, il rapporto tra lavoro e ambiente si conferma – ancora una volta – non pacifico o perlomeno non immediatamente intuibile per diverse ragioni, che si deducono dalla storia e dalla tradizione delle relazioni industriali italiane e dall'indagine condotta in questo stimolante triennio di dottorato.

In primo luogo, gli interventi sulla questione ambientale *lato sensu* intesa, richiedendo rilevanti investimenti e profondi stravolgimenti dell'organizzazione aziendale, sono tradizionalmente considerati di competenza esclusiva del datore di lavoro. Analogamente, lato sindacati, la negoziazione delle questioni

ambientali nella contrattazione collettiva è tradizionalmente intesa come un allontanamento dalle questioni che storicamente interessano i lavoratori¹⁹⁹. L'osservazione sul campo dimostra, infine, che la *partnership* territoriale tende a considerare l'indagine di questioni connesse all'impatto sul fattore lavoro della transizione che irrimediabilmente un territorio interessato all'esperimento sulle Comunità Energetiche dovrà affrontare come una questione secondaria rispetto alle tematiche strettamente energetiche o più propriamente tecnologiche.

Tale constatazione merita di essere bilanciata con fattori esogeni sopravvenuti che hanno indotto il *Team* di lavoro per la Comunità Energetica del Pinerolese a ripensare alle categorie aristoteliche delle Comunità Energetiche (elemento oggettivo, soggettivo e teleologico) individuati quali elementi essenziali per l'elaborazione di sperimentazioni di Comunità per l'energia rinnovabile.

In particolare, la tematica delle connessioni tra sostenibilità ambientale e lavoro merita di essere ripensata alla luce del cd. *Recovery Fund*, della recente introduzione del Ministero della Transizione Ecologica e del contesto socio-economico mutato in forza della pandemia in corso. L'attuale crisi pandemica globale ha rilanciato, difatti, non soltanto il dibattito sul nesso tra territorio, modelli di sviluppo e questione ambientale²⁰⁰, ma ha posto altresì al centro del dibattito pubblico una nuova questione sociale e con essa il controverso tema della transizione ecologica, che vede nel lavoro e nei processi produttivi uno snodo decisivo in termini di sostenibilità e livelli occupazionali.

L'attenzione al tema dello sviluppo sostenibile era già al centro del dibattito pubblico prima dell'emergenza da Sars-Cov-2, alimentata dalla ripresa di movimenti ambientalisti, come quello dei *Fridays for the future*, ma il lancio a fine maggio 2020 del programma *Next Generation EU* (NGEU), segna, per il profilo della sostenibilità, un cambiamento epocale per l'UE, promuovendo una robusta ripresa dell'economia europea all'insegna della transizione ecologica, della digitalizzazione, della competitività, della formazione e dell'inclusione sociale, territoriale e di genere.

Il contesto politico e istituzionale mutato dalla crisi pandemica sembra in grado di accelerare la tanto agognata transizione non soltanto *green* ma altresì giusta. In quest'ottica, il progetto "Ripartiamo Insieme", promosso dalle organizzazioni sindacali di territorio e dal CPE con l'obiettivo di avviare una ripresa del territorio

¹⁹⁹ P. TOMASSETTI, *op. cit.*, nel report italiano del progetto Agreement sostiene che, dal punto di vista culturale, negli ultimi anni si registra un aumento della consapevolezza ambientale: i recenti studi nazionali condotti nell'ambito del progetto concludono che anche l'atteggiamento delle parti sociali è cambiato. Nell'ambito della citata indagine scientifica, il caso italiano ha evidenziato una comprensione dei valori ambientali nelle più importanti organizzazioni sindacali, che rifiutano, dunque, il tradizionale compromesso tra lavoro e ambiente e affermano di accettare l'integrazione della sostenibilità ambientale nel loro programma di relazioni industriali. Coerentemente con la sua storia, dunque, l'atteggiamento del sindacato italiano non nega la drammaticità e l'urgenza della crisi ambientale in atto, ma respinge al contempo visioni e soluzioni semplicistiche, utilizzando un'ampia gamma di strumenti conflittuali e non, che testimoniano un rinnovato impegno di partecipazione a un processo di più ampia riforma verso una società più giusta, solidale e sostenibile.

²⁰⁰ M. ALBERIO e D. ARCIDIACONO, *op. cit.*, 2020.

Pinerolese dopo il periodo pandemico, si propone nel Manifesto per lo sviluppo sostenibile del Pinerolese di definire “gli ambiti prioritari su cui investire per garantire al Pinerolese una ripresa solida nel tempo, migliori condizioni di vita e di salute, un effetto moltiplicativo sugli investimenti privati e un’occupazione stabile e di qualità”, quale perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse stanziare nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021 – 2027 e del *Next Generation EU* (NGEU), concedendo allo sviluppo sostenibile un ruolo di sintesi tra le politiche industriali e gli aspetti sociali.

2. I fattori abilitanti per la costruzione di Comunità per l’energia sostenibile e resiliente

2.1. La connessione con il territorio

Al termine della ricerca, in forza della osservazione partecipante svolta dal ricercatore in Acea Pinerolese Industriale S.p.A., società capofila del CPE e promotrice del progetto per la creazione di una Comunità per l’energia rinnovabile del Pinerolese, è possibile individuare un insieme di fattori capaci di accelerare la riuscita del progetto, nell’ottica di promuovere una integrazione di sistema tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile.

In primo luogo, la territorialità risulta essere un fattore favorevole, che occorre tenere in considerazione nel momento in cui si decida di intraprendere un percorso di aggregazione tra imprese, enti pubblici e cittadini per l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Una tale considerazione può assumere la veste di suggerimento operativo per le imprese che decidono di aggregarsi con le finalità di cui sopra ovvero per le pubbliche amministrazioni che, attraverso il Protocollo per l’istituzione della *Oil Free Zone*, hanno deciso di promuovere tale esperimento della Comunità Energetica.

Dal lato delle amministrazioni pubbliche, se l’obiettivo di promuovere reti per lo sviluppo di Comunità dell’energia sostenibile è quello di valorizzare le risorse naturali e umane del medesimo territorio, occorre sottolineare che il raggiungimento di tali obiettivi appare potenzialmente raggiungibile se il territorio in oggetto mostra forti connessioni con i cittadini, con il tessuto produttivo e con le aziende *leader* per la produzione e la distribuzione di energia e con i cittadini.

Constatazione, questa, confermata dall’analisi della normativa e del pensiero della dottrina pronunciatasi sulle Comunità Energetiche: sotto il profilo normativo, difatti, il legislatore italiano, spinto dalle istanze europee e internazionali per la decarbonizzazione, è intervenuto con legge n. 221/2015 cucendo una forte connessione tra progetti per la sostenibilità e territorio. La legge del 2015 per la promozione delle cd. *Oil Free Zone*, le definisce, difatti, all’art. 71 quali “aree territoriali” nelle quali, sulla base di uno specifico atto di indirizzo adottato da Comuni contigui, si prevede “la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili”. Non solo.

In attuazione della disciplina nazionale, la Regione Piemonte ha approvato la legge n. 12/2018 che promuove la nascita di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituite da comuni, imprese e privati, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Analogamente, una parte della dottrina manifesta l'indispensabilità di quel fattore che il presente elaborato ha definito come "elemento soggettivo", nel senso di una connessione tra il territorio e l'organizzazione. Tale legame con il territorio rappresenta empiricamente la tipologia maggiormente diffusa sull'esempio delle cd. *Local Energy Communities*.

Eppure, mentre dottrina e istituzioni europee e internazionali concordano sulla necessità di una transizione giusta, le politiche centrali sulla giusta transizione e lo sviluppo sostenibile non si traducono necessariamente in azioni coerenti a livello locale, che appare, invece, la dimensione in cui si verificano i dilemmi di transizione e che, per tale ragione, è, invece, il contesto idoneo per la sperimentazione di progetti per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi per la sostenibilità ambientale.

Resta da chiedersi se la *partnership* tra imprese, sindacati, mondo accademico, amministrazioni pubbliche e cittadine possa essere considerata la strada migliore per coniugare tutela dell'ambiente e del lavoro nel contesto di territorio. Del resto, il riconoscimento di una stretta connessione tra impresa e comunità spinge le parti sociali a ripensare le relazioni industriali oltre i tradizionali confini del luogo di lavoro, rendendo visibile l'insieme delle relazioni tra produzione, lavoro e ambiente circostante e facendosi espressione della territorialità di una comunità. Si noti, inoltre, che, come dimostra l'analisi degli indicatori socio-economici di territorio (All. I), il Pinerolese, pur affrontando un periodo di riduzione della presenza di aziende, si conferma come un territorio a forte vocazione imprenditoriale che predilige la cooperazione istituzionale tra imprese, sindacati, società civile e autorità pubbliche. Sfruttando le sinergie già costituite negli anni all'interno del Consorzio Pinerolo Energia con ruolo di sintesi tra 80 realtà coinvolte, sono state, difatti, costituite delle reti territoriali tra soggetti appartenenti al mondo *profit* o *no-profit* all'interno della strategia WECARE per il *welfare* aziendale e territoriale nonché all'interno del progetto "Ripartiamo Insieme" per la ripresa post-pandemica, che, in connessione alle già costituita *Oil Free Zone* e Comunità Energetica, possono efficacemente essere veicolate verso obiettivi per la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Tale capacità di interconnessione del Pinerolese è confermata dai diversi progetti osservati nel corso della ricerca, che elegge l'interconnessione tra *stakeholder* del contesto analizzato come fattore abilitante per una transizione giusta. La cooperazione fra le parti, però, deve essere effettiva: l'alleanza tra lavoro, produzione e ambiente origina, infatti, dalla cooperazione tra sindacati e aziende che, al di là della tradizionale logica di conflitto, realizzano una convergenza di interesse sul tema della sostenibilità ambientale: una sinergia di interessi che

sembra oramai improcrastinabile vista la scarsità delle risorse disponibili in natura.

2.2. Lo spazio di intervento delle Parti Sociali

Diversi documenti di *policy* delle istituzioni europee concordano circa i risvolti di grandi sfide presenti e future del settore energetico, che richiederanno un forte impegno collettivo e la necessità di dover cogliere le opportunità di un'evoluzione che consenta di creare valore nel lungo termine e che combini organicamente la sostenibilità economica del piano industriale con i principi di sostenibilità ambientale e sociale.

Constatazione, questa, confermata dal dibattito giuslavoristico – che emerge dalla presente indagine- sullo sviluppo sostenibile, che evidenzia quasi pacificamente l'indispensabilità del dialogo sociale ad ogni livello e del coinvolgimento proattivo dei sindacati nell'elaborazione di percorsi per uno sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo, poiché basato sull'uguaglianza e sul lavoro dignitoso, anche nell'ottica del diritto alla salute e a vivere in un ambiente salubre.

Il rimedio è, dunque, astrattamente individuabile nella contrattazione collettiva e nella mediazione sindacale, con la funzione di bilanciare gli interessi della produzione e quelli di sostenibilità del lavoro. Questa, dunque, sembrerebbe una sfida per le nuove relazioni industriali.

Tali premesse hanno condotto alla sigla dell'accordo tra Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di società capofila del CPE, e le Organizzazioni Sindacali, cd. Patto per il Lavoro, prima, e alla pianificazione del progetto Ripartiamo Insieme, poi. Nel contesto di uno scenario energetico altamente volatile, le cui discontinuità sono state amplificate dagli impatti della pandemia di Covid-19, API e le organizzazioni sindacali reputano di crescente importanza accelerare il percorso di transizione energetica, anche mediante una adeguata pianificazione delle priorità di territorio in vista della pubblicazione di bandi e finanziamenti connessi al cd. "*Recovery Fund*" in modo da poter prevedere la riconversione degli attuali siti industriali, lo sviluppo di nuovi progetti, la crescita delle attività, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale e la promozione e lo sviluppo di nuova occupazione nel medio-lungo termine.

Tale percorso richiederà una condivisione trasparente delle informazioni, degli obiettivi che ci si pone, delle iniziative che si mettono in atto e dei risultati che in tal modo vengono perseguiti.

Per tale ragione, si ritiene che un sistema di relazioni industriali ancor più efficace e partecipativo sia un necessario fattore abilitante potenzialmente in grado di accompagnare i processi di trasformazione, ed in questa prospettiva le Parti convergono di definire una nuova strategia relazionale che possa supportare il percorso evolutivo in atto e, al contempo, facilitare il raggiungimento e la condivisione di obiettivi di *business* sfidanti.

2.3. Le riflessioni sulle relazioni di lavoro nel periodo post-pandemico in una logica sostenibile

In secondo luogo, si consideri che, per effetto della pandemia, molti istituti del diritto del lavoro sono stati piegati all'esigenza drammatica di consentire la continuità della prestazione in un contesto di riduzione della produzione (quando non di un suo blocco). La dottrina²⁰¹ ha già evidenziato che l'emergenza epidemiologica sembra aver creato una brusca discontinuità epocale, catapultando il mondo del lavoro in un futuro di separazione tra presenza fisica e localizzazione virtuale che potrebbe interessare anche i nessi tra sostenibilità ambientale e lavoro. In particolare, in risposta agli obblighi di distanziamento sociale per ragioni di salute pubblica dettati dalla grave emergenza sanitaria, economica e sociale ancora in corso, il lavoro a distanza, primo fra tutti gli istituti utilizzati, ha rappresentato una vera e propria necessità, esponendo il mondo del lavoro a fattori esogeni, che impongono un ripensamento in termini di flessibilizzazione dell'attività lavorativa rispetto alle categorie classiche del luogo e dell'orario di lavoro. La dottrina giuslavorista ha già avviato riflessioni sulla nuova fisionomia del lavoro agile del domani che subirà, rispetto alla disciplina originaria del 2017, inevitabili mutamenti di fisionomia ereditati dall'interventismo pandemico. E allora, le riflessioni giuslavoristiche del prossimo futuro potrebbero potenzialmente essere veicolate sulle categorie aristoteliche del tempo e del luogo di lavoro ripensate alla luce della diffusione delle tecnologie digitali e degli obiettivi per la sostenibilità ambientale. Le nuove tecnologie, in questo senso, presentano potenzialità e soluzioni di conciliazione tra modi di lavorare e di produrre e sostenibilità ambientale, che erano certamente impensabili nelle precedenti rivoluzioni industriali. Ne è dimostrazione l'uso massivo che si è fatto di esse durante la pandemia per contrastare il contagio. Questione, questa, che sembrerebbe ancora una volta necessitare di uno spazio ampio di regolamentazione per l'autonomia collettiva e individuale, più adatta ad un lavoro sostenibile, moderno, intelligente e dinamico.

3. Le piste di ricerca ancora aperte

Tra le intenzioni dei promotori dell'esperimento per la Comunità Energetica del Pinerolese emerge l'interesse alla costituzione di un soggetto capace di intercettare formule di *welfare* condiviso tra più realtà e di formare figure professionali –anche *green-* del futuro. Questione, questa, che esula dal presente elaborato, ma che ne rappresenta una conseguenza logica. Bisognerà, inoltre, valutare se la cooperativa – quale forma giuridica scelta dai promotori della Comunità Energetica- possa concorrere ad aumentare la diffusione della ricerca in azienda, intesa come leva per lo sviluppo tecnologico, per l'accrescimento della competitività e redditività di un territorio che, come dimostra l'All. 1, registra una recessione. Ci si chiede, in altri termini, se

²⁰¹ M. BROLLO, *op. cit.*

l'interconnessione tra imprese mediante il nesso della Comunità Energetica possa determinare un investimento sulle figure dei ricercatori industriali, attenuando i costi elevati attraverso la condivisione di ricercatori all'interno del *network* per seguire fronti comuni o analoghi ovvero mediante la creazione di reti di ricerca, reti di scopo che nascono per un progetto specifico che possa interessare filiere produttive o parti di esse.

Bibliografia

- ALBERIO M. e ARCIDIACONO D., “*Lavori Verdi? Pratiche e Profili Professionali Nella Transizione Ecologica*”, in *Meridiana*, 2020, n. 98;
- ÁLVAREZ CUESTA H., *Transición Justa Y Lucha Contra El Cambio Climático En El Pacto Verde Europeo En El Proyecto De Ley De Cambio Climático En España*, in *IUSLabor*, 2020, n. 2;
- AMIRANTE D., *Profili costituzionali dell’ambiente*, in DELL’ANNO P. e PICOZZA E. (a cura di), *Trattato di diritto dell’ambiente*, vol. I, CEDAM, 2012;
- BAGLIONI G., *L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale*, Il Mulino, 2008;
- BATTAGLINI E., *Ambiente e società nella tarda modernizzazione: le sfide per il sindacato*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale*, 2010, n. 2;
- BATTAGLINI E., *Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati*, Franco Angeli, 2014;
- BECKER S. e KUNZE C., *Transcending community energy: collective and politically motivated projects in renewable energy (CPE) across Europe*, in *People, Place & Policy Online*, 2014, n.8/3;
- BERETTA I., *La rete contro la povertà energetica in Lombardia*, in OSTI G. e PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018;
- BROLLO M., *Il lavoro agile alla prova della emergenza epidemiologica*, in *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica*, in *Contributo sulla nuova questione sociale*, (a cura di) GAROFALO D., TIRABOSCHI M.,

- FILÌ V. e SEGHEZZI F., Vol. I, FILÌ V. (a cura di), *Covid-19 e rapporto di lavoro*, Adapt University Press, 2020;
- BUGADA A., COHEN-DONSIMONI V., MONTEILLET V., VANULS C. e MARTINEZ A., *Labour and Environmental Sustainability. French Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12;
 - BUTERA F. e DE MICHELIS G., *L'Italia che compete. L'Italian Way of Doing Industry*, Franco Angeli, 2011;
 - BUTERA F., *L' "impresa integrale" come modello per le imprese italiane eccellenti: la lezione Olivetti*, in BollettinoADAPT.it;
 - CARUSO B., DEL PUNTA R. e TREU T., *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT, 20 maggio 2020;
 - CASANO L., *La riforma del mercato del lavoro nel contesto della "nuova geografia del lavoro"*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 338/2017;
 - CASANO L., *Skills and Professions for a "Just Transition". Some Reflections for Legal Research*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, 2019, n. 3;
 - CASANO L., *Transizione ecologica e riqualificazione dei lavoratori: vincoli del quadro giuridico-istituzionale e prospettive evolutive nell'ottica dei mercati transizionali del lavoro*, *Call for paper "Flexicurity e mercati transizionali del lavoro: una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?" Nuovi percorsi di studio e ricerca per la (giovane) dottrina giuslaborista*, in corso di pubblicazione;
 - CECCHETTI M., *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, 2000, n. 1;
 - CHACARTEGUI JÁVEGA C. e CANALDA CRIADO S., *Labour and Environmental Sustainability. Spanish Report*, in http://agreement.adapt.it/?page_id=12;
 - CORDINI G., *Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2009, n.5;
 - CORTI M., *Le esperienze partecipative in altri paesi europei*, in ZOLI C. (a cura di), *Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori nel diritto italiano e comparato*, Giappichelli, 2015;
 - CRISMANI A., *Quali modelli di giustizia per l'ambiente e l'energia?* in OSTI G. e PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazioni tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018;
 - DANFORD A., RICHARDSON M. e UPCHURCH M., *Crisi del sindacato o suo rinnovamento? Le risposte dei sindacati all'individualizzazione delle relazioni sul posto di lavoro*, in *Sociologia del Lavoro*, 2002, n. 86;

- DE MARCHI B., *Per costruire un processo integrato di ricerca e prevenzione a Taranto*, in *Epidemiologia & Prevenzione*, 2012, n. 6;
- DE STEFANO D., MARCHIORO R. e JOVANOVIC S., *Povert  energetica, un'analisi statistica nelle aree ricche. La distribuzione del gas nella citt  di Trieste*, in OSTI G. e PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Universit  di Trieste, 2018;
- FALASCA C., *Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilit *, Ediesse, 2006;
- FEOLA M., *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Giappichelli, 2014;
- FERRARA R., *Il diritto alla salute: i principi costituzionali*, in FERRARA R. (a cura di), *Salute e sanit *, Milano 2010;
- FRACCHIA F., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 cost. e doveri di solidariet  ambientale*, in *Il Diritto dell'economia*, 2002, n. 2;
- GAROFALO D., TIRABOSCHI M, FIL  V. e SEGHEZZI F., *Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica. Contributo sulla nuova questione sociale*, ADAPT Labour Studies e-Book series, 2020;
- GOVERNA F., *Territorialit  e azione collettiva. Radicamento e ancoraggio dei sistemi locali territoriali*, in VINCI I. (a cura di), *Il radicamento territoriale dei sistemi locali*, Franco Angeli, 2005;
- GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, n. 3;
- GUI E.M. e MACGILL I., *Typology of future clean energy communities: an exploratory structure, opportunities, and challenges*, in *Energy research & social science*, 2018, n. 35;
- HAID  J., *Il dialogo sociale per le donne nel settore delle energie rinnovabili: nuovi scenari, vecchie questioni*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, n. 4;
- ICHINO P., *I primi due decenni del diritto del lavoro repubblicano*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2007, n. 1;
- KULLMANN M., *Labour and Environmental Sustainability. Dutch Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12;
- *La Contrattazione Collettiva In Italia*, VI Rapporto Adapt, *Contrattazione collettiva e sostenibilit  ambientale*, in [http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/03/Contrattazione-collettiva-e-sostenibilit C3%A0-ambientale.pdf](http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/03/Contrattazione-collettiva-e-sostenibilit%C3%A0-ambientale.pdf), 2019;
- *Lavoro, Competenze E Territorio, Ricerca e azione per il futuro del lavoro nella provincia di Belluno*, ADAPT (a cura di), dicembre 2019;

- LÓPEZ RODRÍGUEZ J., *The promotion of both decent and Green jobs through cooperatives*, in *Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo*, 2019, n. 54;
- LUGARESI N., *Diritto dell'ambiente*, CEDAM, 2015;
- MAGNANI N. e OSTI G., *Does civil society matter? Challenges and strategies of grassroots initiatives in Italy's energy transition*, in *Energy Research & Social Science*, 2016, n. 13;
- MAGNANI N. e PATRUCCO D., *Le Cooperative Energetiche Rinnovabili In Italia*, in OSTI G. e PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018;
- MAGNANI N., MARETT M., SALVATORE R. e SCOTTI I., *Ecopreneurs, rural development and socio-technical arrangement for community renewable energy*, *Journal of Rural Studies*, 2017, n. 100;
- MANFREDI G., *Cambiamenti climatici e principio di precauzione*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2011, n. 1;
- MERUSI F., *Commento all'art. 9*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli – Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1975;
- MEY F. e DIESENDORF M., *Who owns an energy transition? strategic action fields and community wind energy in Denmark.*, in *Energy research & social science*, 2018, n. 35;
- MONTUSCHI L., *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Franco Angeli, 1976;
- OSTI G. e PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018;
- OSTI G., *Energia democratica: esperienze di partecipazione*, in *Aggiornamenti Sociali*, febbraio 2017;
- PAOLINI F., *Industria diffusa e inquinamento nell'area fiorentino-pratese, 1946-2001*, in ADORNO S., NERI SERNERI S. (a cura di), *Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale delle aree industriali in Italia*, Il Mulino, 2009;
- PASCUCCI P., *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto "salva Ilva". Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *I Working Papers di Olympus*, 27-2013;
- PELLIZZONI L., *Energia di comunità. Una ricognizione critica della letteratura*, in OSTI G., PELLIZZONI L. (a cura di), *Energia e innovazione tra flussi globali e circuiti locali*, EUT Edizioni Università di Trieste, 2018;
- PENNASILICO M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente*,

- Decennale della Rivista (2010-2020), Tenth Anniversary of the Journal (2010-2020) n. 3/2020;
- PONZELLINI A.M. e DELLA ROCCA G., *Continuità e discontinuità nelle esperienze di partecipazione dei lavoratori all'innovazione produttiva. Partecipazione istituzionale e partecipazione diretta*, in *Economia & lavoro*, 2015, n. 3;
 - QUADRI S., *Energia sostenibile: diritto internazionale, dell'Unione Europea e interno*, G. Giappichelli Editore, 2012;
 - ROMERO-RUBIO C. e DE ANDRÉS DÍAZ J.R., *Sustainable energy communities: a study contrasting Spain and Germany*, in *Energy Policy*, 2015, n. 85;
 - ROSSU B., *Labour and Environmental Sustainability. Hungarian Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12;
 - RUSTICO L. e TIRABOSCHI M., *Le prospettive occupazionali della green economy tra mito e realtà*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, n. 4;
 - SCHMID G., *Transitional Labour Markets. A new European Employment Strategy*, in MARIN B., MEULDERS D., SNOWER D., *Innovative Employment Initiatives*, Ashgate, Aldershot, 2000;
 - SEAN S., *Jobs, Justice, Climate: Conflicting State Obligations in the International Human Rights and Climate Change Regimes*, in *Ottawa Law Review*, 2010, vol. 42, n. 1;
 - SEYFANG G., PARK J. J. e SMITH A., in *A thousand flowers blooming? An examination of community energy in the UK*, in *Energy Policy*, 2013, n. 61;
 - SIMONCINI A. e LONGO E., *Articolo 32*, in BIFULCO R., CELOTTO A. e OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, 2006;
 - SPINICCI F., *Le cooperative di utenza in Italia e in Europa*, in *Euricse Research Report*, 2011, n. 002/11;
 - TIRABOSCHI M., *Mercati, Regole, Valori*, Giornate di Studio AIDLASS, Udine, 13 – 14 giugno 2019;
 - TIRABOSCHI M., *Persona e lavoro tra tutele e mercato Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2019;
 - TIRABOSCHI M., *Preventing and Managing Natural and Environmental Disasters: Employment Protection, Welfare and Industrial Relations Systems*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies*, September-October 2015;
 - TOMASSETTI P., *Conversione ecologica degli ambienti di lavoro, sindacato e salari*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2015, n. 2;
 - TOMASSETTI P., *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, 2018;

- TOMASSETTI P., *From Treadmill of Production to Just Transition and Beyond*, in *European Journal of Industrial Relations*, 2020, n. 4;
- TOMASSETTI P., *Labor Law and Environmental Sustainability*, in *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 2018, n. 4;
- TOMASSETTI P., *Labour and Environmental Sustainability. Italian Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12;
- TOMASSETTI P., *Statuto dei lavoratori e questione ambientale: dall'autunno caldo ai c.d. global climate strikes*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 2020, n. 1;
- TRICARICO L., *Community energy enterprises in the distributed energy geography: A review of issues and potential approaches*, in *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 2018, n.18;
- TRICARICO L., *Community energy enterprises in the distributed energy geography: A review of issues and potential approaches*, in *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 2018, 18;
- TRICARICO L., *Energia come community asset e orizzonte di sviluppo per le imprese di comunità*, in *Impresa Sociale*, 2015, n. 5;
- VALLEBONA A., *Considerazioni generali in tema di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese*, in VALLEBONA A., *Lavoro e spirito*, Giappichelli, 2011;
- VENTURI P. e STURABOTTI D., *Imprese coesive. Relazioni e territorio come leva della competitività*, in *Short Paper AICCON*, 2018, n. 18;
- WALKER G. e DEVINE-WRIGHT P., *Community renewable energy: What should it mean?*, in *Energy Policy*, 2008;
- WALKER G., *What are the barriers and incentives for community-owned means of energy production and use?*, in *Energy Policy*, 2008, n. 36;
- ZBYSZEWSKA A. e PILLON M., *Labour and Environmental Sustainability. UK Report*, in http://agreenment.adapt.it/?page_id=12;
- ZITO A., *I limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell'ecosistema*, in DE CAROLIS D., FERRARI E. e POLICE A. (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione*, Giuffrè, 2006.

Allegato 1: Analisi su indicatori socio-economici del Pinerolese



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



ANALISI SU INDICATORI SOCIO-ECONOMICI DEL PINEROLESE

IL PINEROLESE

- ➔ **Popolazione**
- ➔ **Imprese**
- ➔ **Focus sul mercato del lavoro locale**
- ➔ **Dati previsionali Excelsior (CPI Pinerolo)**

Bacino di riferimento di 47 comuni

Corrispondenti all'area di attività del CPE - Consorzio Pinerolo Energia
(45 comuni della zona omogenea di Pinerolo+ None e Volvera)

IL PINEROLESE

La popolazione. Anno 2020

147.782 residenti*, di cui il 48,9% maschi e 51,1% femmine
(il 6,6% della CMTO)

9.846 stranieri residenti

(il 4,7% degli stranieri della CMTO e il 6,7% della

Var. % popolazione residente 2020/2011: - **0,9%**


Indice di vecchiaia**: **210,1**

(207,3 in CMTO, 212,4 in Piemonte e 179,4 in Italia)

*Al 1° gennaio 2020; ** Rapporto tra popolazione di 65 anni e oltre e popolazione di età 0-14.
Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati Istat

IL PINEROLESE


Popolazione residente 2020. Numero di abitanti.



Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati ISTAT

IL PINEROLESE

La struttura del sistema imprenditoriale. Anno 2020



13.985 sedi d'impresa
(il 6,4% della CMTO)

3.032 unità locali
(il 6,0% della CMTO)

39.579 addetti*
(il 4,5% della CMTO)

Nell'area, **Pinerolo (3.542)**, **Cavour**


(754) e **Volvera (707)** sono i primi tre comuni per numero di imprese e su di essi è insediato **il 35,9% delle imprese totali**

* Dato INPS centralizzato (addetti complessivi dell'impresa, inclusi quelli presenti nelle unità locali in altre province e regioni italiane)

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE

Le zone omogenee della provincia di Torino. Anno 2020



Il Pinerolese conta 47 comuni, dove hanno sede **13.985 imprese registrate**, il **6,4%** delle imprese della città metropolitana di Torino


E' la 3° zona (ad esclusione di Torino città) per presenza imprenditoriale, dopo le Aree Metropolitane Sud e Ovest

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

LOCALIZZAZIONI

Andamento anni 2011 -2020

■ Sedi d'impresa ■ U.L. con sede in PV — U.L. con sede FP



Variazione % di consistenza 2020/2011:

Sedi d'impresa
-9,7%

UL con sede in PV
+2,7%

UL con sede fuori PV
+22,9%

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE



Densità imprenditoriale - Sedes di imprese

Sedes di imprese ogni 1.000 abitanti

< 50 50-70 70-90 90-110 110-130 130-140 ≥ 140

2011

2020




Creato con Datawrapper

Creato con Datawrapper

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE


Densità imprenditoriale- Unità locali



Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE


Andamento iscrizioni e cessazioni. Anni 2011 - 2020



Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere; * Al netto delle cessazioni d'ufficio

IL PINEROLESE

Iscrizioni e cessazioni* mensili. Anni 2019, 2020 e gennaio 2021



Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere; * Al netto delle cessazioni d'ufficio

IL PINEROLESE

Tasso di crescita del tessuto imprenditoriale. Anni 2011 -2020

Anno 2020

Tasso di natalità: 4,50%

(5,43% CMTO)

Tasso di mortalità: 5,02%(5,27% CMTO)

Fra le 11 zone omogenee, nel 2020 **Pinerolo ha registrato il più basso tasso di natalità** insieme a Ciriacese - Valli di Lanzo (4,35%), Eporediese

(4,73%) e Canavese

occidentale (4,74%)


IL PINEROLESE

Settori di attività.

Peso % anno 2020 e variazione % di consistenza 2020/2019


Pinerolese

-0,5% dello stock di imprese registrate (sedi)
fra 2020/2019




Città Metropolitana di Torino

+0,1% dello stock di imprese registrate (sedi) fra
2020/2019



IL PINEROLESE

Natura giuridica. Peso % anni 2011, 2015 e 2020



Variaz. % di consistenza 2020/2011:

+11,3%

-11,7%

-17,0%

+25,0%

Peso % su tot CMTO:

236 altre forme
(il 4,9% della CMTO)

9.187 imprese individuali (il 7,9%)


2.999 società di persone (il 5,8%)

1.563 società di capitale (il 3,3% della CMTO)

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE

Le componenti imprenditoriali. Anni 2011, 2015 e 2020



Imprese giovanili:
Il 9,5% delle imprese del
pinerolese
(-573 unità rispetto al 2011)
Il 6,4% delle imprese

Imprese femminili:
Il 22,4% delle imprese del
pinerolese; **(-458 unità)**
Il 6,4% delle imprese femminili

Imprese straniere:
Il 6,4% delle imprese del
pinerolese;
(+88 unità)
Il 3,2% delle imprese

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati InfoCamere

IL PINEROLESE

FOCUS SULL'ATTIVAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO:

Elenco anagrafico delle localizzazioni* (sedi d'impresa e unità locali) attive sul territorio oggetto di analisi (CCIAA – InfoCamere)

Insieme generale dei rapporti di lavoro attivati con luogo di lavoro nel bacino di riferimento (APL – SILP)



14.275 rapporti di lavoro complessivi

11.275 persone fisiche che hanno stipulato nuovi contratti
(lavoratori)

* Estrazione dati dalla Banca Dati Ulisse - InfoCamere

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati SILP/InfoCamere

IL PINEROLESE

FOCUS SULL'ATTIVAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO

Su **15.635 localizzazioni**
attive* nel 2020

2.458 hanno attivato nuovi rapporti di
lavoro (il 15,7% della popolazione di
imprese attive)

Con **9.559 nuovi rapporti di lavoro**
(il 67% dei nuovi RdL nel 2020)

1.482 sedi d'impresa (il
60,3% del totale)

976 unità locali (il
39,7% del totale)

* Estrazione dati dalla Banca Dati Ulisse - InfoCamere


Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino e APL su dati SILP/InfoCamere

IL PINEROLESE

**FOCUS SULL'ATTIVAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO:
I MACRO SETTORI DI ATTIVITA'**

2.458 localizzazioni con nuovi RdL:

Distribuzione % per settori



Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino su dati SILP/InfoCamere

IL PINEROLESE

FOCUS SULL'ATTIVAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO: IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE

La totalità dei soggetti che hanno stipulato nuovi contratti di lavoro nel 2020: **2.843**

La totalità dei nuovi rapporti di lavoro localizzati nel territorio e nel 2020 per tutti i soggetti: **14.275**

Tipo Lavoro	N° contratti di lavoro attivati	FTE*
Apprendistato	662	498,1
Lavoro Subordinato TI (Tempo Indeterminato)	1.561	1.244,2
Lavoro Subordinato TD (Tempo Determinato)	8.109	2.700,2
Somministrazione	2.066	418,9
Contratto Lavoro Domestico	926	428,9
Lavoro Intermittente	674	271,2
Altri Contratti	277	112,0
Totale complessivo	14.275	5.673,6

Qualifica di ingresso nella professione	N° contratti di lavoro attivati	FTE*
Alta	3.127	1.435,9
Media	5.766	2.377,9
Bassa	5.382	1.859,8
Totale complessivo	14.275	5.673,6

***FTE Full Time Equivalent**: indicatore del tempo di lavoro rapportato a un tempo pieno determinato 365 giorni o indeterminato

Fonte: elaborazioni APL su dati SILP

IL PINEROLESE

FOCUS SULL'ATTIVAZIONE DI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO: IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE

La totalità delle Persone interessate dalla stipula di nuovi contratti di lavoro nel 2020:
11.275

La totalità delle persone interessate ha stipulato **14.275** contratti di lavoro: in media 1,3 contratti a testa

Cittadinanza	F	M	Totale complessivo
ITA	4.615	4.400	9.015
Non UE	463	933	1.396
UE	482	382	864
Totale complessivo	5.560	5.715	11.275

Classi di età	F	M	Totale complessivo
Under 30	1.799	2.162	3.961
30-49 Anni	2.630	2.440	5.070
50 e oltre	1.131	1.113	2.244
Totale complessivo	5.560	5.715	11.275

Mobilità: Domicilio	F	M	Totale complessivo
Provincia di Torino	4.669	4.410	9.079
Fuori Provincia di Torino	891	1.305	1.503
Totale complessivo	5.560	5.715	11.275


Fonte: elaborazioni APL su dati SILP

IL PINEROLESE

**FOCUS SUL MERCATO DEL LAVORO LOCALE: PREVISIONI
EXCELSIOR NEL TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021**



AGENZIA PIEMONTE LAVORO



Centro Impiego di PINEROLO

Analisi previsionali Excelsior

<https://excelsior.unioncamere.net/>

IL PINEROLESE

FOCUS SUL MERCATO DEL LAVORO LOCALE: PREVISIONI EXCELSIOR NEL TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021



35.360

- Assunzioni previste nel trimestre in Provincia di Torino



1.240

- Assunzioni previste nel trimestre sul territorio del CPI di Pinerolo

Sono escluse dall'indagine Excelsior le unità operative della pubblica amministrazione, le aziende pubbliche del settore sanitario, le unità scolastiche e universitarie pubbliche, le organizzazioni associative, gli studi professionali non iscritti al registro imprese, le imprese appartenenti al settore agricolo-zootecnico.

Sono altresì escluse dalla valutazione dei flussi i contratti inferiori a 20 giorni lavorativi e sono de-duplicati i contratti ravvicinati riferiti allo stesso lavoratore nei confronti di una medesima impresa.

IL PINEROLESE

PROFESSIONI PIU' RICHIESTE SUL TERRITORIO DEL CPI DI PINEROLO PER IL TRIM GENNAIO – MARZO 2021

GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI		ASSUNZIONI PREVISTE
Dirigenti, impiegati specializzati e tecnici	Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale	70
	Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione	70
	Tecnici della sanità dei servizi sociali e dell'istruzione	50
Impiegati, professioni commerciali e nei servizi	Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici	120
	Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari	80
	Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso	70
	Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali	70
Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine	Operaio nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche	80
	Operaio nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori	70
	Operaio specializzato nell'edilizia e nella manutenzione di edifici	70
Professioni non qualificate	Personale non qualificato nei servizi di pulizia e servizi alle persone	80

Le qualifiche professionali rilevate dall'indagine Excelsior sono quelle con almeno 50 assunzioni previste nel trimestre

Fonte Excelsior : <https://excelsior.unioncamere.net/>

IL PINEROLESE

GRANDI GRUPPI DI SETTORI IN CRESCITA SUL TERRITORIO DEL CPI DI PINEROLO PER IL TRIM GENNAIO – MARZO 2021

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE	MACRO SETTORI	ASSUNZIONI PREVISTE
620	Altri servizi	440
560	Commercio	190
550	Manifatturiero	230
410	Turismo	130
310	Costruzioni	120

I settori d'impresa rilevati dall'indagine Excelsior sono quelli con almeno 50 assunzioni previste nel trimestre

Fonte Excelsior : <https://excelsior.unioncamere.ne>

IL PINEROLESE

SETTORI IN CRESCITA SUL TERRITORIO DEL CPI DI PINEROLO PER IL TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE	SETTORI DEL «MANIFATTURIERO»	ASSUNZIONI PREVISTE
90	Industria alimentare	60
160	Metallurgie e prodotti in metallo	70
130	Industrie metalmeccaniche ed elettroniche	100

I settori d'impresa rilevati dall'indagine Excelsior sono quelli con almeno 50 assunzioni previste nel trimestre

Fonte Excelsior : <https://excelsior.unioncamere.net/>

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE	SETTORI «ALTRI SERVIZI»	ASSUNZIONI PREVISTE
50	Trasporto e logistica	70
90	Servizi avanzati	90
110	Servizi operativi	80
270	Servizi alle persone	200

IL PINEROLESE

Settori in crescita sul territorio del CPI di Pinerolo per il Trimestre Gennaio-Marzo 2021

I settori d'impresa rilevati dall'indagine Excelsior sono quelli con almeno 50 assunzioni previste nel trimestre

Fonte Excelsior : <https://excelsior.unioncamere.net/>